

Laura Boffo

PER UNA STORIA DELL'ARCHIVIAZIONE PUBBLICA NEL MONDO GRECO *

Le numerose testimonianze di una vivace attività politica e giuridica nel mondo greco arcaico inducono a prendere in considerazione l'aspetto della conservazione funzionale di almeno alcuni documenti di interesse pubblico già a partire dal VII secolo a.C. (se non dall'VIII)¹. E se ci atteniamo all'idea di «archivio» come «memoria organizzata dell'istituzione che la produce», da rapportare comunque, per struttura e qualità, allo specifico contesto amministrativo e sociopolitico cui pertiene, e ci affidiamo ad una lettura non pregiudiziale e astratta delle fonti antiche (non ricercando ad esempio prove di «mentalità archivistica», di «attitudine burocratica», di «razionalità», oppure non giudicando nei termini formalistici di «originale», «copia», «testo di riferimento» e così via), non è necessario quello «sforzo di immaginazione» che qualcuno ha invocato per arrivare a identificare e ricostruire nelle loro svariate fasi e forme le pratiche di archiviazione nel mondo greco².

* Il contributo vuol essere una prima rassegna generale di documenti e aspetti connessi con il tema in oggetto, in vista dello studio sistematico sull'archiviazione di interesse pubblico nel mondo greco previsto da chi scrive e da Michele Faraguna nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato dal MIUR. Sono grata alla Prof. Eva Cantarella e al Prof. Alberto Maffi per aver voluto accogliere il lavoro in «Dike».

¹ Vd. Lazzarini 1997; Pugliese Caratelli 1997.

² Per la definizione di archivio indicata vd. I. Zanni Rosiello, *s.v.*, in *Enciclopedia Garzanti*, Milano 1976 (per concettualizzazioni parallele vd. Fezzi 2003, p. 6; di singolare efficacia euristica, come vedremo anche per la scelta terminologica, risulta la defi-

L'ETÀ ARCAICA (VIII-VI SEC.)

Se è vero che per il periodo più arretrato dobbiamo dipendere per lo più da fonti non coeve, esistono tuttavia buone possibilità di arrivare a definire un quadro coerente e significativo della produzione di documenti di interesse pubblico e della loro conservazione in funzione delle necessità dello Stato³.

Un primo aiuto è offerto da un noto passo di Polibio (storico avvezzo all'uso professionale di archivi, pubblici e privati) di recente valorizzato da P. Desideri nella prospettiva appunto documentale⁴. Per contrastare la versione aristotelica della fondazione di Locri Epizefiri (680/670) da parte di schiavi dei Locresi di Grecia, lo storico Timeo (340-250) aveva recuperato in un archivio della madrepatria la *anagraphe*, la registrazione ufficiale, di un trattato concluso coi coloni e di vari decreti di scambio di cittadinanza. La polemica di

nizione rilevata da Nicolet 1994, p. VII, per l'attuale ambito giuridico-istituzionale francese: prodotto di un'attività e conservato prioritariamente a fini utilitari, l'insieme di documenti si configura come una «memoria attiva». La definizione di «pratiche di archiviazione» («manières d'archivage») è ripresa da Georgoudi 1988. L'invocazione allo «sforzo di immaginazione, più che di riflessione» sull'argomento è in Migeotte 1998, p. 231; un efficace tentativo di «porsi a monte dei testi incisi» è ora in Migeotte 2002 (b); il rimprovero di «mancanza di immaginazione» e di «incapacità a comprendere che le città antiche possedevano dei veri e propri archivi» figura anche in Bertrand 1999, p. 192 n. 105. Per un giudizio negativo sulle capacità e modalità greche di raccolta dei documenti in chiave di «archiv-mentality» / «literate mentality» vd. ad esempio Thomas 1992 e 1994 (si vedano ora al riguardo le assai opportune critiche di Del Corso 2002, pp. 160-161 con n. 17, e Faraguna c.s.). Sulla complessità del concetto di archivio in rapporto all'esperienza degli antichi e alle nostre possibilità di indagine vd. Hartog 1990, pp. 186-188; Nicolet 1994; Foraboschi 1996, p. 9 ss., e, con importanti considerazioni, Mantovani 2000, pp. 651-656 (*Archivi e memoria*); una recentissima messa a punto è in Fezzi 2003, pp. 1-13. Vd. anche in generale *infra, passim*.

³ Non si entrerà qui nel complesso problema della realtà e della natura delle prime «codificazioni» nel mondo greco, ricondotte dalle fonti antiche all'VIII secolo e al triangolo Creta, Locri, Sparta, né su quello delle forme e dei ritmi redazionali della «Grande Retra» (per la sua «oralità» vd. ad esempio Cartledge 2000, pp. 11-12, con qualche incertezza, assente in [1978] 2001, cap. 4, pp. 41 e 47; per la sua versione scritta sin dalle origini vd. Millender 2001, pp. 127-128, 135). Per la prospettiva che ci interessa occorre comunque segnalare il dato di una salda tradizione che, senza negare le pratiche di recitazione dei *nomoi*, ne attesta degli scambi difficilmente effettuabili senza l'ausilio di testi – o di sezioni di testo – scritti (vd. ad esempio Gagarin 1986, pp. 51-141; Camassa 1988 [p. 132 ss.] e 1993; Bertrand 1999, p. 71 ss.; Hölkeskamp 2000, pp. 74-75). Vd. anche *infra*, n. 23.

⁴ Desideri 1996, pp. 174-175. Il passo è Polyb. 12,11.

Polibio è contro l'uso distorto che ne avrebbe fatto il collega siceliota, non contro la plausibilità di atti di interesse pubblico risalenti nel tempo conservati e scambiati. Nella misura in cui la registrazione dei dati pertinenti alla vita istituzionale di una comunità poteva confluire in un racconto storico (benché ciò costituisca in generale un complesso problema storiografico), merita qui attenzione anche un altro noto passo, quello in cui Dionigi di Alicarnasso, trattando nel I secolo a.C. delle origini della storiografia greca, sosteneva che i predecessori di Tucidide si sarebbero serviti, tra l'altro, delle «memorie dei vari popoli e città, scritti depositati sia nei luoghi sacri sia nei luoghi profani (μνήμια κατὰ ἔθνη τε καὶ κατὰ πόλεις, εἴ τ' ἐν ἱεροῖς εἴ τ' ἐν βεβέλοις ἀποκείμεναι γραφαί)»⁵. Se è vero che l'espressione non è esente da ambiguità formali e che (taluni de)gli scritti in oggetto possono aver assunto aspetti non necessariamente documentali, o di «archiviazione», hanno avuto ragione G. Maddoli, Desideri e, di recente, E. Gabba a recuperarne il significato in rapporto al processo precoce di redazione e conservazione di documenti di interesse collettivo, quali che ne fossero la forma e l'uso (il problema, che non è questa la sede per affrontare, è semmai quello di identificare nelle corrette prospettive la natura degli «archivi templari» in rapporto alla documentazione di carattere pubblico)⁶.

Alle testimonianze letterarie si aggiungono alcuni riferimenti epigrafici che fanno espresso richiamo a «documenti» d'archivio risalenti anche ad epoca molto remota e recuperati nel loro valore dimostrativo. Il fatto che alcuni di essi potessero essere di non specchiata autenticità, oppure essere passati attraverso riscritture o inserimenti in cronache locali, non impedisce, a noi come agli antichi, di credere alla verisimiglianza del fatto della loro esistenza e funzione. Non insisteremo sulle forme e sulle proporzioni di un eventuale deposito di atti a Tera o nella colonia Cirene che contenessero la versione originaria del 630 ca. del giuramento dei coloni terei in partenza, riprodotto, non senza le dovute aporie, in un decreto cirenaico di

⁵ *De Thuc.* 5,2-3; 7,1-2.

⁶ Maddoli 1992, pp. 38-40, e Desideri 1996, pp. 173, 176; vd. anche Camassa 1994, pp. 153-154. Per un'articolata discussione del passo nella prospettiva storiografica vd. ora Porciani 2001, p. 13 ss. (che trascura il contesto istituzionale e la documentazione epigrafica: per una corretta valutazione della componente scritta e documentale nella descrizione dionigiiana e per considerazioni generali è ora fondamentale Gabba 2002).

IV secolo ⁷, ma, come le autorità di volta in volta invocate nella contesa territoriale fra Samo e Priene, risalente al VII secolo e protrattasi fino all'età romana, saremmo portati a credere alla serie esibita di pezze giustificative delle rispettive pretese dislocata nel tempo almeno dagli inizi del VI secolo, fatta di «attestazioni (μαρτυρίαι)», «documenti di prova (δικαιώματα)», «titoli di diritto (δίκαια)», «la tregua dei sei anni» ⁸, senza peraltro poter giudicare degli effetti che poté avere sulle possibilità di sopravvivenza fisica delle memorie civiche la repressione achemenide della rivolta delle città ioniche degli inizi del V secolo.

La devastazione che i Persiani portarono in Atene nel 480/479 invece difficilmente poteva non interessare le raccolte di documenti conservati nei luoghi pubblici, così che hanno avuto buon gioco quanti, per svariate ragioni, hanno voluto negare *in assoluto* l'esistenza di documenti ufficiali d'archivio nella città attica arcaica (suscitando peraltro reazioni forse eccessive) ⁹. Il problema riguarda naturalmente in primo luogo la messa per iscritto originaria e la conservazione delle leggi «di Draconte» (ca. 620), delle leggi «di Solone» (per le quali, ancora, si tende a considerare come unica versione quella epigrafica sui tanto discussi *axones* e *kyrbeis*), o «di Clistene», anch'esse oggetto, come vedremo, di interventi politicamente orientati, ma non del tutto scorretti, alla fine del V secolo. Tuttavia la documentazione di interesse pubblico ateniese arcaica era ben più articolata. Merita attenta considerazione, anche per la longevità dell'istituto, risalente ad epoca anteriore a Draconte, quanto dice Aristotele a proposito delle funzioni dei *thesmothetai*: essi dovevano registrare i pronunciamenti con valore di legge e custodirli per la risoluzione delle controversie (*Ath. Pol.* 3,4: ὅπως ἀναγράφαντες τὰ θέσμια φυλάττωσι πρὸς τὴν τῶν ἀμφισβητοῦντων κρίσιν). Lo scopo indicato può risentire di evoluzioni successive, più interessate alla

⁷ Meiggs-Lewis, GHI nr. 5; per un'ampia discussione vd. ora Giangiulio 2001, in part. pp. 125-127, che non esclude l'intervento della scrittura nella trasmissione dei dati (ad esempio per la raccolta dei testi oracolari di interesse locale; per casi analoghi, a Sparta e ad Atene, vd. *infra*).

⁸ Vd. Ager 1996, pp. 196-210, nr. 74, e Magnetto 1997, pp. 128-141, nr. 20.

⁹ La posizione negativa è rappresentata da Hignett 1952 (con qualche ammissione per le leggi clisteniche, p. 130), quella decisamente favorevole da Stroud 1978. Sul fatto della distruzione persiana insiste Canfora 2000, pp. 24-25. Per un recente *status quaestionis* sul problema delle leggi ateniesi arcaiche vd. SEG XLII (1992), nr. 19.

funzionalità del materiale, ma sembra difficile negare un intento originario di valorizzare i pronunciamenti delle autorità dello Stato attraverso la messa per iscritto certificata e la conservazione nell'ἀρχεῖον, la sede d'ufficio¹⁰. Ancora, intorno agli anni 560 il collegio degli *hieropoioi* di Atena si era dotato di γραμματεὺς (come nota efficacemente Pritchett, «un *grammateus* presuppone la registrazione d'archivio») e in età pisistratica i tesoreri della dea, impegnati nelle loro attività per iscritto, ponevano orgogliosamente dediche ufficiali¹¹. Non è un caso se negli anni '20 del VI secolo venivano dedicate sull'Acropoli tre statue di «scribi» seduti, nell'atto di redigere testi su tavolette: benché non sia prudente cercare un nesso con l'una o l'altra delle magistrature ateniesi, è del tutto lecito associare le figure al fatto della scrittura di testi di interesse pubblico e alla valorizzazione di essa¹². D'altro canto sembra ormai certo, sulla base di documenti vascolari più o meno espliciti dall'ultimo quarto del VI secolo in avanti, che esistevano forme di registrazione su tavolette dei cavalieri, conseguente alla valutazione, δοκιμασία, di capacità e stato di uomini e animali¹³. E benché la prima attestazione dei registri civici, i ληξιαρχικὰ γραμματεῖα tenuti dai demi, risalga solo alla metà del V secolo, non sembra priva di verisimiglianza l'idea che una qualche forma di registrazione della popolazione (magari con riferimento alla

¹⁰ Per le possibilità dell'impiego di documenti arcaici da parte di Aristotele vd. Camassa 1993 e 1994 (in part. pp. 160-161). Sul collegio vd. Rhodes 1981, *ad loc.*; Ruzé 1988, pp. 86-90; Lazzarini 1997, p. 744; Faraguna c.s. Per i *thesmia* come pronunciamenti vd. Gagarin 1981, pp. 71-77; per la loro dimensione scritta vd. Hölkeskamp 2000, p. 78 ss. Per l'idea che i tesmoteti potessero aver copia dei decreti cittadini, basata su di un passo non del tutto univoco di Andocide, *De myst.* [I] 79, vd. Georgoudi 1988, p. 224. Per le funzioni della magistratura in epoche successive vd. *infra*.

¹¹ Vd. rispettivamente IG I³ 508, 509 e IG I³ 510, 590 (con Sickinger 1999, p. 39). La citazione è da Pritchett 1996, p. 3 n. 4.

¹² Vd. Trianti 1998, rispettivamente figg. 4-7, 8-11, 12-15. L'idea recentemente formulata da Shapiro 2001, pp. 94-96, che si trattasse di *chresmologoi*, da collegarsi con l'interesse per la conservazione degli oracoli nell'Atene dei tiranni, non tocca l'aspetto del rilievo assunto dalla scrittura nell'espletamento di pratiche che riguardavano la vita collettiva dell'Atene arcaica (né influisce su queste considerazioni il fatto che si trattasse di dediche «private»; vd. anche Faraguna c.s.). Degna di nota, benché non riconducibile ad un contesto preciso, è la statuetta beotica coeva raffigurante uno «scriba» con dittico e stilo, segnalata da Sirat 1987, pp. 46-48.

¹³ Vd. Cahn 1973, e Sickinger 1999, p. 56. La descrizione precisa delle articolate procedure di catalogazione di cavalieri e cavalli ateniesi è in Aristot. *Atb. Pol.* 49: le conseguenze documentali di esse sono ben rilevate da Fischer 2003, pp. 245-247.

rispettiva classe soloniana di appartenenza) esistesse ben prima. La revisione completa dei ruoli effettuata dopo la cacciata dei tiranni per eliminare quanti godevano indebitamente dei diritti politici, al dire di Aristotele, benché riferita a un corpo civico in fase di definizione e non ben precisabile nella sua dinamica, può non essere stata fatta solo sulla base di informazioni generali¹⁴. La riorganizzazione clistenica dello Stato di fine VI secolo diede naturalmente impulso (benché forse non immediato, e nella quantità che ci aspetteremmo) alla produzione di documenti, esaltando da un lato il ruolo delle unità di base dello Stato, i demi, e dei loro organi di gestione, dall'altro quello della *boule* e dei suoi *grammateis*, ma non fece altro che innestarsi in una situazione in cui, per usare l'espressione un po' forzata di F. Jacoby, «ogni funzionario (certamente fin dal VI secolo) aveva il suo archivio e c'erano anche archivi appartenenti agli organismi amministrativi»¹⁵.

La tenuta in qualche modo organizzata di testi e documenti implica dei criteri di classificazione, se non di datazione. Con ciò si connette naturalmente il problema delle forme di conservazione ufficiale delle liste eponimiche, a loro volta, evidentemente, documento pubblico di primaria importanza. La lista degli arconti ateniesi, risalente a Creonte (683/682), figura in una versione iscritta (ampiamente frammentaria) del 420 ca., senza patronimici. Il fatto che gli antichi non trovassero particolare difficoltà a ricordare decine di nomi induce a interrogarsi – contro la certezza di alcuni studiosi – circa la tenuta per iscritto dalle origini e l'aggiornamento progressivo del catalogo (a prescindere dagli esiti e dai destini epigrafici)¹⁶. Il prolun-

¹⁴ Aristot. *Ath. Pol.* 13,5. Vd. Sickinger 1999, p. 55, e, sulla natura dei registri, che comprendevano verisimilmente anche dati d'ordine patrimoniale, Faraguna 2003 (a), pp. 104-105, e *infra*. Per il riferimento alle classi soloniane vd. Ostwald 1988, pp. 303-325.

¹⁵ Jacoby 1949, pp. 383-384 n. 27. Il primo decreto ateniese attestato epigraficamente risale al 508 ca. (IG I³ 1). Quanto ai demi e alla loro gestione amministrativa, già alla fine VI - inizi V secolo riconduce la tavoletta di piombo rinvenuta nel santuario di Nemesi a Ramunte che sembra registrare il «flusso di cassa» tra gli epistati e gli *hieropoioi*: IG I³ 247 bis, con l'interpretazione di Faraguna c.s.

¹⁶ La lista è IG I³ 1031 (erroneamente 1030 in Pritchett 1996, p. 22); vd. Sickinger 1999, pp. 47-51, con Lazzarini 1997, p. 733. Per le capacità mnemoniche nell'Atene classica, in un contesto polemico, ma improntato alla verisimiglianza, vd. Plato, *Hip. maior*, 285E (Ippia poteva memorizzare un elenco di cinquanta nomi, dopo averli ascoltati una sola volta).

garsi della lista e l'esigenza di impedire incertezze o errori dovette comunque determinare, in un'epoca imprecisata (presumibilmente però prima di Solone), una redazione scritta di riferimento, quella che fece sì che la sequenza dei nomi sia rimasta nella tradizione assolutamente uniforme. Nulla è però possibile ipotizzare circa la forma – per Jacoby un *πίναξ λελευκωμένος*, un catalogo su tavolette imbiancate, al caso con qualche nota relativa – e il luogo di conservazione, per Jacoby nel Pritaneo, per Pritchett in area sacra¹⁷. Le medesime considerazioni, anche in ragione dell'eguale intermezzo delle violenze persiane, possono valere per la lista degli stefanefori di Mileto, risalente al 525 e consegnata alla redazione epigrafica nel 334/333, o per quella, parimenti decorrente dal VI secolo, dei tre e poi (dal 390) uno arconti annuali di Taso, affidati al «catalogo-base» iscritto nel IV secolo ca.¹⁸. Senza che si possa dire – come ha fatto Sickinger per l'arconte ateniese – che l'eponimo per la sua funzione operasse come conservatore dei documenti di interesse pubblico in generale, presumibilmente lasciandoli al successore «in ordine», e quanto di sistematico ricorresse nelle raccolte dell'epoca, resta pur sempre il fatto della funzionalità di una definizione almeno annuale degli atti pubblici fin dal loro apparire¹⁹. All'interno di essa, poi, come vedremo meglio per i secoli successivi, i vari organismi potevano operare con le proprie sequenze, anch'esse oggetto di registrazione. Non per caso si manifestò presto l'uso delle liste di magistrati e di sacerdoti, insieme espressione della continuità delle memorie collettive e strumento di gestione della amministrazione specifica. Persino nella Sparta arcaica (la cui litterazione è stata giustamente

¹⁷ Vd. rispettivamente Jacoby 1949, p. 174, e Pritchett 1996, pp. 36, 78.

¹⁸ Vd., per Mileto, *Milet*, I 3, nr. 122 (su cui l'elenco fu aggiornato fino al 314/313, per continuare poi su altre tre stele sino al 31/32 d.C.); per Taso, Dunant - Pouilloux 1958, pp. 102-104, nrr. 196-198. Per la conservazione di lunghe liste di nomi in età molto più tarda vd. *infra*.

¹⁹ Vd. Sickinger 1999, pp. 214-215 (l'eponimo sarebbe stato responsabile dei documenti di *boule* ed *ekklesia* sino all'età efialtea). Che all'archivio dell'arconte pertenessero i cataloghi di opere, partecipanti e vincitori alle Dionisie cittadine, pubblicati epigraficamente dagli anni 340 ca. con data arcontale (IG II² 2318) e risalenti, sembra, al 502/501, appare naturale se si dà credito ad Aristotele, *Ath. Pol.* 56,3 ss. che al magistrato ne spettasse l'organizzazione: vd. Jacoby 1949, p. 384. All'«archivio pubblico della città» pensava Guarducci 1969, pp. 367-74; per imprecisati «archivi sacri (sacred archives)» si pronuncia Pritchett 1996, pp. 21-22, 38; vd. da ultimo Sickinger 1999, pp. 42-46.

rivalutata contro pregiudizi antichi e moderni) per le genealogie dei re e le liste degli efori si dovette contare sulla memoria solo per qualche generazione, benché nulla si possa dire sulla genesi e sulla forma delle *παλαιόταται ἀναγραφαί* di cui ci parla Plutarco²⁰. E per quanto sia probabilmente azzardato proporre come possibili candidati per il ruolo di archivisti i *Pythioi*, i quattro incaricati permanenti di consultare l'oracolo di Delfi, resta il fatto che per funzione essi avevano una qualche pratica con raccolte di testi ufficiali scritti, gli oracoli riguardanti Sparta, che consegnavano ai re per la custodia (l'uso piuttosto disinvolto che se ne faceva è naturalmente altra cosa)²¹. D'altro canto, anche alla luce di studi recenti sulla organizzazione dello Stato spartano, sembra lecito poter ricondurre ad epoca precoce la responsabilità degli efori nella gestione dei ruoli militari, legati ad un computo preciso delle classi d'età²².

Non fu perciò un caso che alla fine del VI secolo in una città sconosciuta di Creta (ma verisimilmente Lyttos) si avvertì l'esigenza di sanzionare e sistematizzare la compilazione e la raccolta di materiale di interesse pubblico, affidandolo a uno «specialista» a vita, che doveva trasmettere il suo compito ai discendenti. Lo «scrittore», il *ποινικαστάς*, otteneva una serie di benefici e privilegi di carattere politico e sociale «a condizione che mettesse per iscritto e affidasse alla memoria, per la città, gli affari pubblici, sia quelli relativi alle cose sacre sia quelli relativi alle cose profane (ὥς καὶ πόλι τὰ δαμόσια τὰ τε θιγία καὶ τάνθρώπινα ποινικάζεν τε καὶ μναμονευστην)»; naturale premessa per tale incarico era che il memorizzatore-scrittore a quelle operazioni della vita pubblica «presenziasse e partecipasse (*παρήμεν καὶ συνήμεν*)», insieme con le autorità della *polis*²³. Come

²⁰ Plut. *adv. Col.* 17; per le *anagraphai* da cui avrebbe tratto il nome della moglie e delle figlie di Agesilao II (400-361), vd. *Lys.* 19,6. Sulla documentazione spartana arcaica vd. Cartledge 1978, p. 30, e Boring 1979, p. 31.

²¹ Per l'ipotesi relativa ai *Pythioi* vd. Cartledge 1978, p. 30 (cfr. anche Boring 1979, pp. 19, 24, 31, e, da ultimo, Millender 2001, p. 129: gli Spartani potrebbero aver posseduto raccolte di oracoli fin dalla seconda metà dell'VIII sec.). Per il ruolo dei re spartani di custodi degli oracoli vd. Hdt. VI 57,4.

²² Sulle funzioni degli efori vd. Richer 1998, pp. 479-480, 490; sul ruolo delle classi d'età nella *politeia* spartana vd. Lupi 2000.

²³ Vd. Jeffery - Morpurgo Davies 1970, A, ll. 3-5 (cfr. ll. 5-7) e B, ll. 1-4. Per lo *status quaestionis* circa i molti problemi testuali e interpretativi posti dal documento vd. van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 22, con Thomas 1995, pp. 68-70. Ulteriori considerazioni

è stato rilevato di recente, e nonostante qualche obiezione non del tutto giustificata, appare evidente il nesso inscindibile operazioni della vita pubblica - redazione scritta - finalità di conservazione per la creazione e l'esercizio delle memorie civiche, che venivano così a fornire alla *polis* uno strumento di affermazione di identità e di auto-controllo (per questo si cominciò da subito a regolamentare al dettaglio l'attività dei segretari pubblici)²⁴. Come dichiarava qualche decennio dopo (intorno al 470 ca.) la città ionica di Teo, la lettura delle maledizioni ufficiali contro gli attentatori all'integrità dello Stato, iscritte, che insieme ai magistrati della città il suo «scrittore», il *φουνικογραφέων*, era obbligato a fare pubblicamente, veniva effettuata insieme per esercitare il ricordo e per esprimere il potere della comunità (*ἐπὶ μνήμη καὶ δυνάμει*)²⁵. E che la comunità interessata alla scrittura non fosse soltanto quella poleica è dimostrato da una *rhētra* degli Elei su tabella esposta nel santuario di Olimpia, variamente datata fra VII-VI secolo e i medesimi anni 470 ca.: anche con essa attraverso le magistrature principali e la reciprocità di diritti e punizioni si riconoscevano e fissavano le funzioni di *Πατρίας ὁ γροφεύς* e della sua discendenza²⁶.

Se la qualifica dei funzionari indicati privilegiava il primo aspetto del nesso scrittura-memoria, in altre località fu il fatto della detenzione delle «memorie» che determinò il loro nome, senza che ciò avesse implicazioni particolari per il modo di organizzare, conservare, tra-

circa il rapporto fra la componente memorizzatrice e quella scrittoria nei compiti di Spensio (che qui intendiamo tanto integrate da identificarsi) sono state anticipate al Colloquio Internazionale *Le législateur et la loi dans l'Antiquité grecque et romaine* (Caen, 15-17 mai 2003), da J. Vélissaropoulos, *Codes oraux et lois écrites*, dove la funzione scrittoria e quella memorizzatrice sono scisse, l'una essendo riferita alla registrazione dei documenti di natura utilitaria – vd. anche nota seguente – l'altra alla conservazione mnemonica della giurisprudenza prodotta dalla comunità civica.

²⁴ Vd. Maddoli 1992, pp. 36-37; Gabba 1996 (pp. 526-527) e 2002 (p. 523). Le obiezioni sono ad esempio di Hartog 1990, pp. 187-188. Alle esigenze anche di rendicontazione finanziaria determinate dalla gestione degli affari della *polis* pensa Faraguna c.s.; vd. anche nota precedente.

²⁵ SEG XXXI (1986), nr. 985 D, ll. 11-23. Per l'interpretazione dell'espressione vd. van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 105, con Faraguna c.s. Meno probabile ci sembra il riferimento a due statue con la personificazione dei due valori, per quanto ciò evidentemente torni a vantaggio dell'argomento.

²⁶ Vd. van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 23. Per la valorizzazione del documento vd. Maddoli 1992, p. 37.

smettere tali memorie, che era fatto insieme di testi scritti e di «dichiarazioni» orali. Dal VI secolo cominciano a comparire in varie località quei funzionari che si ritroveranno lungo tutto il corso della storia istituzionale greca e che Aristotele non esitava a inserire fra le magistrature «indispensabili (ἀναγκαῖαι)», gli *mnemones*, *anamnemones* o *hieromnemones*, con precise responsabilità ufficiali (peraltro non del tutto uniformi o non sempre identificabili con certezza)²⁷. A non voler insistere sui compiti gestionali degli *hieromnemones* a Delfi dal VII-VI secolo (i quali non a caso, come vedremo, disporranno di un *grammateus*), basterà ricordare gli ἱερομνάμονες del santuario di Perseo a Micene, che dovevano svolgere funzioni giudiziarie, o quello singolo che compare in un controverso documento epigrafico di Tirinto, in qualche sorta incaricato della gestione di τὰ δαμόσια, gli affari pubblici, ἥποιοι κα δοκεῖ τῷ δάμοι, «come decida il *damos*»²⁸. E il ben noto collegio degli *mnemones* di Alicarnasso, benché ancora legato a forme orali di conservazione e garanzia dei dati e a una gestione «privatistica» dei titoli di proprietà, a quanto sembra di capire iniziò presto a elaborare documenti di carattere catastale da trasmettere anno dopo anno al collegio subentrante: l'attestazione a noi pervenuta, la legge del 465-450 ca. che regolamentava dei processi di rivendicazione di proprietà, dimostra una pratica consolidata, soltanto compromessa dai disordini civili²⁹.

IL V SECOLO

L'ulteriore articolarsi della vita di comunità e delle forme politiche nel V secolo ebbe come comprensibile conseguenza l'incremento

²⁷ Vd. Aristot. *Pol.* VI 8 (1321b39); vd. inoltre Maffi 1988 (a), pp. 189-190, e (con cautela) Pritchett 1996, pp. 36-38.

²⁸ Vd. rispettivamente IG IV 493 (= Körner 1993, nr. 24), e van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 78 A (per la data, p. 296). Per la varietà dei compiti istituzionali, tra il religioso, il politico e l'amministrativo-finanziario, degli *hieromnemones* a Delfi vd. Lefèvre 1998, pp. 204-206, 214-215; Sánchez 2001, *passim*, e *infra*.

²⁹ Sul documento, di controversa interpretazione, vd. Maffi 1988 (b) (a favore dell'idea di una registrazione scritta), con l'aggiornamento problematico di van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 19; Bertrand 1999, pp. 188-189; Faraguna 2000, § 9 (vd. anche Faraguna 2003 (a), pp. 121-122). Ancora fondamentali sono le pagine di Gernet 1964, pp. 285-287.

delle raccolte di documenti funzionali alle diverse esigenze, benché, come si è visto, principio e applicazione della tutela dei *demosia grammata* avessero già trovato svariate possibilità di affermarsi. Per le note ragioni documentali – peraltro non sempre bene intese – la parte ateniese nella attestazione è naturalmente assai ampia, ma, come vedremo, non mancano testimonianze relative alle altre entità politiche del mondo greco, non foss'altro perché molte di esse con il costituirsi della confederazione delio-attica diventarono in varia misura controparte della città attica, cui erano legate da una multiforme rete di operazioni di carattere ufficiale (ciò vale per la stessa Sparta e per i documenti legati alla guerra del Peloponneso³⁰). La medesima molteplicità dei rapporti e degli enti fu la causa del precisarsi della tendenza a costituire tanti «archivi» quante erano le sedi delle istituzioni che operavano nella vita pubblica, quegli ἀρχεῖα che finirono col dare appunto il nome anche all'istituto, e, almeno in alcuni casi, a comportare la conservazione di esemplari, o di versioni, dello stesso documento – magari in assemblaggio con atti o sezioni di atti coerenti – presso più magistrature, se interessate ad attività complementari (è quel che Ph. Moreau ha efficacemente definito «la catena documentaria» prodotta dalla vita istituzionale)³¹. L'attrazione di documenti di redazione altrui era piuttosto conseguenza del ruolo civico e del coinvolgimento dei rispettivi organismi che del principio di centralizzazione della raccolta degli atti, che, come ha giustamente rilevato Georgoudi, fu sempre estraneo al mondo greco³². Sembra anche avere sostanzialmente ragione la studiosa a ricondurre le di-

³⁰ Per la gestione dei documenti a Sparta vd. ancora Cartledge 1978, e Boring 1979; cfr. anche Pritchett 1996, pp. 23, 88.

³¹ Moreau 2000, pp. 717-720. Sono precisamente le dinamiche della produzione e degli usi di tale «massa documentaria», ovvero «le tracce dimenticate della memoria attiva» che occorre recuperare, per giungere a delineare un quadro attendibile delle pratiche istituzionali della società antica: vd. Nicolet 1994, pp. XIV-XV, con p. IX. Nella medesima prospettiva si deve collocare la categoria della «documentazione indiretta (indirekte Beurkundung)» elaborata da Gschnitzer 1999, in rapporto alla registrazione ufficiale scritta di atti che sono componente ed espressione di articolate operazioni di natura giuridica e istituzionale (nel complesso produttori un insieme di documenti): casi esemplari sono le liste di registrazione del pagamento delle tasse di manomissione e quelle della dedica della sessagesima del *phoros* degli alleati ateniesi. Per casi di «assemblaggio» di documenti coerenti vd. *infra, passim*.

³² Georgoudi 1988, pp. 224, 226-228, con una breve rassegna problematica al riguardo; cfr. Faraguna c.s.

verse denominazioni impiegate dagli antichi per le raccolte di documenti o per i luoghi di conservazione a competenze e strutture differenti (per noi non sempre di facile definizione).

L'accrescersi delle testimonianze contribuisce anche a una maggiore conoscenza del materiale impiegato per la fissazione dei testi, benché sia lecito ritenere che i supporti scrittorî non fossero sostanzialmente mutati dall'età arcaica. Venivano impiegate tavolette – per lo più di legno, variamente definite *γραμματοτεῖον*, *πίναξ*, *πινάκιον*, *δέλτος*, *σανίς*, *σανίδιον* (al caso «imbiancati», anche sulle due facce, *λελευκωμένος*, -η), *λεύκωμα* –, capaci di contenere anche più di tremila lettere, all'occorrenza assemblate ed eventualmente sigillate, oppure rotoli di papiro – *χάρτης*, *βυβλίον* –, probabilmente in rapporto alle funzioni cui assolvevano le diverse stesure e alla maniera dello stivaggio, piuttosto che in relazione alla disponibilità e al costo del materiale³³. *Loci classici* per la definizione delle rispettive funzioni di tavolette e papiro nel medesimo ufficio in Atene (ma l'uso non ne era certo specifico) sono due voci di spesa dei rendiconti dei sovrintendenti al completamento dell'Eretteo (408/407). Un acquisto, nella ottava pritania, riguardò «due *sanides* sulle quali annotiamo il conto (*σανίδες δύο ἕς ἅς τὸν λόγον ἠναγράφομεν*)», l'altro, nella pritania seguente, «due rotoli di papiro, sui quali riversammo le copie (*χάρται ... δύο ἕς ἃ τὰ ἀντίγραφα ἠνεγράψαμεν*)»³⁴. Viene facile pensare ad una procedura di registrazione corrente su tavolette e di compilazione periodica di serie contabili su rotoli di papiro, benché non si possa dire in generale quali fossero i rapporti fra le due categorie di testi in termini di archiviazione, di longevità di conservazione, di consultazione d'uso³⁵.

Tavolette e papiro sono parimenti indicati dalle fonti ateniesi come materiale sul quale figuravano decreti, leggi e altri documenti dello Stato nella versione dell'archivio principale, associato al *bou-*

³³ Nonostante il pessimismo di Skeat 1995, l'idea della dispendiosità del papiro nel mondo greco sembra definitivamente superata; vd. anche Georgoudi 1988, pp. 238-239. Per una rassegna sistematica della terminologia relativa alle tavolette in questione vd. Wilhelm 1909, pp. 239-249; per un'adeguata valutazione della tipologia dei materiali di redazione e stivaggio delle diverse categorie di documenti pubblici vd. Del Corso 2002, pp. 171-180; relativamente a natura e usi della *sanis* vd. ora Fischer 2003.

³⁴ Vd. IG I³ 476, ll. 188-191 e 289-291, con Skeat 1995, pp. 76-77, e Del Corso 2002, p. 176.

³⁵ Vd. *ibid.*, pp. 175-176.

leuterion, o i testi degli atti pubblici connessi con le svariate magistrature. Data l'esperienza dell'autore della vita politica ateniese, appare difficile negare significato documentale al passo delle *Supplici* di Eschilo – non per caso degli anni intorno al 460 – che tratta delle varie forme fisiche assunte dalle decisioni delle autorità dello Stato (che è quanto qui ci interessa) e del loro significato politico (che attiene insieme alla ideologia politica del tragediografo e al senso della storia narrata). Il fatto che a proposito del «voto unico» del *demo*s di Argo si parli di «un chiodo ... fissato saldamente attraverso di esso in modo che resti ben saldo (τῶνδ' ἐφήλωται τορῶς γόμφοσ διαμπὰξ ὡς μένειν ἀραρότωσ)» è un chiaro riferimento alle pratiche espositive dei documenti pubblici; viene allora naturale la contrapposizione con quanto poteva tradursi in «scritti inseriti in tavolette» o «sigillati nelle pieghe di rotoli di papiro (πίναξιν ... ἐγγεγραμμένα ... ἐν πτυχαῖσ βύβλων κατεσφραγισμένα)», destinato alla conservazione al chiuso, così che il discorso poetico può facilmente usarne per connotare le forme della decisione autocratica (giocando sull'ambiguità di quel «sigillo», che per la *polis* è simbolo della garanzia dello Stato circa l'integrità del documento prodotto dalla volontà popolare)³⁶. Così il decreto pericleo contro Megara figura scritto su di un *πινάκιον*, la lunga registrazione delle primizie offerte dai *demoi* e dalle *poleis* alleate alle dee eleusine è contenuta in un *πίναξ* (riprodotto anche per il santuario di Eleusi), ma uno *psephisma* può essere scritto (con altri?) anche su *βιβλίον*, tant'è vero che è da esso che legge il «venditore di decreti» aristofanesco e che i «divoratori di decreti» si gettano ἐς τὰ βιβλία³⁷. Considerando le diverse possibilità di impiego documentale dei medesimi atti (i cui dati, come vedremo, potevano essere selezionati e riversati in altri documenti ufficiali, diversamente catalogati) non sembra dunque esclusa la possibilità di un impiego complementare del materiale, senza che si possa comunque dire se la lunghezza dei testi avesse un ruolo determinante nella scelta.

³⁶ Vd. Aeschyl. *Suppl.* 944-947, con il commento di Musti 1995, pp. 49-51; vd. anche Del Corso 2002, p. 173.

³⁷ Sul discusso decreto contro Megara vd. Plut. *Per.* 30; per il *pinax* delle primizie vd. IG I³ 78, ll. 26-30; per τὸ δὲ βιβλίον [τὸ ψηφίσματος] vd. IG II² 1, ll. 61-62 (403/402); per lo *ψηφισματοπόλης* vd. Aristoph. *Av.* 1035 ss.; per i «divoratori di decreti» vd. Aristoph. *Av.* 1288-1289.

L'uso delle tavolette cerate, se applicato a materiale destinato alla conservazione, doveva limitarsi a fasi intermedie di stesura. Senza voler entrare nella questione della natura degli archivi giudiziari nella Atene di V secolo, appare difficile non cogliere nel riferimento che lo Strepziade delle *Nuvole* di Aristofane (423) fa alla ἀφάνισιν τῆς δίκης mediante lo scioglimento della cera, su cui il *grammateus* va scrivendo, il riflesso insieme dell'uso corrente di una forma di registrazione e dei rischi che essa comportava³⁸.

Quanto alle modalità di stivaggio, le notizie sono in generale tarde, scarse e non univoche (tanto che in alcuni casi sono state fraintese) e la ricerca archeologica non è stata finora orientata all'indagine delle strutture interne dei locali indicati, talora imprudentemente, come sale d'archivio. Se, come vedremo, per altre località si parla di «casse (κιβωτοί, ζύγαστρα)», dalla collocazione fisica e dalla organizzazione «tematica» non precisabili nell'ambito delle strutture interessate, per Atene possediamo solo il dato della *Athenaion Politeia* aristotelica relativo alla sezione dell'archivio del *bouleuterion* ateniese destinata alle tavolette che registravano i nomi dei debitori dello Stato. In proposito Aristotele non trovò di meglio che τὰ ἐπιστύλια, un termine del linguaggio edilizio – architrave – il cui rapporto con la collocazione di γραμματεῖα che necessitavano di una precisa classificazione cronologica non è del tutto chiaro (né si può pensare alla funzione di alcuni architravi architettonici come supporti di testi scritti per l'esposizione, che vi erano inchiodati sopra). È solo per economia interpretativa – e per l'economia di lavoro dello schiavo pubblico che doveva prelevare «in giù (καθελ[ώ]ν)» le tavolette al momento delle susseguenti scadenze dei pagamenti – che si propone qui di intendere l'espressione come riferita ai ripiani «(più) in alto» di una sorta di scaffalatura/soppalco lignei (con o senza casellario)³⁹.

³⁸ Aristoph. *Nub.* 757-773, con Fischer 2003, p. 242 (l'Autore, che tende a ritenere l'impiego delle tavolette cerate relativamente tardo e generalmente non legato all'uso legale, deve ammettere un riferimento al testo d'accusa «personale» da collocare nell'*echinos*; per l'uso di una tavoletta cerata da parte del segretario del *basileus* per il «protocollo» dell'accusa giurata contro Socrate – su cui vd. *in fine* – cfr. Scholz 2000, p. 157).

³⁹ Aristot. *Ath. Pol.* 47,5; uno *status quaestionis* in Faraguna c.s.; vd. anche Migeotte 2002 (b), p. 28. Per una certa confusione nella interpretazione vd. Rhodes 1981, *ad loc.*

Salvaguardare un documento, immettendolo in un insieme, corrispondeva all'operazione indicata dalle fonti come *γράφειν* od *ἀναγράφειν*, che si trattasse della stesura destinata ad archivio, di quella finalizzata alla esposizione temporanea, o, infine, di quella da fissare su materiale durevole per un'esposizione permanente. A meno di cortocircuiti testuali, del resto non particolarmente frequenti, i testi epigrafici lasciano intendere con chiarezza l'articolazione dei significati della voce verbale e la destinazione delle varie registrazioni (l'assioma *ἀναγράφειν*/scrittura per l'esposizione/iscrizione è del tutto moderno)⁴⁰. Perciò se si doveva *ἀναγράψαι ἐμ πόλει ἐστέλει καὶ ἐν τῷ βουλευτερίῳ* un documento ateniese (IG I³ 27, del 450/449), verisimilmente lo si doveva «registrare (trascrivendolo) su di una stele da collocare sull'Acropoli e (scrivendolo sul materiale in uso per la conservazione) nel *bouleuterion*»⁴¹.

Una delle manifestazioni tipiche della vita pubblica nelle *poleis* era la deliberazione dell'assemblea civica, il decreto. Per il nostro assunto, le attestazioni pervenute sono significative su due livelli. Da un lato esse ci possono riferire, in maniera più o meno esplicita, di operazioni che riguardano l'archiviazione dei documenti, dall'altro con la loro struttura formale ci possono dare indicazione dei criteri di classificazione del materiale conservato⁴².

Quanto al primo aspetto, ricorderemo per tutti un decreto ateniese del 420 ca. che prescriveva che il *grammateus* ne curasse sia la redazione su stele da collocare sull'Acropoli sia quella da porre «nel

⁴⁰ Fondamentale a riguardo è stato Klaffenbach 1960 (a proposito della convinzione, non priva di contraddizioni, di Wilhelm 1909, che il senso dell'*ἀναγράφειν* fosse *sempre* connesso con l'esposizione pubblica del documento). Per considerazioni sul significato del verbo nel linguaggio del diritto pubblico e amministrativo greco vd. Gernet 1964, pp. 228-229, e Robertson 1990, pp. 47, 52 ss.

⁴¹ Per IG I³ 27 vd. Pritchett 1996, p. 26, con Sickinger 1994, p. 288 (con qualche ambiguità), e Sickinger 1999, pp. 81-82. Per la collocazione (anche) di una stele nel *bouleuterion* vd. IG I³ 71, ll. 124-125 (425/424). Per l'idea del *bouleuterion* ateniese come spazio aperto, nel quale collocare le stele iscritte, vd. Miller 1995, pp. 152-153 n. 53. Per un riscontro fra IV e III secolo di documenti «scritti» (*γράφειν*) su bronzo e destinati all'affissione nel *bouleuterion* cittadino si vedano i decreti nrr. IV, VII, VIII, IX da Entella, in Sicilia: cfr. Giangiulio 1982, pp. 963-968.

⁴² Vd. Lazzarini 1997, p. 741. Sui decreti nel mondo greco vd. Rhodes - Lewis 1997. Per un'analisi del rapporto fra operazioni assembleari ed esiti epigrafici vd. Osborne 1999, pp. 341-358 (con imprecisioni sostanziali e con la pressoché totale omissione dell'aspetto della conservazione).

bouleuterion, su tavoletta, là dove stanno gli altri decreti (ἐν [τῷ βουλευτε]ρίοι ἐν [σανιδί]οι ἵνα περ τὰ ἄλλα [α φσεφίσιμα]τα)»⁴³. Del resto, il *bouleuterion* era la struttura che, una volta annessa alla fine del secolo la nuova sede di riunione del Consiglio, si specializzò come archivio dell'organismo con l'attività a più ampio spettro in Atene, assumendo dal 405/404 per antonomasia la qualifica corrente di «luogo pubblico (con documenti stivati)», τὸ δημόσιον e, dopo qualche decennio, essendo posta sotto la protezione della Madre degli dei, quella di Μητρόσιον⁴⁴.

Ancora più esplicita ai fini della ricostruzione delle pratiche di archiviazione è la struttura formale dei testi a noi pervenuti, benché in generale occorra una certa cautela nel trarre conclusioni circa la forma e la funzionalità della classificazione d'archivio dalla menzione, dall'ordine o dalla evidenziazione epigrafiche di un elemento piuttosto che di un altro⁴⁵.

La serie coerente dei riferimenti contenuta sia nelle fonti coeve sia in quelle successive lascia ipotizzare la ripartizione annuale, contrassegnata verisimilmente dal magistrato eponimo del calendario civile (la cui lista ufficiale si configura come indispensabile strumento), con probabili suddivisioni interne, connesse con l'articolazione della gestione amministrativa dello Stato specifico (mese e giorno del medesimo). E benché non siamo in grado (almeno per l'epoca) di precisarne la funzionalità archivistica, non dovevano mancare forme di conguaglio con il calendario religioso, con il quale l'«utenza» aveva maggiore dimestichezza. Così per Atene occorre pensare alla classificazione per segretari di prytania (al caso della prima dell'anno), con un rimando all'annualità arcontale (ben prima della sua menzione epigrafica, che è attestata dal 421/420), alla suddivisione per prytanie, qualificate dal nome del rispettivo segretario (ancora, i sistemi di scelta per sorteggio dovevano imporre una registrazione parallela della sequenza delle tribù e del nome dei dieci *grammateis* dell'an-

⁴³ IG I³ 165, con *Addit.* ll. 9-11.

⁴⁴ L'organizzazione degli edifici connessi con l'attività della *boule* ateniese costituisce un annoso problema, non ancora del tutto risolto: vd. ad esempio Pritchett 1996, pp. 25, 33-36.

⁴⁵ Per una rassegna della problematica connessa col rapporto testo epigrafico - testo d'archivio vd. in ultimo Rhodes 2001, pp. 37-41 (cfr. p. 40: «Inscribed decrees are often untidy documents in the sense that the items included in them may be mentioned in a far from logical order», e nota seguente).

no), alla successione delle assemblee indicata secondo il giorno, civile e forse anche religioso⁴⁶. Significativi al riguardo, benché meno espliciti di quanto vorremmo, sono due decreti, uno del 445 ca., che rimanda ad accordi (*χρυσυγγραφαί*) relativi alle *poleis* di Tracia stilati «quando era segretario [il Tale]», l'altro del 400 ca., che recupera uno *psephisma* proposto da Alcibiade «quando era arconte Alkaios [422/421], il diciannovesimo giorno della pritania», prima di riprodurre la consueta sequenza epigrafica di nome della tribù pritane, segretario di essa, presidente dell'assemblea e proponente del decreto⁴⁷. Con la catalogazione cronologica si dovevano integrare via via ripartizioni di altra natura, prevalentemente di carattere tipologico (per il *bouleuterion* di Atene ad esempio, se è corretta la lettura della citata IG I³ 165, gli *psephismata* erano distinti dalla documentazione di altro genere conservata nei medesimi locali, secondo una classificazione che ritroveremo attestata più tardi), ma forse anche, magari con liste di rimando, geo-topografico («pertinente/i alla tal città», come vedremo), o tematico («[circa] il tal soggetto», «circa il/i Tale/-i») ⁴⁸. Una ripartizione doveva poi imporsi per i decreti ricevuti dalla *polis*, il cui contenuto poteva determinare la necessità di una conservazione per periodi prolungati e di agevoli possibilità di recupero. Riflesso di tale articolazione sono i *dossiers* di più *ψηφίσματα*. Per Atene basterà ricordare l'insieme relativo a Metone di Pieria – come segnala del resto l'intestazione, *Μεθοναίον ἐκ Πιερ[ίας]* – inciso nel 423 – come indica un secondo titolo – *Φάινιππος Φρυνίχο ἐγραμμάτευε* – e

⁴⁶ Per i criteri di classificazione dei documenti nel *bouleuterion* ateniese nel V secolo vd. in generale Sickinger 1999, p. 84 ss.; cfr. anche Pritchett 2001, p. 127 (che sembra pensare al solo calendario civile: «Any tabulation of the official copies in the archival records must have been by the pritany calendar»), e Rhodes 2001, p. 38 («I should guess that in cases where the dating material on the stone is less than complete there may have been fuller information in the archives»). Per le epoche successive vd. *infra*.

⁴⁷ Vd. rispettivamente IG I³ 46, ll. 17-21, e SEG XLI (1991), nr. 9, ll. 3-4 (IG I³ 227 bis [*Addenda et Corrigenda* 956]); per la valorizzazione dei documenti vd. Sickinger 1999, pp. 85-90: nel primo caso, la lacuna ci impedisce di sapere se si trattava del segretario della prima pritania o meno.

⁴⁸ Per un caso di recente ricostituito nella sua integrità testuale vd. Culasso Gastaldi 2003: la ricomposizione di IG II² 3 e 165, di fine V o inizi IV secolo, ha consentito di recuperare per il decreto onorario di tre cittadini di Iaso la sequenza d'archivio data (nome del segretario della pritania) - oggetto (nomi degli onorati, con l'etnico); per una versione a Iaso vd. *infra*, n. 143.

comprendente un decreto datato 430, uno datato 426, un decreto non databile e, completamente perduto, il decreto emanato appunto nel 423: se non siamo sicuri che l'intestazione corrispondesse a una forma di classificazione interna, per ambiti geo-topografici, possiamo però concludere che nel 423 si recuperava (e non certo dalla eventuale «copia» epigrafica) un insieme di documenti *coerenti* che risaliva nel corso di qualche anno ⁴⁹.

Un «professionista», quali che fossero i suoi scopi, non doveva aver difficoltà a reperire quanto gli interessava. Se è forse eccessivo affermare con Canfora che «il testo tucidideo *pullula* di decreti “latenti”», è ormai un fatto assodato che il materiale documentale impiegato dallo storico ateniese fu di provenienza archivistica ⁵⁰. Lisia al volgere del secolo raccoglieva come testimonianze contro Agorato «i decreti del Consiglio e del popolo», con questa menzione espressa: «riguardo a quanti A. ha accusato»; Andocide riusciva persino a rintracciare nel *bouleuterion* un decreto *abrogato* che lo riguardava e il Cratero macedone che agli inizi del III secolo compilava una raccolta di decreti attici a partire dall'epoca clistenica (dotata nel giudizio antico di ampiezza e precisione) non aveva fatto altro che applicare i principi della scuola aristotelica alla ricerca del documento nel luogo che ne conteneva in abbondanza ⁵¹.

Nel V secolo continuavano naturalmente le pratiche di conservazione delle leggi, che costituivano coi decreti l'altra base costituzionale sulla quale si impostava la vita civica nel mondo greco. Per alcuni insiemi di norme, come si è visto risalenti al VII secolo, occor-

⁴⁹ Meiggs-Lewis, GHI nr. 65; cfr. p. 178: «even important decrees concerning relations with other states could remain in the archives unpublished»; vd. anche Sickinger 1999, pp. 76-77; Rhodes 2001, p. 37; Faraguna 2003 (b). Non sembra condivisibile l'idea di Rhodes 1997, p. 19, che l'indicazione del «soggetto» nel testo servisse (esclusivamente) a identificare l'*iscrizione* «tra le molte collocate nella città», benché naturalmente essa, come le sue omologhe, svolgesse *anche* questa funzione.

⁵⁰ La citazione è da Canfora 1990, p. 206 (il corsivo è dell'Autore); per la presenza di documenti d'archivio in Tucidide vd. almeno Stroud 1994, p. 283 n. 27; Shrimpton 1997, pp. 130-131; Sickinger 1999, pp. 88-89; Canfora 2000, pp. 36-37, e Bearzot 2003.

⁵¹ Vd. Lys. *Contra Agor.* [XIII] 50: τὰ ψηφισμένα τὰ ἐκ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου «περὶ ὧν Ἀγόρατος κατεῖρηκεν» (cfr. anche *infra*); Andoc. *De red. suo* [II] 23-24: Ἀναγνώσεται δὲ ὑμῖν αὐτό· ἔτι γὰρ νῦν ἐγγέγραπται ἐν τῷ βουλευτηρίῳ ... ψηφισάμενοί μοι, ... ὕστερον ἀφείλεσθε; Krat. FGrHist 342, con Pritchett 1996, p. 80; Highbie 1999, pp. 46-54; Canfora 2000, pp. 33-34; Erdas 2002, pp. 27, 34, 37, 111, 112. Vd. anche Faraguna 2003 (b); Faraguna c.s. n. 91 e *in fine*.

re pensare alla conservazione presso le sedi dei magistrati incaricati della applicazione, senza che si debba trascurare la probabilità di una loro conservazione presso l'ente che le aveva emanate. Il caso ateniese è significativo. Come si ricordava, nel 409/408 il *basileus*, cui competevano le cause di omicidio, consegnava ai revisori-rieditori, gli *ἀναγραφεῖς*, il testo della legge «di Draconte» e nel 399 in una causa per omicidio era in grado di dar lettura delle leggi al riguardo⁵². Anche le leggi «soloniane» via via emanate nel corso del VI secolo avevano trovato con ogni probabilità la via delle varie sedi magistratuali. Il V secolo a sua volta andò arricchendosi anche dei provvedimenti normativi emananti dal *demos*. Non ancora distinti dagli *psephismata* né quanto a procedura né quanto a forma, essi trovavano facilmente accesso nei depositi del *bouleuterion*, probabilmente secondo criteri di classificazione non specifici, trovando al caso anche la via delle sedi dei funzionari interessati. Nonostante qualche recente obiezione, ha avuto ragione N. Robertson (benché con argomenti non del tutto accettabili) a ricollegare le operazioni condannate da Lisia a proposito dell'*ἀναγραφεὺς* Nicomaco – «inserire (per iscritto, ἐνγράφειν)», o «cancellare (ἐξαλείφειν)», i *nomoi* – alla versione non epigrafica di questi ultimi⁵³. Che poi quel tipo di intervento da parte del funzionario che doveva raccogliere le leggi valide e attuali fosse determinato, o influenzato, dal cattivo stato di conservazione archivistica del materiale (appunto a motivo della non precisa distinzione dagli *psephismata*) è ipotesi ragionevole, anche alla luce della polemica strumentale che poté insorgere sui *patrioi nomoi*, ma non dimostrabile⁵⁴. Neppure dimostrabile è che il compito degli *anagrapheis* fosse direttamente connesso con la riorganizzazione delle strutture del *δήμοσιον*, benché evidentemente loro com-

⁵² Vd. Antiph. *Chor.* [VI] 8; sulle competenze dell'arconte vd. Aristot. *Ath. Pol.* 57,2. Per il problema del rapporto tra la produzione epigrafica connessa con l'intero procedimento condotto dagli *anagrapheis* e la situazione documentale di fondo vd. Boffo 1995, pp. 108, 110. Sull'intera operazione vd. ora anche Volonaki 2001 (che sottovaluta l'aspetto della redazione d'archivio dei testi legislativi).

⁵³ Robertson 1990; i passi di Lisia sono *In Nicom.* [XXX] 2 e 5. Sull'archiviazione delle leggi nella Atene di V secolo sono fondamentali le considerazioni di Sickinger 1999, p. 94 ss. (vd. ora Sickinger 2004, in part. pp. 101-102).

⁵⁴ Vd. ad esempio Rhodes 1991, pp. 92-93 (92: «in a state which did not keep efficient records it no doubt proved difficult to discover all the laws that were currently valid»).

pito fosse creare un insieme documentale ordinato e funzionale di *nomoi*, che diventassero, per usare l'espressione di Diocle nel 403, «registrati (ufficialmente, ἀναγεγραμμένοι)». D'altra parte la norma principale del decreto di Tisameno del 403 disponeva che «una volta stabilite (τεθῶσι) le leggi», il Consiglio dell'Areopago se ne assumesse la cura, affinché i magistrati si avvalessero delle leggi «in vigore» (ὅπως ἂν αἱ ἀρχαὶ τοῖς κειμένοις νόμοις χρῶνται) e la procedura annuale da allora avviata per la revisione delle leggi naturalmente presupponeva una conservazione organizzata⁵⁵. Tale essa sembra comunque essere stata nel IV secolo, come vedremo, almeno per le indagini professionali.

La conservazione di leggi e decreti come fatto organizzato ai fini dello svolgimento della vita civica nel V secolo sembra una pratica generalmente riconosciuta. Nella Eritre degli anni 465-452, in un documento che sembra aver reimpostato le basi della *politeia* a seguito di un cambiamento di regime, giudici e Consiglio giuravano di operare «secondo le leggi e i decreti (κατὰ νόμους καὶ ψηφίσματα)»; il fatto che il tribunale dovesse giudicare «secondo la legge posta vicino (δικάζεν [δὲ] π[λ]ησίον τιθέντα κατὰ τὸν νόμον)» difficilmente può intendersi come indicazione espressa che la «presenza» del *nomos* fosse costituita da un manufatto iscritto⁵⁶. Che l'attività scrittoria in Eritre avesse acquisito uno sviluppo di rilievo può essere dimostrato dal decreto riconducibile alla fine del secolo (piuttosto che alla medesima età della precedente) che regolamentava l'attività dei segretari cittadini, così che nessuno «in futuro eserciti la funzione di *grammateus* più di una volta per la stessa magistratura, né per più di un *tamias*, né la stessa persona per due magistrature»⁵⁷.

⁵⁵ Per i νόμοι ἀναγεγραμμένοι vd. Dem. *In Timocr.* [XXIV] 42. Per il decreto di Tisameno vd. Andoc. *De myst.* [I] 83; vd. anche Robertson 1990, pp. 56, 65, 75; Rhodes 1991, pp. 98-99; Sickinger 1999, p. 94 ss., e Hedrick Jr. 2000, p. 130, che evidenzia le fasi intermedie di esposizione temporanea del testo σκοπεῖν τῷ βουλευμένῳ. Sulle procedure adottate dai tesmoteti e dai nomoteti ateniesi dalla fine del V secolo vd. ad esempio Piérart 2000.

⁵⁶ Vd. *I.v. Erythrai*, 2, rispettivamente A 25-27, B 21-24; vd. anche van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 106.

⁵⁷ Vd. *I.v. Erythrai*, 1, 5-9, con l'interpretazione di Körner 1993, nr. 74. Viene immediato il riscontro con la situazione ateniese delineata da Lisia, quando segnala che «è proibito che la stessa persona funga da sotto-segretario per la medesima magistratura (ὕπογραμματα εἶσαι μὲν οὐκ ἔξεστι δις τὸν αὐτὸν τῇ ἀρχῇ τῇ αὐτῇ)» (*Lys. In Nicom.* [XXX] 29); data la natura polemica del discorso è tutto da verificare il riferimento alla

Al corso della metà del secolo invece riconduce notoriamente la incisione a Gortina di un complesso di regole giuridiche, più o meno organizzate per insiemi (come i due «Codici»), che si inseriva nell'ampio contesto della normativa (i)scritta nella *polis* dal VII secolo. Senza voler qui insistere sull'intreccio fra il problema della interrelazione tra oralità e scrittura nella pratica della vita civica e della procedura giudiziaria a Creta e quello della organizzazione redazionale, epigrafica e non, del complesso, rileveremo soltanto alcune conseguenze derivanti dai rimandi a «quanto sta scritto» (ἄι ἔγρατται, ἄι ἔγραττο πρὸ τῶνδε τῶν γραμμάτων, κατὰ τὰ ἐγραμμένα e così via)⁵⁸. È in rapporto all'insieme normativo gortinio scritto, *indipendentemente dal suo riversamento in epigrafe*, che i rimandi, non solo interni a quel che possediamo noi, acquistano senso, eliminando al contempo alcune delle «aporie» ravvisate in dottrina: essi configurano una situazione in cui l'insieme aveva progressivamente trovato una sua sistemazione e coerenza, magari con l'ausilio, fra «copisti o archivisti», di quegli *mnamones* che in alcuni casi appaiono assistere il giudice in qualità di «memorizzatori» di alcuni atti del processo⁵⁹. Basterà qui ricordare, del «Codice» principale, il paragrafo XI, ll. 26-29, relativo agli obblighi del giudice: questi, «nei casi in cui sta scritto che pronunci la sentenza in base alle testimonianze o alla negazione giurata delle parti, pronunci la sentenza come sta scritto (τὸν δικαστάν, ὅτι μὲν κατὰ μαίτορας ἔγρατται δικάδδεν ἔ ἀπόμοτον, δικάδδεν ἄι ἔγρατται)». Nella prospettiva di un complesso di norme organizzato altrove che sulla pietra non sorprende il fatto della sua appartenenza epigrafica a una serie di aggiunte disordinate e della sua «incoerenza» con il «Codice»⁶⁰.

Com'è facile immaginare, una categoria documentale che nel V secolo acquistò rilievo in rapporto agli sviluppi della vita civica e alle

funzione di *sotto-segretariato* in questione, ma non, forse, il rapporto tra la funzione dell'*anagrapheus* e la trascrizione (troppo recisa sembra l'obiezione all'argomento lisiano di Volonaki 2001, pp. 145-146).

⁵⁸ IC IV 72 ss. Vd. anche Hölkeskamp 2000, pp. 85-86. Per gli svariati aspetti giuridici e scrittori connessi col *corpus* normativo gortinio vd. Robb 1994, p. 99 ss. (cap. 4); Boffo 1995, pp. 107 con n. 66, 111, e ora van Effenterre - van Effenterre 2000, con Lévy 2000.

⁵⁹ Vd. ora al riguardo van Effenterre - van Effenterre 2000, p. 182 («des copistes ou des archivistes aussi étaient indispensables»). A rimandi alle leggi *iscritte* pensa invece Gagarin 2004, pp. 176-177.

⁶⁰ Vd. anche IC IV 72, XII, ll. 2-3; per l'espressione «come è scritto in ogni caso (ἔ φεκάστο ἔγρατται)» vd. VI, l. 31 e IX, ll. 23-24.

circostanze storiche è quella relativa all'amministrazione e gestione finanziaria dei beni in varia misura pertinenti allo Stato⁶¹. Un caso esemplare è naturalmente rappresentato dal complesso dei calcoli, degli elenchi di contribuenti e quant'altro fosse utile per le cause generate dai contenziosi, legato alla gestione della lega delio-attica da parte del popolo ateniese e degli Ellenotami (non a caso dotati di *grammateis* e *hypogrammateis*); ma, nella forma della resa epigrafica dell'elenco dei contributi di guerra dati dagli alleati, la pratica della registrazione delle operazioni contabili emerge persino dalla Sparta di fine secolo⁶². La contabilità pubblica fu certamente molto più funzionalmente organizzata di quanto gli studiosi moderni abbiano voluto intendere dalle svariate versioni iscritte che ci sono pervenute e dalle indicazioni generali al riguardo, epigrafiche e non⁶³. Il fatto che ad esempio nella Atene degli anni '30 in vista del pagamento dei debiti agli Altri Dei da parte dei pritani si prescriveva di rintracciare «le tavolette con la registrazione dei debiti e quelle con le scadenze, e scritture eventualmente conservate altrove; e i sacerdoti, gli *hieropoioi* e chiunque altro ne sia a conoscenza presentino le scritture (τά τε πινάκια καὶ τὰ γραμματεῖα καὶ ἑάμ π[ο ἄλ]λοθι ἔτι γεγραμμένα. ἀποφαινόντων δὲ τὰ γεγραμμένα hoί τε hierēs καὶ hoι hieropoioi καὶ εἴ τις ἄλλος οἶδεν)», piuttosto che indicare la asistematicità e la inefficienza della forma della raccolta, è espressione della varietà dei luoghi di conservazione e dei gradi di utilizzazione dei documenti di interesse pubblico. La situazione descritta e la terminologia impiegata sembrano convenire con le procedure per la registrazione e la cancellazione ufficiali dei debiti verso

⁶¹ Un salutare richiamo a reimpostare la valutazione delle capacità gestionali delle *poleis* in termini più corretti che in passato è in Migeotte 2002 (a); cfr. Hamilton 2000, pp. 347-348; vd. anche *infra*, n. 63.

⁶² Per le modalità di percezione del *phoros* in Atene vd. IG I³ 34 e *Addit.*, con IG I³ 68 (cfr. Pritchett 1996, p. 82 n. 9 – «The imposition of taxes is always a matter of controversy, and taxes mean records» –, e Boffo 1995, pp. 118-119); per i segretari e sottosegretari degli Ellenotami vd. IG I³ 259-290; sul rapporto fra scrittura pubblica e impero ateniese vd. Pébarthe 2000, p. 58 ss.; per l'epigrafe spartana vd. Loomis 1992.

⁶³ Vd. in generale a riguardo Boffo 1995, pp. 115-123 (con bibliografia), e Lazzarini 1997, p. 743. Opportunamente Sánchez 2001, p. 141, rammenta «une règle simple, qui ne souffre presque pas d'exception: les cités grecques n'avaient pas l'habitude de graver sur pierre leurs comptes publics»; l'incisione riguardava le operazioni che interessavano i fondi sacri.

lo Stato descritte da Aristotele per il IV secolo, con i suoi due diversi livelli di annotazione (il «contratto» e la tavoletta con la scadenza dei pagamenti) e le diverse sedi di conservazione. Nel caso specifico, viene facile pensare al *bouleuterion* per *pinakia* e *grammateia* (organizzati per scadenza) e ai vari depositi dei santuari per riscontri. Né il materiale di registrazione si esauriva con gli esemplari indicati, se è vero che i logisti incaricati di «calcolare con esattezza (ἀκριβῶς) il debito» erano in grado di farlo a prescindere da essi⁶⁴. Che i ragionieri di Stato ateniesi possedessero dei loro archivi (paralleli o meno al *bouleuterion*), e ben organizzati, appare del resto naturale supporre, anche alla luce degli esiti epigrafici della loro attività. Nel 423/422 ad esempio si incideva una sequenza di voci della loro contabilità dei debiti della città (con i rispettivi interessi) verso i tesori sacri per il quadriennio panatenaico 426-423, ripartite per divinità e date (anno arcontale, anno civile, pritanìa, giorno civile e, al caso, giorno del calendario lunare)⁶⁵. E la medesima precisione si ritrova nella gestione dei beni di Apollo delio da parte degli anziani ateniesi: essi amministravano il denaro e i prestiti mediante registrazioni fissate per la data delle decorrenze, annuale e mensile secondo il calendario ateniese e quello delio, e allo stesso modo organizzavano gli affitti pluriennali di case e terre sacre, di cui tenevano i contratti (αἱ ξυγγραφαί) e la contabilità dei ratei annuali⁶⁶.

La molteplicità dei luoghi di conservazione di registrazioni di diversi tipo e funzione relative alle medesime operazioni appare evidente anche dal decreto ateniese del 405/404, inciso, o reinciso, nel 403/402 con altri due di quell'anno che lo integravano. Assegnando ai Samii le navi ateniesi di stanza nell'isola esso prevedeva per i relativi trierarchi lo sgravio dagli obblighi finanziari: «se è registrato per iscritto nell'ambito pubblico (ἐν τῷ δημοσίῳ) un qualche loro debito inteso come dovuto al rilevamento delle navi, i *neoroi* cancellino tutto quanto da ogni parte (ἅπαντα ἐξαλειψάντων οἱ νεωροὶ

⁶⁴ Vd. IG I³ 52, ll. 7-13. Per l'interpretazione del passo vd. la sintesi di Sickinger 1999, pp. 69-70, e Faraguna c.s. con n. 73. Per i dati della *Athenaion Politeia* vd. *infra*. Per la ἀκριβεία come precisione contabile vd. Boffo 1995, p. 119.

⁶⁵ Vd. IG I³ 369, con le note critiche di Pritchett 2001, pp. 163-169.

⁶⁶ Vd. IG I³ 402 (433/432). Il coinvolgimento degli interessi locali comportava ovviamente la presenza di riscontri presso i coadiutori delii (per l'amministrazione del santuario di Delo nelle varie epoche vd. Guarducci 1969, p. 250 ss.; vd. anche *infra*).

ἀπανταχόθεν)»⁶⁷. Contro la tentazione di pensare ancora una volta a uno stato di disordine in un solo archivio, nel caso in oggetto quello associato al *bouleuterion* di Atene, basterà ricordare sia la non specificità della qualifica τὸ δημόσιον – che di volta in volta acquista senso dal contesto – sia la molteplicità dei documenti relativi alla gestione della flotta ateniese, che implicava già nel V secolo la registrazione per iscritto (γράφειν) dei nomi dei trierarchi e di quella serie di dati relativi alle singole attribuzioni di materiale che nel secolo seguente confluiva nel registro centrale, *diagramma*, tenuto dai curatori degli arsenali dell'epoca. I nomi dei trierarchi e le somme di risarcimento dei danni da loro eventualmente dovute figuravano dunque – in documenti paralleli, se non nella medesima forma – almeno negli uffici dei neori e nel deposito del *bouleuterion*, dal momento che la *boule* era incaricata di vigilare sulla gestione della flotta e, comunque, su ogni tipo di contabilità pubblica, prima di confluire nella lista dei debitori di Stato conservata sull'Acropoli⁶⁸.

Altamente significativo se inteso in queste prospettive è il testo del decreto di amnistia proposto da Patrocleide nel 405/404 e riportato (in un processo di sei anni più oltre) da Andocide. Fra quanti erano «iscritti (τῶν ἐπιγεγραμμένων) presso gli esattori, o i tesoriere di Atena e degli Altri Dei o presso il *basileus*», dovevano essere cancellati (ἐξαλείφειν) le persone private dei diritti civili, i debitori dello stato, coloro i cui rendiconti magistratuali erano sotto accusa nell'ufficio dei logisti (del Consiglio) o per i quali le accuse di malversazione non erano ancora state portate in tribunale, o erano stati condannati alla privazione di alcuni diritti, oppure a fornire ulteriori garanzie; allo stesso modo si dovevano eliminare dalle registrazioni gli eventuali nomi di appartenuti ai Quattrocento e ogni altra scrittura relativa a operazioni compiute durante l'oligarchia. La cancellazione spettava agli esattori e alla *boule*, «da qualunque parte, dove ci fosse qualcuno (dei documenti citati prima) nell'ambito pubblico (πανταχόθεν, ὅπου τι ἔστιν ἐν τῷ δημοσίῳ)»; nel caso ci fosse stato un secondo esemplare (ἀντίγραφον), lo dovevano fornire i tesmoteti e

⁶⁷ Vd. IG I³ 127, ll. 28-30, con l'interpretazione di Sickinger 1999, pp. 108-111 (dalla quale in parte si differisce).

⁶⁸ Per le registrazioni relative ai trierarchi e agli equipaggiamenti si veda quanto resta dei due decreti IG I³ 153 e 154 (440-420 ca.); per il *diagramma* vd. IG II² 1623, ll. 152-158, con Gabrielsen 1988, p. 74 ss.; per la lista dei debitori vd. quanto segue.

tutte le altre magistrature⁶⁹. La pluralità delle forme di registrazione e i vari gradi di essa nel corso dello svolgimento delle operazioni politiche e giudiziarie – singoli documenti per varie categorie di colpevoli e liste tematiche di nomi – appaiono con chiarezza, coinvolgendo probabilmente anche quei decreti in più esemplari che nella interpretazione della proposta da parte di Andocide costituirono l'oggetto dell'intervento (πάντα τὰ ψηφίσματα, καὶ αὐτὰ καὶ εἶ ποῦ τι ἀντίγραφον ἦν) se la «dispersione» era organizzata, poteva avere senso la disposizione che «il tutto si faccia in tre giorni». Benché non sia lecito identificare «l'ambito pubblico» in questione con il solo archivio del *bouleuterion*, a motivo del ruolo di supervisione generale della *boule* è difficilmente negabile la funzione del suo ufficio di centro di raccolta, in esemplare o in sintesi, delle scritture connesse con le diverse categorie istituzionali. In questa prospettiva appare allora da recuperare il ruolo del *bouleuterion* come luogo di conservazione di testi connessi con l'attività giudiziaria. Benché tardo e inattendibile in alcuni particolari merita il credito della verisimiglianza generale (come vedremo) l'aneddoto di IV/III secolo secondo cui Alcibiade sarebbe entrato nel Metroon, «là dove c'erano i testi delle accuse (ὄπου τῶν δικῶν ἦσαν αἱ γραφαί)»⁷⁰. Il riferimento alla magistratura dei tesmoteti e alla possibilità di una corrispondenza, come che fosse, tra documenti da loro conservati e altri tenuti nel *demo-sion*, sembra confermare l'idea che almeno in certi casi per il *bouleuterion* fosse prevista una sezione «atti giudiziari», probabilmente anch'essa scandita per anno, con gli esiti dell'attività di giudizio di *boule* ed *ekklesia* (che, al caso, dovevano essere trasmessi ai tesmoteti medesimi, almeno dalla metà del V sec. dotati di un loro archivio giudiziario)⁷¹. Se, come pare, l'appendice documentaria giunta a

⁶⁹ Vd. Andoc. *De myst.* [I] 76-79, con Boegehold 1990 (del quale non si accettano tutte le considerazioni, ma l'idea di fondo: «certain obscurities ... become intelligible when key words are recognized as designating documents, i.e. physical objects, rather than procedures», p. 150).

⁷⁰ Athen. 9,407c (l'aneddoto è ripreso da Chamaileon di Eraclea Pontica): dopo aver inumidito il dito con la saliva Alcibiade sarebbe riuscito a cancellare quello voluto. Sul tipo di materiale implicato, un *leukoma* con scrittura a inchiostro, vd. Rhodes 2001, pp. 34-35, e Fischer 2003, pp. 242-243. Sul valore documentale del dato vd. Boffo 1995, p. 98 n. 19; Sickinger 1999, pp. 131-132; Bertrand 2002, pp. 172-173.

⁷¹ Vd. Sickinger 1999, pp. 131-133 (che si dimostra forse troppo cauto al riguardo; vd. *supra*, pp. 8-9); per la citazione dalla sentenza (κρίσις) del Consiglio a favore del già

completare il testo della *Vita di Antifonte* pseudoplutarchea dalla raccolta di Cratero era di provenienza d'archivio, merita attenzione la sua composizione: vi viene riportato il decreto della *boule* di deferimento al tribunale dei traditori Archeptolemo, Onomacle e Antifonte e, con la nota introduttiva che «sta sottoscritta a questo decreto (τούτω ὑπογράφεται τῷ δόγματι)», la sentenza relativa (ἡ καταδίκη)⁷².

La tenuta di cataloghi di persone in varia misura estromesse dai diritti civici presuppone naturalmente quella dei *politai*, sulla cui base si determinavano di volta in volta le categorie delle persone autorizzate all'esercizio dei diritti e dei doveri comportati dalla *politeia* o di quelle più o meno escluse da essi. Ogni nuova organizzazione del corpo civico conseguente a modifiche dell'assetto costituzionale portava a controlli e rettifiche, che si traducevano in una nuova compilazione ufficiale di liste delle diverse categorie della popolazione, variamente conservate e tutelate (con il rischio degli iscritti abusivamente, come i *παρέγραφοι* che nella Atene del 445 cercarono di godere della distribuzione del grano di Psammetico riservato ai *politai*)⁷³. Il già citato decreto di rifondazione di Eritre degli anni 60-50 del secolo, con la menzione di «cittadini veri (ἀληθεῖς)», «figli di affrancato o straniero (ἐξελευθέρο παῖς ἢ ξένο)», «figli di *nothos* (ἀπὸ νόθο)» in rapporto alla fruizione o meno di diritti nell'esercizio della vita civica, ne è una prova evidente, benché non arrivi a precisare la responsabilità della compilazione e gestione delle liste⁷⁴. Né è il

menzionato Agorato, al tempo dei Trenta, e per la sua lettura – come γνῶσις – vd. Lys. *Contra Agor.* [XIII] 50; per il caso di Socrate, vd. *in fine*. Per le attribuzioni processuali dei tesmoteti nel IV secolo vd. Aristot. *Atb. Pol.* 59. Per la ricostruzione delle vicende degli atti processuali in rapporto alle funzioni dei tesmoteti ad Atene vd. Paoli 1962 = 1976; per il mondo greco in generale vd. la rassegna e le considerazioni di Thür 1987, in part. pp. 481-482 (all'elenco delle sentenze occorre ora aggiungere quella ateniese del 345/344 rilevata da Chankowski 2001, la prima attestazione epigrafica dell'istituto della *paragraphe*). Se infine è vero che in Atene nessuno poteva essere giudicato due volte per uno stesso reato – Dem. *In Lept.* [XX] 147; *In Timocr.* [XXIV] 54-55 – diventa facile concludere che esistessero raccolte organizzate di documenti giudiziari e che fossero consegnate alla responsabilità delle magistrature competenti; vd. Faraguna 2003 (b).

⁷² Vd. Krat. FGrHist 342 F 5, con Erdas, *ad loc.*; [Plut.] *Vitae X Or.* 833D-834B, con Thür 1987, p. 470, e Faraguna 2003 (b).

⁷³ Vd. Plut. *Per.* 37,4, e Philoch. FGrHist 328 F 119; vd. anche Manville 1997, p. 174 ss., e Fantasia 1998, pp. 216-218.

⁷⁴ Vd. *I.v. Erythrai*, 2 B, C (per l'ultima qualifica cfr. van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 106, p. 381: «fils d'étrangères et de citoyens plutôt que simplement nés hors ma-

caso di insistere sul noto provvedimento pericleo di revisione dei titoli per la cittadinanza ateniese, nel 451/450, se non per segnalare la disposizione che la registrazione del *politēs* legittimato doveva avvenire presso *phylē*, *demos* e *fratria*, ribadendo il ruolo di base per la gestione e la conservazione dei registri anagrafici – i *lexiarchika grammateia* – svolto dalle articolazioni civiche probabilmente fin dall'età clistenica⁷⁵. E se il complesso delle laminette plumbee di identificazione personale della siceliota Camarina rifondata in senso democratico nella prima metà del secolo, o quello di Stira, in Eubea, dopo la loro collocazione in area sacra non costituivano più gli archivi delle fratrie locali, appaiono comunque evidenti le pratiche del controllo esercitato dalle rispettive «segreterie» sulla identità e legittimità degli iscritti, significativamente concluse con la raccolta e consacrazione del materiale non più valido⁷⁶. Del resto in Sicilia nella stessa epoca Nasso disponeva di una schedatura ufficiale dei cittadini, funzionale all'esercizio della vita pubblica, organizzata per *gene*, e qualche decennio dopo, stando alla plutarchea *Vita di Nicia*, i Siracusani risultano aver disposto di «registrazioni (ἀπογραφαί)» dei cittadini, per tribù (κατὰ φυλάς), su *sanides* depositate nell'Olympieion⁷⁷. Alla registrazione centrale, nel caso di Atene presso la *boule* (se essa possedette fin dal V sec. il ruolo della verifica della correttezza).

riage»). Tra le varie disposizioni, ai pritani spettava il compito di «redigere il verbale (συγγράφειν)» delle sedute del Consiglio e di «scrivere il nome del debitore dello stato (γράφεισθαι τὸν ὀφελόντα)».

⁷⁵ Vd. IG I³ 102, ll. 16-17; cfr. Aristot. *Atē. Pol.* 26,4. Sul rapporto tra la definizione formale della cittadinanza operata da Clistene e le pratiche di registrazione dei *politai* vd. in generale Manville 1997, p. 185 ss. Sul ruolo dei *lexiarchika grammateia* come «archivio di riferimento» per il reclutamento militare e l'amministrazione finanziaria e fiscale di Atene vd. Faraguna 1997 (p. 14 ss.) e 2003 (a) (pp. 104-107); cfr. anche la nota seguente. Per l'ipotesi di un *katalogos* centralizzato degli opliti, forse custodito nello *Strategeion* e forse composto di quarantadue registri separati, in corrispondenza delle diverse classi di età, e organizzati per tribù, vd. Fischer 2003, pp. 247-248.

⁷⁶ Per le ca. 150 tessere di Camarina vd. Cordano 1996 (pp. 84-85) e 2001 (pp. 92-93); per l'idea che funzione originaria delle tabelle fosse la certificazione d'archivio del pagamento di un *ekklesiastikon* ai cittadini vd. Manganaro 1995, pp. 101-102; per le ca. 500 tabelle di Stira vd. IG XII 9, 56 + *Addit.*, 176, con Masson 1992; per il significato della collocazione in area sacra vd. Murray 1997, pp. 498-501.

⁷⁷ Vd. rispettivamente Cordano 2001, pp. 86-89, e Plut. *Nic.* 14,6-7, con Fischer 2003, pp. 245, 247 (sulle liste i Siracusani minacciati di guerra fecero l'ispezione [ἐξέτασις], per compilare un *katalogos* aggiornato degli abili alle armi).

tezza dell'iscrizione ai ruoli civici indicato da Aristotele) o gli uffici dei magistrati cittadini, confluivano le liste di quanti erano interessati dalla applicazione dei diversi diritti o doveri comportati dalla *politeia* o dal riconoscimento di uno *status* che vi si rapportava. Non sarà un caso se in Atene dal secondo quarto del secolo appare definito anche il ruolo dei meteci, iscritti ai demi di residenza ma anche raccolti da un catalogo generale presso il polemarco, connesso con la esazione del *metoikion*, o quello dei prosseni, che secondo decreti della seconda metà del secolo dovevano essere oggetto dell'ἀναγράφειν, o γράφειν, come tali sia su stele di pietra sull'Acropoli, sia ἐν τοῖ βουλευτερίοι ἐν σανίδι / ἐς σανίδα (in altro settore stava naturalmente il rispettivo decreto di riconoscimento del titolo)⁷⁸.

Allo stesso modo, non sorprende il ritrovare dai primi del secolo forme di registrazione dei beneficiari di lottizzazioni, o di assegnazioni di terreni a vario titolo, per le quali il rapporto con l'iscrizione nei diversi ruoli civici era naturalmente imprescindibile: significativa della articolazione del controllo e delle trascrizioni è la legge di Himera sulla assegnazione di terra, pubblicata appunto dalle fratrie locali, con chiara evidenziazione del nesso esercizio della memoria-scrittura, applicato alla redazione degli elenchi dei nuovi coloni⁷⁹. Né mancano altre attestazioni, più o meno dirette, di registrazioni ufficiali e controllate di titolari o gestori di lotti pertinenti a comunità civiche, variamente conservate nel *demosion*, l'ambito pubblico. Quel rapporto con la tenuta e l'aggiornamento di catasti (non a caso, a quanto sembra, organizzati su base personale) e con la registrazione della situazione patrimoniale e censuale delle varie categorie di abitanti delle *poleis* ai fini dell'imposizione fiscale, che solo di recen-

⁷⁸ Per la prima categoria vd. Manville 1997, pp. 206-207, 216-217; per la seconda vd. IG I³ 56, 155, 165 *Addit.*, con Georgoudi 1988, p. 234 n. 37, e Pritchett 1996, pp. 26-27 (troppo cauti nel sostenere la «probabilità» che liste di prosseni fossero conservate nel *bouleuterion*; nulla naturalmente si può dire sulla loro organizzazione, che altrove e in epoche successive è sulla pietra in parte cronologica in parte geografica; per l'esistenza di liste di prosseni negli archivi delle *poleis* vd. Gschnitzer 1973, pp. 694-705, e Faraguna c.s.).

⁷⁹ Per la legge di Himera vd. Brugnone 1997, in part. p. 278 ss., con le note di Lombardo 2001, pp. 79-80 (con pp. 120-121); per il nesso memoria-scrittura vd. in ultimo Faraguna 2003 (a), p. 122, e Faraguna c.s.; per una lettura diversa, che non rileva questo aspetto, vd. Manganaro 2000.

te ha trovato in dottrina la corretta valutazione, diventa allora pressoché scontato⁸⁰.

IL IV SECOLO

Benché non sia corretto fondare considerazioni circa la cura dei Greci per l'organizzazione delle memorie civiche sulla quantità delle testimonianze coeve pervenute, appare difficilmente dubitabile che col IV secolo il mondo delle *poleis* vide incrementarsi il numero dei documenti di interesse pubblico (i soli decreti di Atene fra 403 e 322 ammonterebbero a ca. 30.000) e definirsi le pratiche della loro conservazione. Il caso della città attica si impone naturalmente per la percentuale e la natura delle fonti, ma la qualità delle testimonianze pertinenti ad altre *poleis* e istituti del mondo greco, oltre al fatto dell'esistenza di più di centocinquanta *πολιτεῖαι* ricostruite dalla scuola aristotelica, lascia facilmente intendere una diffusa attenzione consapevole per gli atti relativi alla vita pubblica.

In Atene il ruolo dei magistrati, non buleuti, connessi con l'operare di *boule* ed *ekklesia* mantenne sulla redazione e conservazione dei documenti la sua incidenza determinante. Benché debba essere sottoposto a un'accurata esegesi, è significativo il passo della *Athenaion Politeia* che rileva le funzioni del *γραμματεὺς κατὰ πρυτανίας* (dal 366/365 il segretario annuale), che è responsabile unico degli atti (*τῶν γραμμάτων ἐστὶ κύριος*), custodisce i decreti che vengono emanati (*τὰ ψηφίσματα τὰ γινόμενα φυλάττει*), fa il riscontro anche di tutti gli altri documenti (*τὰλλα πάντα ἀντιγράφεται*) e assiste alle sedute del Consiglio (*παρακάθεται τῇ βουλῇ*); un secondo segretario, incaricato delle leggi (*ἐπὶ τοὺς νόμους*), deve partecipare alle sedute e fare il riscontro di tutte le leggi⁸¹. Inoltre, come che sia

⁸⁰ Per una messa a punto aggiornata del problema delle registrazioni fondiari ad Atene e nel mondo greco vd. Faraguna, rispettivamente 1997 e 2000 (con ampia bibliografia). Per l'esistenza di una regolare imposizione diretta sulla proprietà o sulla produzione agricola nelle *poleis* vd. Gallo 2000; Migeotte 2003, e *infra*.

⁸¹ Aristot. *Ath. Pol.* 54,3-5, con Rhodes 1981, *ad loc.* (“And checks the recording of everything else”, the actual writing probably being done by a *δημόσιος*); Alessandri 1982, p. 20 ss.; Sickinger 1999, p. 47; Sickinger 2002, p. 150 (con accentuazione dell'aspetto scritto della procedura).

da intendere la qualifica in rapporto alle funzioni attribuite al segretario della pritanìa, dal 343/342 a.C. è attestato epigraficamente un *γραμματεὺς ἐπὶ ψηφίσματα*⁸². Si tratta in sostanza di quello *staff* di persone che nel decreto del 353/352 relativo all'inventario straordinario dei tesori conservati nella *Chalkotheke* figura come ὁ γραμματεὺς ὁ κατὰ πρυτανείαν καὶ οἱ ἄλλοι γραμματεῖς οἱ ἐπὶ τοῖς δημοσίοις γράμμασιν, i quali nel *bouleuterion*, al cospetto della *boule*, devono fare il riscontro, ἀντιγράφεσθαι, dell'inventario effettuato dal *demosios* incaricato dell'archivio del Consiglio con gli inventari precedenti, o con i documenti connessi con i vari donativi (peraltro all'apparenza smarriti e da recuperare come ἀντίγραφα dalle liste sulle stele esposte, per cura del γραμματεὺς τῆς βουλῆς)⁸³. Se la molteplicità dei luoghi di conservazione dei documenti di interesse pubblico permaneva in rapporto alle articolazioni della vita pubblica, sembra essersi allora definito il controllo dell'istituto principale dello Stato su di essa, per la cui gestione esso «collaborava» con le altre magistrature⁸⁴. Significativo – una volta depurato di alcuni fraintendimenti – è il passo aristotelico che assegna al presidente dei pritani la custodia del sigillo pubblico e delle chiavi dei santuari, nei quali «sono contenuti i tesori e documenti civici (τὰ χρήματ' ἐστὶν καὶ γράμματα τῆ πόλει)»⁸⁵. E altrettanto indicative sono le procedu-

⁸² Vd. Alessandrì 1982, p. 22 con nn. 32-34.

⁸³ Vd. IG II² 120, ll. 13-17 e 26-28. Il senso di «fare la copia» attribuito ad ἀντιγράφεσθαι (non ἀντιγράφειν!) sia nel passo della *Athenaion Politeia* sia nel testo epigrafico non coglie la specificità dell'incarico, proprio in rapporto al ruolo di gestione e conservazione dei documenti che si vuole riconoscere ai *grammateis* (vd. ad esempio Sickinger 1999, pp. 125-126, 143, 244). In questa prospettiva occorre valutare pure la figura dell'ἀντιγραφεύς della *boule* attestato agli inizi del secolo e negli anni '30, dopo un periodo di abolizione.

⁸⁴ Esplicito è Aristot. *Ath. Pol.* 47,1: [il Consiglio] συνδιοικεῖ δὲ καὶ ταῖς ἄλλαις ἀρχαῖς τὰ πλεῖστα.

⁸⁵ Aristot. *Ath. Pol.* 44,1. Il condizionamento più forte nella interpretazione del dato deriva dalla integrazione (τὰ γράμματα) effettuata nell'edizione Kaibel-Wilamowitz del 1893 sulla base di voci lessicografiche (vd. Poll. VIII 96); accettata unanimemente (pur con qualche dubbio, come in Rhodes 1981, p. 554), essa ha comportato la conclusione che fra gli *hiera* fosse compreso il Metroon (vd. ad esempio Sickinger 1999, p. 242 n. 2) e che i *grammata* consistessero in documentazione di interesse pubblico di carattere più generale di quella riguardante il santuario specifico (vd. ad esempio Georgoudi 1988, p. 229); entrambe le conclusioni hanno naturalmente una componente di verità, ma le premesse del ragionamento (che dovette in parte essere quello degli stessi lessicografi) vanno rovesciate.

re per la gestione dei beni dello Stato attribuite dalla stessa fonte ai *poletai*, i magistrati incaricati della cura dei contratti pubblici, della concessione delle miniere, della vendita dei beni dei condannati, o al *basileus*, responsabile degli affitti dei terreni sacri: se è lecito pensare che nelle rispettive sedi figurassero – da tempo – gli inventari aggiornati dei beni di pertinenza della *polis*, i testi delle disposizioni generali (συγγραφαί) circa le operazioni di affitto o vendita, quelli dei singoli contratti (con validità per un anno, per tre, sette, dieci, venti), gli scadenziari (in base alla pritanìa), la contabilità interna e la rendicontazione delle operazioni, organizzate secondo il calendario religioso e civile, resta il fatto che è ora indicato esplicitamente che alla *boule* si dovevano trasmettere svariati λελευκωμένα γραμματεῖα, quelli con la registrazione (ἀναγραφή) del nome dell'appaltatore della riscossione delle tasse e l'ammontare pattuito e quelli con i nomi dei debitori dello Stato, ripartiti secondo le pritanie di scadenza dei versamenti, che venivano affidati allo schiavo incaricato dell'archivio del *bouleuterion* e collocati sui già citati *epistylia*. Alle rispettive scadenze, avvenuto il pagamento, la cancellazione dei nomi spettava agli esattori di Stato alla presenza della *boule*, e le tavolette erano restituite allo schiavo pubblico (questo non significa la eliminazione della rimanente documentazione). Al caso, i *grammateia* recavano la iscrizione a ruolo (ἐγγραφή) dei morosi, debitori del doppio⁸⁶.

Sono le procedure delle cause, che prevedevano il ricorso alle leggi e ai decreti in vigore e il deposito della loro «copia» scritta fra gli atti in fase istruttoria, a trasmetterci ampia testimonianza della situazione archivistica ateniese nel IV secolo. Molta parte della documentazione necessaria si poteva reperire nel Metroon, per farne copia su *σανίδια*; il recupero era facilitato dalle forme di catalogazione (che, presumibilmente dalla fine del V sec., avevano tratto adeguato

⁸⁶ Vd. Aristot. *Ath. Pol.* 47, con Georgoudi 1988, pp. 229-230; Hallof 1990; Faraguna 1997, pp. 12-13 con n. 20; Faraguna 1999, pp. 90-96 (con bibliografia); Faraguna c.s. Per una raccolta sistematica delle versioni epigrafiche dei documenti connessi con l'attività dei poleti vd. Langdon 1991, p. 57 ss. (P1 ss.); naturalmente semplicistico è ritenere che l'incisione avesse lo scopo di liberare i poleti dal «disturbo» di dover consultare i documenti d'archivio (Langdon 1991, p. 61; vd. anche Boffo 1995, pp. 119-120). Rileva correttamente il rapporto formale tra la *mise en texte* dei rendiconti del 414/413 (IG I³ 430 a) e la scrittura su papiro Del Corso 2002, p. 184 (per casi analoghi, in rapporto a rendiconti ed elenchi di nomi, vd. p. 185).

vantaggio dalla equiparazione del calendario civile con quello arcontale, decorrenti entrambi dal 1° di Ecatombeone), così che l'ex-*grammateus* Eschine – offrendo un'importante conferma alle ipotesi di classificazione interna sopra proposte – poteva dichiarare che gli Ateniesi custodivano «per sempre negli atti pubblici la data, il testo dei decreti e il nome di quanti misero ai voti (καὶ ... τοὺς χρόνους καὶ τὰ ψηφίσματα καὶ τοὺς ἐπιψηφίσαντας ἐν τοῖς δημοσίοις γράμμασι τὸν ἅπαντα χρόνον φυλάττετε)», una data fatta di arconte, mese, giorno, assemblea⁸⁷. Perciò nel 330 il medesimo oratore era in grado di segnalare che «nel Metroon adiacente al *bouleuterion* è possibile vedere (il decreto che aveva conferito) la ricompensa a quanti avevano riportato indietro da File il *demos* in esilio» nel 403 e alla fine del secolo era previsto che lo schiavo pubblico del Metroon fosse in grado di consegnare al segretario del Consiglio il decreto che tempo prima aveva stabilito la *isoteleia* per un personaggio⁸⁸. Eguale reperibilità avevano anche i *nomoi* conservati nell'archivio principale, che è lecito supporre fossero classificati sia per data di decorrenza della validità, sia per le categorie indicate da Demostene come oggetto dell'esame sistematico del *demos* ogni anno e riflesse dalla organizzazione delle sezioni della seconda parte dell'*Athenaion Politeia* aristotelica: quelli βουλευτικοί, relativi alla *boule*, quelli κοινοί, relativi all'insieme delle magistrature, quelli οἱ κεῖνται τοῖς ἐννέα ἄρχουσιν, relativi agli arconti, quelli τῶν ἄλλων ἀρχῶν, relativi agli altri magistrati, a loro volta ripartiti per singola ἀρχή⁸⁹. Era sul materiale accumulato – magari riprodotto in ἀντίγραφον – che dovevano lavorare i promotori di leggi che emendavano, recuperandoli, vecchi *nomoi*, e che effettuavano i loro controlli i tesmoteti, quando

⁸⁷ Per il Metroon come luogo di conservazione di leggi vd. Lyc. *In Leocr.* [I] 66; [Demosth.] *In Aristog.* I [XXV] 98; Harpocr. *s.v.* Μητροῶν; cfr. anche Phot. *s.v.* Μητροῶν. Per l'uso di *sanidia* vd. Aeschin. *In Ctesiph.* [III] 200-201. Per la catalogazione vd. Aeschin. *De legat.* [II] 89 (cfr. 91, 92), e *In Ctesiph.* [III] 24, 75; per una trattazione di sintesi vd. Sickinger 1999, p. 150 ss.; vd. anche West 1989, e Hansen 1993.

⁸⁸ Vd. rispettivamente Aeschin. *In Ctesiph.* [III] 187 e IG II² 583, ll. 5-7 (le integrazioni sono altamente probabili; vd. Sickinger 1999, p. 119). Per la classificazione dei decreti nel Metroon del IV secolo vd. Sickinger 1999, p. 152 ss.

⁸⁹ Dalla fine del secolo precedente al *grammateus* del Consiglio spettava il compito di indicare la data di decorrenza delle leggi; vd. Sickinger 1999, p. 117. Il passo demostenico in oggetto è *In Timocr.* [XXIV] 20; per il carattere archivistico della classificazione vd. Sickinger 1999, pp. 149-150.

presentavano all'esame del *demos* il risultato della loro indagine sulla liceità dei νόμοι ἀναγεγραμμένοι durante l'anno rispetto al complesso delle leggi preesistenti (senza che ciò comportasse la eliminazione fisica dei provvedimenti superati)⁹⁰.

Alle leggi conservate per iscritto giuravano di attenersi gli organismi o i magistrati giudicanti non solo in Atene, ma anche presso l'Anfizionia delfica, stando al regolamento di essa ratificato dalla *polis* attica nel 380 che riportava il giuramento degli ieromnemoni. Non sarà allora privo di interesse ricordare che i medesimi magistrati, dalle molteplici competenze, disponevano di robuste casse, ζύγαστρα, probabilmente dotate di serratura, e di «preposti alle casse», ἐπι τοῖς ζυγάστροις, e che Fozio si preoccupava di precisare che «a Delfi l'archivio si chiama "cassa" (παρὰ Δελφοῖς ... ζύγαστρον καλεῖται τὸ γραμματοφυλάκιον)»⁹¹. Persino nella Sparta tradizionalmente ritenuta praticare la trasmissione orale delle leggi nel IV secolo se ne trascrivevano almeno alcune, se è vero che l'oratore Licurgo era in grado di citarne una⁹².

Anche dalle procedure giudiziarie variamente attestate per il mondo greco ricaviamo conferma dell'esistenza di forme di registrazione e conservazione di documenti gestite e controllate dall'autorità pubblica. Dal medesimo regolamento delfico apprendiamo ad esempio che i segretari degli ieromnemoni si dovevano impegnare a redigere le liste dei beni da sottoporre a confisca (ἀπογράφειν) loro indicati dai magistrati, secondo una procedura che andava ben oltre la di-

⁹⁰ Per le procedure di *nomothesia* vd. Demosth. *In Lept.* [XX] 93; *In Timocr.* [XXIV] 33; Aesch. *In Ctesiph.* [III] 38-39 (dove occorre rilevare il riferimento alla ἀκριβεία per un esame definito nei termini dell'ἔξετασμός, l'«inventario» speciale; vd. Sickinger 2002, pp. 155 s., 167-169); per gli effetti sullo stato degli archivi ateniesi vd. Sickinger 1999, p. 151, e Sickinger 2002, p. 150.

⁹¹ Per il giuramento dei *dikastai* ateniesi vd. CID I 10, pp. 104-105; per il giuramento degli ieromnemoni a Delfi vd. CID I 10 (= CID IV 1), ll. 3-9, con Sánchez 2001, pp. 161-162; per i riferimenti alle loro casse vd. CID II 109 A (322 a.C.), ll. 13-14; 110 (321/320), ll. 33-34; 113 (s.d.), ll. 20-21 (le lacune lasciano incertezza circa il loro numero), e Phot. *s.v.* ζύγαστρον; vd. Lefèvre 1998, pp. 214 («des archives de l'Organisation internationale devaient être considérables et soigneusement conservées, car touchant le plus souvent à des questions religieuses») e 215 (l'organizzazione materiale sembra essere stata per Pitiadi); vd. anche *supra*, n. 28, e *infra*.

⁹² Lyc. *In Leocr.* [I] 129; il luogo viene naturalmente rilevato da Millender 2001, p. 135, a sostegno dell'idea dell'esistenza di leggi scritte a Sparta: «it is possible that these laws, too, appeared in writing at least by the middle of the fifth century».

menzione orale⁹³. Dal già ricordato passo del VI libro della *Politica* aristotelica riferito alle magistrature ἀναγκαῖαι apprendiamo che gli atti introduttivi dei processi e le sentenze dei tribunali (probabilmente connessi con cause private legate alle transazioni immobiliari) erano depositati presso funzionari pubblici dagli svariati nomi, alcuni dei quali – ἱερομνήμονες, μνήμονες – sono per noi particolarmente evocativi⁹⁴.

Se la specificità del sistema giuridico attico comporta l'assenza in Atene e nelle zone di sua influenza di quel luogo pubblico istituzionalizzato di conservazione e garanzia degli atti privati che altrove, specialmente in area microasiatica e in età ellenistica e romana, si chiamerà χρεωφυλάκιον (altra cosa sono naturalmente i depositi presso magistrati a titolo grazioso), dalla metà circa del secolo la pratica figura diffusa nel mondo greco per testamenti e donazioni *mortis causa*, e documentata per altri tipi di atti. Tra le indicazioni esplicite, basterà ricordare il caso di Arcesine di Amorgo, nella quale per i primi decenni del secolo è attestato un χρεωφυλάκιον per la registrazione dei contratti privati, o quello di Chio, in cui una legge attestata dall'*Economico* pseudoaristotelico per la metà circa del secolo prescriveva che si dovesse far denuncia dei debiti presso il registro pubblico (ἀπογράφεσθαι τὰ χρέα εἰς τὸ δημόσιον)⁹⁵. Tra le attestazioni riflesse, occorre segnalare la documentazione epigrafica di Camarina in Sicilia e di svariate località della penisola calcidica, che studi recenti hanno correttamente definito nel rapporto con il controllo pubblico delle operazioni regolate da contratti e con la conservazione dei documenti. Nel primo caso, l'insieme dei testi trascritti su laminette plumbee è databile forse alla fine del secolo, ma è probabile espressione di pratiche di controllo dello stato patrimoniale nella *polis* risalenti almeno all'età timoleonteica. Si tratta delle copie destinate d'ufficio alle parti interessate di contratti di vendita immo-

⁹³ Vd. CID I 10 (= CID IV 1), ll. 9-10, con un'interpretazione troppo generale dell'*apographein*; per il senso specifico nella procedura ateniese vd. Faraguna 1997, pp. 23-24. Sulle funzioni del segretario in oggetto – «en quelque sorte garant des écrits sacrés» – vd. Lefèvre 1998, pp. 214-215.

⁹⁴ Vd. Aristot. *Pol.* 1321b34-40 [VI 8], con Maffi 1988 (a), p. 191 ss., e Lanni 2004, p. 165 (con qualche contraddizione) Per altri documenti conservati dai magistrati in oggetto vd. *infra*.

⁹⁵ In generale, vd. Gernet 1964, pp. 228-229; Maffi 1988 (a) pp. 205-209. Per il caso di Arcesine di Amorgo vd. IG XII 7, 3, 33 ss., e Asheri 1969, pp. 21-22, VII; per quello di Chio vd. [Aristot.] *Oec.* II 2,12 (1347b35-36), e Asheri 1969, pp. 33-35, XIV.

biliare che vedevano coinvolti, almeno in alcuni casi, dei συναλλακτῆρες, «redattori di contratti». È difficile non connettere l'insieme con una forma di registrazione pubblica, probabilmente parallela alla pratica della testimonianza orale e del deposito del *synallagma* presso un privato⁹⁶. Anche nel secondo caso, riconducibile alla prima metà del secolo, le epigrafi si configurano come la versione privata, incompleta, delle *syggraphai* affidate a garanti, redatta con uno stile che riconduce a quello caratteristico dei registri delle vendite attestati, elencando natura della transazione (vendita o prestito), data (anno e mese), nominativi degli interessati ed eventuale titolo alla proprietà, descrizione dell'oggetto dell'operazione, garanti, testimoni e prezzi, che in alcuni casi sono comprensivi di una tassa di registro⁹⁷. D'altro canto il passo della *Politica* aristotelica summenzionato attribuiva la registrazione di riscontro (ἀναγράφεσθαι) di τὰ ἴδια συμβόλαια/συναλλάγματα alla responsabilità dei magistrati «indispensabili» e un altrettanto noto luogo delle *Leggi* di Teofrasto – che a questo punto non è più necessario sottrarre al riscontro della realtà e riferire soltanto alla situazione delle *poleis* d'Asia Minore – elencava nella casistica delle forme di pubblicità delle vendite la ἀναγραφή τῶν κτημάτων καὶ συμβολαίων (la «registrazione dello stato delle proprietà e dei contratti relativi alle alienazioni di esse») ⁹⁸. Molte *poleis*, forse la maggior parte, naturalmente interessate al corretto svolgimento dei rapporti sociali e delle operazioni fiscali, avevano dunque perfezionato la pratica del controllo delle relazioni contrattuali private, affidando a propri magistrati il compito di una registrazione che tenesse memoria almeno della cronologia degli atti di compravendita, dei nominativi delle parti e dell'oggetto della transazione, descritto nei suoi elementi identificativi. Naturale conseguenza di ciò era la tenuta ufficiale di registri fondiari, nei quali la descrizione delle parcelle si rapportava di volta in volta ai passaggi di

⁹⁶ Vd. SEG XXXIX (1989), nrr. 996-1002; Mattioli 1995, pp. 229-234; Manganaro 1997, pp. 307-310, nrr. 1-2; Cordano 1997, pp. 355-363 (*ad* SEG XXXIX [1989], nrr. 1009-1012); Faraguna 2000 (§ 7) e 2003 (a) (pp. 113-116).

⁹⁷ Per l'elenco aggiornato delle testimonianze e la discussione contestuale vd. Faraguna 2000 (§ 8) e 2003 (a) (pp. 116-118).

⁹⁸ Vd. rispettivamente Aristot. *Pol.* 1321b34-40 [VI 8], con 1322b34, e Theophr. F 650 Fortenbaugh: per un'analisi di dettaglio vd. Faraguna 2000 (§ 3) e 2003 (a) (p. 101 ss.; per l'incertezza sull'aderenza alla realtà dell'istituto vd. p. 103); per l'idea del riferimento del passo teofrasteo alla situazione microasiatica vd. Corsaro 1984, p. 453.

proprietà e ai nominativi dei possessori (che intervenissero fattori di turbamento nella registrazione è problema che investe da un lato le dinamiche sociali delle varie località, dall'altro l'onestà e l'efficienza dei funzionari incaricati; le verifiche degli *boroi* fatte sul terreno, piuttosto che a una imprecisione o sommarietà di fondo delle registrazioni catastali, in alcune circostanze attengono alla natura dei rapporti fra *politai* e beni fondiari della città o di divinità e alle pratiche della esibizione «narrata» delle operazioni pubbliche di inventariazione di oggetti dello Stato). Se i casi ricordati dall'autore dell'*Economico* pseudoaristotelico appartengono pur sempre a una raccolta di stratagemmi finanziari, l'esempio della cleruchia ateniese di Potidea, che prescriveva a tutti di «denunciare le proprietà (ἀπογράφειν τὰς οὐσίας)», demo per demo (dunque su base personale), ai fini del pagamento della *eisphora* richiama una pratica che in Attica era ben sperimentata. Basterà ricordare il fatto della valutazione generale della *chora* ateniese effettuata nel 378/377 al medesimo scopo e le clausole di due contratti d'affitto della seconda metà del secolo, che collegano esplicitamente l'estimo fondiario con la quota di *eisphora* da pagare⁹⁹. Quanto all'ordinaria amministrazione, appare ovvio concludere che la corretta descrizione della situazione fondiaria era condizione per una adeguata imposizione diretta ordinaria sulla proprietà o sulla produzione agricole, come s'è visto un aspetto della vita della *polis* più comune di quanto non si ritenga. Quando Mende in Calcidica sceglieva di registrare (ἀναγράφειν) i proprietari di immobili come debitori pubblici fiscalmente utili in caso di necessità, invece di riscuotere regolarmente imposte su terre e case, optava chiaramente fra sistemi praticati per la gestione controllata del territorio e delle sue risorse¹⁰⁰.

Lo stretto legame fra proprietà della terra e cittadinanza diventava ulteriore stimolo per la cura della correttezza nella iscrizione dei ruoli civici, già condizione imprescindibile per lo svolgimento legale delle operazioni e delle funzioni politiche (si pensi al caso ateniese della istituzione, all'inizio del secolo, del rimborso per la partecipazio-

⁹⁹ Per il caso di Potidea vd. [Aristot.] *Oec.* II 2,5 (1347a18-24), con Faraguna 2000, § 2; per gli esempi attici vd. rispettivamente *Pol.* II 62,6-7 e IG II-III² 2496, 2498. Vd. anche Corsaro 1984, p. 460.

¹⁰⁰ Vd. [Aristot.] *Oec.* II 2,21 (1350a6-11), con Faraguna 2000, § 2; Gallo 2000, p. 31; Migeotte 2003, pp. 300-301.

zione all'*ekklesia*, che prevedeva la verifica degli aventi diritto su liste aggiornate)¹⁰¹. Il fatto che la regolarità delle iscrizioni potesse venire compromessa dalla onestà dei responsabili (come quel demarco che aveva «perso» il *lexiarchikon grammateion* o quel fratero «persuaso» a inserire illegittimamente una persona nel *phraterikon grammateion*) o che la prassi amministrativa e giudiziaria facesse ancora largo uso di dichiarazione, giuramento e testimonianza orali non osta né alla esistenza sistematica dei registri né alla loro funzionalità in rapporto agli istituti e alle operazioni che li producevano. Per Atene ne è singolare dimostrazione un *dossier* epigrafico di tre decreti, che coprono il periodo 396/395 - anni '60, emanati da una fratria che, al seguito di precedenti *psephismata* e di una «legge» specifica, perfezionava le procedure per l'iscrizione legittima – la ἐγγραφή – nel registro dei frateri, sinora l'unica testimonianza diretta a noi pervenuta al riguardo. Alla menzione dei sacrifici e delle testimonianze giurate si uniscono, come cosa ovvia, quella dei registri nominativi della comunità dei frateri in cui iscrivere i ragazzi giudicati idonei (τὰ κοινὰ γραμματεῖα, una definizione che per altre unità civiche valeva per l'insieme dei documenti di pertinenza, l'archivio), e quella di un registro in doppio esemplare (τὸ γραμματεῖον e τὸ ἀντίγραφον), dal quale cancellare i nomi di quanti erano stati iscritti illegittimamente nei tempi travagliati della guerra del Peloponneso e negli anni immediatamente successivi, in conformità con una particolare «legge» interna sullo scrutinio che aveva portato i suoi promotori, i *Demotionidai*, a detenere un esemplare della lista (il «principale» per il contesto specifico del decreto, non necessariamente il *phraterikon grammateion*, se, come pare, il νόμος riguardava una sola categoria di persone iscritte)¹⁰². E se le pratiche di conservazione presso le varie entità dello Stato ateniese erano, com'è da credere,

¹⁰¹ Per il rapporto fra il πίναξ ἐκκλησιαστικός ([Demosth.] *In Leocr.* [XLIV] 35), parallelo al *lexiarchikon grammateion* e tenuto dal demarco, e l'istituto del μισθὸς ἐκκλησιαστικός vd. Faraguna 1997, pp. 14-15.

¹⁰² Vd. IG II² 1237; per uno studio di dettaglio, ma con imprecisioni, vd. Hedrick Jr. 1990. Per i κοινὰ γραμματεῖα come l'archivio del demo di Alimunte, nel quale riporre anche il decreto che ne riferisce, vd. SEG II (1924), nr. 7, ll. 18-21. Non è questa la sede per entrare nella *vexata quaestio* circa l'identificazione della fratria e il suo rapporto con gli organismi definiti come *oikos* dei Decelei e Demotionidi (cfr. Lambert 1993, pp. 95-141; Rhodes 1997, con Lambert 1999, e Jones 1999, pp. 195-220), se non per avvertire contro letture troppo formalistiche del *dossier*.

simili, occorrerà immaginare l'inserimento degli atti nella «cassa», forse l'unica, della comunità (ἐμβάλλειν ἐς τὴν κιβωτόν), come, in seguito al decreto locale del 367/366, dovevano fare ogni mese demarchi e tesorieri del demo di Halai Aixonides per i rendiconti di entrate e uscite, ai fini della resa di conto annuale¹⁰³.

Neppure l'incisione su pietra degli elenchi dei neocittadini, col suo evidente valore di esibizione «per l'eternità» di un diritto concesso, deve far dimenticare o svalutare l'insieme delle operazioni che accompagnavano la versione epigrafica. Un caso significativo e singolare, perché sembra rovesciare l'ordine consueto delle pratiche di trascrizione anagrafica, riguarda le operazioni di simpolitia effettuate prima del 385, o poco dopo il 370, in Arcadia, da Mantinea e da Helisson, tra le più antiche (se non le prime) sinora attestate. L'accordo, nella versione iscritta a Mantinea, stabiliva che tutti gli *Helis-saioi* dovevano «denunciarsi (ἀπυγράψασθαι) presso gli epimeleti col nome paterno, secondo l'età, entro dieci giorni da quando siano arrivati gli incisori (ἰν δέκ' ἀμέραις ἅμην οἱ σταλογράφοι μόλωνσι); (i nomi del)le persone denunciate si trasferiscano a Mantinea e li trasmettano ai *thesmotaaroi* sotto il damiurgo Nikes e i *thesmotaaroi* dopo averli (tra)scritti su tavolette imbiancate li espon-gano presso il *bouleuterion*», dove sarebbero restati a disposizione per eventuali contestazioni, possibili sino all'anno seguente¹⁰⁴. La procedura indicata non prevedeva che la validità giuridica dell'operazione e la memoria dell'ampliamento dei ruoli civici si esaurissero nella incisione della lista di nomi (che poteva essere corretta da rivendicazioni successive, e perciò non costituiva «il primo atto amministrativo e archivistico necessario», ma atteneva ad altre considerazioni). Un ruolo fondamentale era naturalmente rivestito dai *thesmotaaroi*, quegli «incaricati delle leggi» che altrove erano chiamati θε-

¹⁰³ Vd. IG II² 1174, ll. 4-7 (le lacune del testo sono integrabili con sicurezza).

¹⁰⁴ Vd. Thür - Taeuber 1994, nr. 9, pp. 98-111 (che finiscono col negare agli *stalographoi* la funzione indicata dal nome; non meno persuasiva è l'idea di L. Dubois, *Bull. Epigr.* [1988], nr. 621, che essi fossero «des graveurs de la stèle jumelle de celle-ci»). La citazione che segue è da Bertrand 1999, p. 112. Giustamente Faraguna c.s. suggerisce che, delle quattro copie prodotte del documento, due fossero destinate ai rispettivi archivi delle due città. Per attestazioni successive delle operazioni di simpolitia vd. *infra* (un caso analogo di incisione delle liste civiche contestualmente alle operazioni di registrazione ricorre a Smirna, a seguito dell'immissione dei Magnesi al Sipilo).

σμοφύλακες ο θεσμοθέται e svolgevano un'articolata attività di gestione e di conservazione dei documenti anche in rapporto alle pratiche di registrazione e giudizio dei neocittadini ¹⁰⁵.

Come s'è visto a proposito dei vari magistrati ateniesi con compiti o responsabilità finanziari, l'attività amministrativo-contabile continuava a prevedere la conservazione dei documenti, in funzione delle svariate esigenze di *poleis* e istituti impegnati in ambiti più o meno ampi e complessi e in rapporto alla articolazione delle diverse strutture e alle loro specifiche esigenze di registrazione. Per Atene, al di là di quanto già osservato a proposito delle operazioni connesse con l'inventario degli oggetti contenuti nella *Chalkotheke*, nel 353/352, o di quelle legate all'attività dei poleti, occorre rilevare una legge menzionata da Eschine a proposito delle pratiche di rendicontazione dei magistrati, che nel IV secolo sembrano essere state modificate rispetto all'epoca precedente. Quei λόγοι, sempre organizzati per mese civile, che Aristotele dice dover esser consegnati ai revisori appositi ogni pritanìa, li si doveva «iscrivere (ἐγγράφειν)» presso il segretario e i logisti. Il ruolo di controllo spettante alla *boule*, per il tramite dei revisori mensili (anch'essi «logisti») estratti a sorte dal suo insieme, e le funzioni di tutela del materiale di interesse pubblico trattato dal Consiglio, esercitate dal suo segretario, lasciano pochi dubbi circa il primo luogo di «iscrizione» dei documenti contabili cui si fa riferimento, quel Metroon che dal secolo successivo figurerà come il loro deposito; l'altra iscrizione avveniva, come è facile immaginare, mediante la consegna presso l'ufficio dei revisori annuali. Quanto ai tempi di conservazione, sembra ragionevole connetterli con il periodo legale previsto per il controllo, trenta giorni, e con gli eventuali sviluppi giudiziari, ma anche col significato che almeno alcuni dei rendiconti contabili avevano in termini di ideologia civica, e dunque prevedere periodi più lunghi, o differenziati ¹⁰⁶.

¹⁰⁵ Per il caso di Atene, dal IV secolo, vd. Aristot. *Ath. Pol.* 59,3, dove tra le cause introdotte nei tribunali dai tesmoteti figurano anche gli appelli di quanti sono stati respinti dai demoti e, per il III secolo, ad esempio IG II² 646, l. 48, e 652, l. 32; per *thesmophylakes* impegnati a Iulide di Ceo a registrare neocittadini da Istiea nel IV secolo vd. IG XII 5, 594 (a Istiea l'operazione corrispondente la svolgono gli strateghi).

¹⁰⁶ Per l'inventario della *Chalkotheke* e per le operazioni dei poleti vd. *supra*; per la legge ricordata da Eschine vd. *In Ctesiph.* [III] 14-15, 20 (cfr. 22); per la descrizione delle operazioni di revisione vd. Aristot. *Ath. Pol.* 48,2-5 e 54; vd. anche la sintesi di Sickingher 1999, pp. 122-127.

Al di fuori di Atene le attestazioni sono scarse, ma significative. A Delfi, anche i naopi incaricati della ricostruzione del santuario dopo il 373 e il loro impiegato che fungeva da segretario, il *γραμματιστής*, affidavano ai loro *ἐπι τοῖς ζυγαστροῖς* le casse in cui collocavano i *πίνακες* con la contabilità periodica e che, alla verifica della effettuazione dei lavori, facevano temporaneamente trasportare dalla loro sede al cantiere. La conservazione delle note era probabilmente legata alla durata delle operazioni contabili; fu il protrarsi dei lavori edilizi (sino agli anni '20 ca.) che garantì ad alcune di esse una vita più lunga: ne è esempio il conto del credito aperto ai naopi dalla città di Delfi almeno dal 366, conservato sia dai funzionari che dalla città, che lo considerò definitivamente chiuso soltanto verso il 310. È comunque facile concludere dalla versione epigrafica degli svariati conti delfici che la complessa amministrazione e gestione finanziaria del santuario e dei relativi fondi ordinari e straordinari (contributi, offerte, risarcimenti, multe, affitti, conti in transito ecc.), condotta mediante ieromnemoni, tesoriere, pritani, loro segretari o loro commissioni e delegazioni, avesse in generale la sua articolata e attenta vita d'archivio nelle «casse»¹⁰⁷.

¹⁰⁷ Per gli archivi connessi con la ricostruzione del santuario di Delfi vd. CID II 34, I, l. 50 (*ζυγαστρον ἐν ᾧ τοὶ πίνακες*), 46 A, ll. 8-9; 49 C, ll. 8-9; 50, II, ll. 7-8 ecc.; per i «preposti alle casse» vd. *ibid.*, 32, l. 39; per il Conto del Credito ai naopi vd. CID II 31 e 32; per un'analisi generale vd. *ibid.*, 43-44; Bousquet 1988 e 1992; Sánchez 2001, pp. 128-152. Benché pertinenti all'epoca seguente (agli anni '70 del III sec. a.C.), meritano rilievo i due decreti degli ieromnemoni a favore di personaggi denunziati reati contro i beni di Apollo CID IV 22 e 25 (con Lefèvre 1998, p. 252): il primo riferisce della condanna del colpevole e della consegna «nella cassa» della registrazione della multa prevista dalla sentenza, citata subito di seguito (ll. 11-13: *Καταγόντων τῶν ἱερομνημόνων, καὶ ὄντος ἐν τῷ ζυγαστρῷ, «Διοπειθῆς ὀφείλων τῷ θεῷ τάλαντα ὀκτώ»,* cui si possono applicare le considerazioni di Thür 1987, p. 480, relativamente ad altri «ὀφείλειν-Texte»: l'espressione sembra elaborata «bei der Redaktion der Texte für die Kassenverwaltung oder gar erst für die Steininschrift»); il secondo riferisce dell'immissione «nella cassetta» da parte dei denunziati dell'entità della multa «Zenone di Soli condannato a diecimila stateri» (ll. 7-8: *ἐνέβαλον εἰς τὸ κιβώτιον «κατάδικον μυρίων στατήρων Ζήωνα Σολέα»*).

L'ETÀ ELLENISTICA

L'epoca per la quale è senz'altro possibile parlare di un uso generale della conservazione organizzata e articolata di atti di pubblico interesse è la ellenistica, che – con la complicità dell'aumentata proporzione dei testi epigrafici – è la più ricca di attestazioni, dirette e indirette. Non è certo un caso che nella licia Tlos figurano i magistrati «che depositano le scritture in cassa (d'archivio, οἱ τὰ γράμματα καταβαλλόμενοι εἰς κιβωτόν)»¹⁰⁸. Da un lato la complessità della macchina civica e istituzionale aveva finito con l'intensificare la produzione di materiale e rafforzare la necessità di organizzarne la conservazione (persino a Sparta dal II sec. l'epigrafia attesta la pratica dello scambio di *antigrapha* di decreti, oltre che l'esistenza di leggi scritte per i prosseni, di magistrature dotate di *grammateis*, di Δογματογράφοι, «redattori di decreti», di ἐπὶ γραφῶν, «addetti ai libri [sacri]»). Dall'altro, il rapporto ufficiale con l'autorità sovrainposta determinava la ulteriore necessità di conservare i documenti che lo definivano e regolavano e, almeno in alcuni casi, obbligava a tener copia delle leggi eventualmente «dispensate» dai sovrani alle singole *poleis* e di quelle ordinanze reali cui tutti, come rilevava Polibio, erano soggetti (senza che ciò risultasse determinante per la «mentalità archivistica» dei Greci, come pure qualcuno ha ritenuto, con svariati percorsi fra l'Oriente achemenide e l'Egitto preellenistico). Un riferimento alla prima condizione, pur nella lacunosità del testo, ci viene fornito dalle disposizioni contenute nel trattato di alleanza fra

¹⁰⁸ Vd. TAM II 548, con Lambrinudakis - Wörrle 1983, p. 346 n. 327. Un riscontro efficace (precisamente perché di ambito privato) alle forme di creazione e gestione dell'«archivio-tipo» di epoca ellenistica è offerto dalle disposizioni testamentarie della terea Epitteta al *koionon* incaricato del culto familiare (IG XII 3, 330, ll. 267-288, con Wittenburg 1990, pp. 109-111): il «sovrintendente» doveva «registrare» (ἐγγράφειν) tutte le operazioni in conformità allo statuto, far «iscrivere» (ἀναγράφειν) statuto e testamento sulla base delle statue dei defunti, farli «scrivere su una tavoletta di legno (ξυλογράφειν ἐς δέλτον)», far fabbricare un «cofanetto (γλωσσόκομον)» in cui porre i documenti dell'associazione (ἐς ὃ ἐμβαλοῦμεν τὰ τοῦ κοινοῦ γράμματα), far eleggere un «archivista (ἀνὴρ γραμματοφύλαξ)», il quale doveva rilevare da lui (παραλαμβάνειν), su quietanza (διὰ λόγου), la tavoletta in questione e la cassa, con «i rotoli contenuti (τὰ ἐν αὐτοῖς βυβλία)», custodirli per tutto il tempo che l'associazione avesse ritenuto e portarli (φέρειν) nelle assemblee; in caso di elezione di un altro archivista, quello uscente doveva passargli le consegne (ἀποδίδωμι) durante un'assemblea, mediante rendicontazione (δι' ἀπολόγου).

Lisimachia e Filippo V, che doveva essere autenticato dalle parti «con i sigilli dello Stato (τοῖς δημοσί[οις] δακτυλίοις)» e collocato «fra i documenti pubblici della città (εἰς τὰ δ[ραμόσια] γράμματα)». Per la seconda condizione, è esplicito il decreto di Egina del 158-144 che onorava il governatore attalide per aver esercitato la giustizia rimandando «alle buone e giuste disposizioni legislative dateci dai re, in conformità alle ordinanze reali registrate nell'archivio civico e alle leggi [della città] (ἐπὶ τὰ καλῶς καὶ δικαίως νενομοθετημένα ἡμῶν ὑπὸ τῶν βασιλέων κατὰ τε τὰ εἰς τὸ δημόσιον κεχρηματισμένα π[ροσ]τάγματα καὶ τοὺς νόμους)»¹⁰⁹. Un'applicazione di questo principio richiamava nel 6 a.C. Augusto, quando, investito da Cnido di una causa per omicidio intentata dalla città contro due coniugi, scriveva alla *polis* risultata perdente nel processo esortandola non solo a ottemperare alla decisione dell'imperatore, ma anche «a conformare ad essa (ὁμολογεῖν)» gli atti che la città conservava fra i documenti pubblici (τὰ ἐν τοῖς δημοσίοις ὑμῶν γράμματα). E il reato più grave commesso a Dime in Acaia nel 144/143 da alcuni esponenti dell'*élite* locale che avevano incendiato e distrutto gli uffici/archivi e gli atti pubblici (τὰ ἀρχεῖα καὶ τὰ δημόσια γράμματα), un caso all'apparenza isolato nel mondo greco sino all'età romana imperiale e comunque da non sopravvalutare, era stato dichiarato dal proconsole romano investito del caso piuttosto l'aver fatto le leggi contrarie alla costituzione (πολιτεία) «data agli Achei dai Romani», operando per il sovvertimento (ἐπὶ καταλύσει) di essa¹¹⁰.

¹⁰⁹ Vd. rispettivamente Bengtson, *Staatsverträge*, III, nr. 459, ll. 3-6; OGIS 329, ll. 13-15 (nella lettura di Gauthier 1993, pp. 41-48). Un caso esemplare delle implicazioni archivistiche della relazione fra *polis* e re è rappresentato dal noto *dossier* di Ereso (Lesbo), che copre un trentennio di vicende costituzionali (Heisserer 1980, pp. 27-78, nr. 2; vd. ora Bencivenni 2003, pp. 55-77, cap. 3). Tale «Konvolut von Rechtstexten» (Koch 2001, p. 169) riproduce o menziona le ordinanze e le lettere reali dettate a partire dal progetto costituzionale di Alessandro nel 334 a.C. fino all'intervento di Antigono Monofthalmo nel 306-302 e i documenti civici – *nomoi*, decreti attuativi e atti giudiziari – determinati dalle ordinanze stesse o sollecitati dagli interventi dei sovrani: se alla città restava la competenza giudiziaria quanto alla procedura penale contro i tiranni, il *damos* doveva agire «in ottemperanza (ἀκούσας)» alle diverse *diagrapbai* di Alessandro. Per ulteriore esemplificazione delle ingerenze reali nella vita civica e degli aspetti documentali connessi vd. Bencivenni 2003, *passim*. Vd. anche *infra*.

¹¹⁰ Vd. rispettivamente *I.v. Knidos*, nr. 34 e SIG³ 684, nella revisione, per certi aspetti fondamentale, di Kallet-Marx 1995 (per il rapporto dell'intera vicenda con il locale problema dei debiti vd. Thornton 2001, pp. 160-172).

La diffusione dell'uso dell'archiviazione per i documenti di interesse pubblico nell'età ellenistica ci è ripetutamente attestata da riferimenti collettivi (che ci esentano da troppo numerosi rimandi). Un decreto della lega ionica del 289/288 in onore di un benefattore di Mileto, esonerato dalle tasse in tutte le città del *koinon*, prescriveva ai membri del Consiglio di riportare ognuno il deliberato nella propria *polis*, affinché restasse registrato in archivio (ὅπως ὑπά[ρχη] ἐν τοῖς δημοσίοις ἀναγεγραμμένα)¹¹¹. È la medesima prospettiva generale illustrata dalle copie milesia e prienese di una ordinanza del governatore romano, dal contenuto non identificabile se non nei termini generali di un richiamo a «leggi» e a «menzogne», inviata probabilmente nel 51/50 a.C. al *koinon* della provincia d'Asia e alle nove *poleis* allora capitali di *conventus*. Le città che la ricevono – insieme a Mileto anche Efeso, Tralles, Alabanda, Milasa, Smirna, Pergamo, Sardi, Adramittio – devono trasmetterla alle comunità più piccole del proprio distretto e curare che *poleis* e *demoi* oltre a farne la copia epigrafica «la depositino nei luoghi pubblici di custodia degli atti giuridici e dei documenti (εἷς τε τὰ δημόσια ἀποθῶνται νομο[φυλά]-κια καὶ χρηματιστήρια)». L'espressione riflette nel linguaggio formale del funzionario romano una realtà consolidata (benché forse non del tutto omogenea) di articolazione delle forme e delle competenze nella conservazione degli atti di interesse pubblico e, probabilmente, degli svariati usi terminologici (l'unico riscontro che possediamo per τὰ δημόσια χρηματιστήρια come archivio cittadino, nel quale si tengono, fra gli altri, documenti che sono dichiarati attestare remissioni di debito fra privati, è nella Colofone tra II e I sec. a.C.; un confronto per il *nomophylakion* come luogo di conservazione di decreti proviene dallo *psephisma* della tessala Gonno di accettazione delle Leucofriene di Magnesia al Meandro nel 208, il quale prescrive di «registrare anche questo decreto fra i documenti civici e di depositarlo nel *nomophylakion* [ἀναγράψαι δὲ καὶ τὸ ψήφισμα τόδε εἰς τὰ κοινὰ γράμματα καὶ ἀνενεγκεῖν εἰς τὸ νομοφυλάκιον]¹¹²). Né

¹¹¹ Vd. SIG³ 368, ll. 17-23 e 26-27; per la versione iscritta di Smirna vd. *I.v. Smyrna*, nr. 577; vd. anche Pugliese Carratelli 1997, p. 76.

¹¹² Vd. rispettivamente Sherk 1969, pp. 272-276, nr. 52 (con Campanile 2004, pp. 133-135); Robert 1989, nr. 1, III, ll. 39-47, con commento *ad loc.*; *I.v. Magnesia*, nr. 33, l. 27 (per la data vd. Rigsby 1996, p. 182). Sulle competenze dei *nomophylakia* in età ellenistica e romana vd. Maddoli 1963-1964, in part. p. 46 ss., e *infra*.

meno significativa è l'asserzione del decreto con cui Berea di Macedonia nel II secolo (*ante* 167) stabiliva la sua legge ginnasiarchica: «nelle *poleis* in cui ci sono dei ginnasi ... le leggi ginnasiarchiche sono conservate negli archivi pubblici (οἱ γυμνασιαρχικοὶ νόμοι κείνται ἐν τοῖς δημοσίοις)»¹¹³. Del resto testi epigrafici della regione ci documentano che la deposizione dei decreti negli archivi era obbligatoria e quello relativo a un caso controverso di Morrilo, del II secolo, ci informa che essi erano controllati dagli *archontes*, che tenevano e garantivano i documenti, i *grammata*, e li consegnavano per l'applicazione e la pubblicazione allo *mnemon*. E forse da una città macedone scriveva nel 123/121 a Sparta il *grammateus* dei sindri locali con la dichiarazione che le aveva inviato l'*antigraphon* dei documenti pubblici (la lacuna ci preclude la certezza che si trattasse di decreti) «che stanno presso di me, nel mio ufficio, su papiro (τῶν ὄντων παρ' ἐ[μοὶ κειμένων ἐν] τῷ ἀρχείῳ ἐν βυβλίῳ)»¹¹⁴.

La medesima realtà diffusa di impiego dell'archiviazione illustrano i ritrovamenti di sigilli esterni pertinenti a luoghi di conservazione di documenti di interesse pubblico. Ad una struttura civica – con resti di scaffali, di un grosso *pitbos* e di una cassa – sono riconducibili i circa duemilacinquecento rinvenuti a Gitana in Tesprozia, fra il IV secolo e il 167; con l'attività degli strateghi della lega etolica sono connessi i più di seicento esemplari di Kallion/Kallipolis, databili fra III secolo e 170/160 ca.; ad un archivio pubblico che forse fungeva anche da registro di atti privati si riferiscono i quasi settecento esemplari di Selinunte, del periodo 350 ca., o 305 - metà del III secolo; ad una costruzione che si vuole identificare con l'archivio cittadino sull'*agora* è pertinente il centinaio di Pella, in Macedonia, fra II e I secolo; al *nomophylakion* locale appartengono i circa undicimila di Nea Paphos, a Cipro, tra metà II secolo a.C. e I secolo d.C.; a una struttura, insieme archivio di Stato e ufficio del registro di atti privati, ancora un *nomophylakion*, appartengono i circa quattromila di Cire-

¹¹³ Vd. Gauthier - Hatzopoulos 1993, A, ll. 6-8; perciò gli exetasti della città devono occuparsi della sua trascrizione (*ἀναγραφή*) oltre che su stele nel ginnasio «parimenti anche nell'archivio (*δημόσιον*)» dove erano verisimilmente conservati quei *κοινὸι νόμοι* cui il decreto fa riferimento (cfr. rispettivamente A, ll. 9-11 e B, 44, l. 87; per un richiamo piuttosto ai documenti conservati che al luogo vd. A, ll. 19-21, dove si prescrive la collocazione della legge *εἰς τὰ δημόσια*).

¹¹⁴ Vd. rispettivamente Hatzopoulos-Loukopoulos 1989, pp. 17-39, con SEG XXXIX (1989), nrr. 605, 606 e IG V 1, 30, ll. 5-8 (l'alternativa prospettata è di una *polis* achea).

ne, databili fra I secolo a.C. e I-II d.C., all'apparenza organizzata per categorie documentali ¹¹⁵. Il ruolo della convalida ufficiale del sigillo nelle pratiche di archiviazione si manifesta con evidenza nei casi in cui un documento di una *polis* trovava la via per l'archivio di un'altra. Esplicita nelle procedure è la disposizione contenuta nell'accordo di assorbimento in Smirna dei residenti, militari e civili, di Magnesia al Sipilo nel 240 ca. (l'operazione non comportava l'unificazione degli archivi): «l'archivista della *boule* e del *demos* registri nell'archivio le rispettive copie dell'accordo (ἀναγραφάτω δὲ καὶ ὁ γραμματοφύλαξ τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου τὰ ἀντίγραφα τῆς ὁμολογίας [εἰς τὸ δημ]όσιον); arpongano poi il loro sigillo sulle copie dell'accordo, su quella destinata agli Smirnei quanti designi il *koinon* dei residenti a Magnesia, con i sigilli propri e con quello comune esistente (τοῖς τε ἑαυτῶν δακτυλίοις καὶ τῶι ὑπάρχοντι κοινῶι), quella destinata a Magnesia la sigillino gli strateghi e gli exetasti di Smirna con il sigillo della città e con il proprio» ¹¹⁶. La fase successiva è illustrata (per tutti i casi analoghi) dallo *psephisma* di una *polis* non identificabile in onore di un giudice di Taso e del suo segretario, della seconda metà del II secolo: «sigillato col sigillo pubblico», esso veniva portato in patria dai due, con la richiesta ufficiale che i Tasi «lo inserissero fra i loro documenti pubblici (καταχωρίζαι εἰς τὰ παρ' ἂτοῖς δαμόσια γράμματα)» ¹¹⁷. Per circostanze più complesse soccorre un importante testo epigrafico del 300 ca. rinvenuto nell'area del tempio di Apollo a Calimna. Esso riporta le disposizioni della città-arbitro Cnido circa lo svolgimento della causa intentata a Calimna dagli eredi di un suo creditore di Coo e parte degli atti del processo medesimo. Quanto alla documentazione da depositare, si permetteva che «i decreti, le citazioni a giudizio (προκλήσεις) e qualunque altro documento si ritenga necessario trarre dall'ambito pubblico di conservazione, ciascuna delle due parti li depositi presso il tribunale, sigillato

¹¹⁵ Per Gitana vd. Preka-Alexandri 1996, pp. 195-198; per Kallion Thémélis 1979, p. 263 ss.; per Selinunte Zoppi 1996, pp. 327-340; per Pella SEG XXXIX (1989), nrr. 594, 622; SEG XLV (1995), nr. 784; per Nea Paphos Boussac 1988, p. 308 n. 8; per Cirene Maddoli 1963-1964, pp. 39-42.

¹¹⁶ Vd. *I.v. Smyrna*, nr. 573, ll. 85-88 (cfr. l. 28), 107-108; nr. 578, l. 35; nr. 579, ll. 44-45, 62; nr. 581, ll. 71, 100 (sull'accordo vd. Bencivenni 2003, p. 203 ss., nr. 8). Per altri «revisori (ἐξετασταί)», che curano la collocazione di documenti nel *demosion* civico, vd. il caso di Focea, *I.v. Priene*, nr. 64 (ca. 190), ll. 9-10.

¹¹⁷ Vd. SEG XXIX (1979), nr. 771, ll. 15-19.

con il sigillo pubblico di ciascuna città (τὰι δαμοσίαι σφραγίδι πόλιος ἕκα[τέρας]), secondo quanto ha decretato ciascuna città»; le medesime città garantivano col loro sigillo anche le testimonianze scritte rese presso i rispettivi *prostatai* e consegnate in *antigraphon* alle parti ¹¹⁸. Non per caso nella caria Euromo, nell'autunno del 197 a.C., si regolamentava la gestione dei documenti pubblici assegnando compiti precisi ai *prostatai* del *demos*: a loro spettavano «le pratiche relative ai documenti» – τὰ κατὰ τοὺς χρηματισμούς – e al cospetto loro e dei *kosmoi*, la massima autorità dello Stato, dovevano essere redatti gli scritti – γράμματα – da inviare «a nome della città, o di qualcun altro». Viene facile immaginare la cura posta in una siffatta redazione da Antiochia al Meandro, quando nella prima metà del II secolo inviava nella Samo «parente» e legata da *isopoliteia* il proprio decreto con il testo dell'accordo con una più piccola località assorbita, chiedendo che venisse «inserito fra i documenti pubblici» della prestigiosa *polis* insulare (κατα[τάξαι καὶ τοῖς πα]ρ' ἡμῖν δημοσίοις γράμμασιν) ¹¹⁹.

Come s'è già in parte visto, la tipologia degli atti pubblici conservati si rivela naturalmente tanto variegata quante erano le pratiche della vita istituzionale e politica delle *poleis* e degli organismi comunitari dell'epoca, con il loro diverso grado di mantenimento e di perfezionamento degli usi precedenti. Un ruolo fondamentale rivestivano naturalmente le leggi. Benché legata ad una circostanza eccezionale, determinata dal volere di un re, è indicativa sia dei contenuti di un archivio civico principale, sia dei modi di trasmissione dei documenti la disposizione data nel 303 ca. da Antigono Monoftalmo ai Tei (destinati al sinecismo con Lebedo) di delegare tre persone a recarsi a Coo per «trascriverne le leggi (ἐκγράψασθαι τοὺς νόμους)» e «portarle indietro entro trenta giorni, sigillate con il sigillo di Coo» ¹²⁰. Del resto, che le *poleis* tenessero registrazione dei propri *nomoi* ap-

¹¹⁸ Per un'analisi di dettaglio vd. in ultimo Magnetto 1997, pp. 79-101, nr. 14 (la citazione è da A, ll. 33-36). Vd. anche Bertrand 2002, pp. 182-183. Per una indicazione dei luoghi di conservazione degli atti in questione vd. *infra*.

¹¹⁹ Vd. rispettivamente SEG XLIII (1993), nr. 707, ll. 10-14 (con Gauthier, *Bull. Epigr.* 108 [1995], nr. 525, p. 525), e Habicht 1957, nr. 65, ll. 13-14 (con qualche fraintendimento; vd. ora IG XII 6, I, 6). Per *prostatai* responsabili della conservazione delle liste anagrafiche a Iaso, vd. Fabiani 2001, p. 97 ss.

¹²⁰ Vd. SIG³ 344, ll. 60-66; sul complesso delle operazioni vd. ora Bencivenni 2003, pp. 169-201.

pare evidente dalle procedure descritte dai decreti in onore dei giudici stranieri: essi risiedevano per un certo tempo nelle città richiedenti per studiare la legislazione locale, così da poter giudicare «secondo le leggi» delle singole *poleis* (la normativa seguita comprendeva naturalmente anche i decreti civici, come esplicitavano un decreto di Adramittio del 106 per un giudice di Andro, benemerito perché aveva operato «conservando (τηρῶν) le leggi e i decreti», e quegli *psephismata* del 206 dei *koine* focese e acheo e dei Samei di Cefalonia che prescrivevano ai rispettivi *nomographoi* di «inserire (καταχωρίζαι)», se stessi «anche fra le leggi», o, infine, quel decreto di Cuma eolica che per la sua importanza ottenne la convalida dal «tribunale delle leggi», il νομοθετικὸν δικαστήριον, al quale era consegnato dall'«introduttore») ¹²¹. Ad una raccolta specifica delle leggi nell'ambito del complesso documentale proprio della *polis* faceva ricorso nel II secolo (probabilmente) Egiale di Amorgo, stando a quel *nomos* che prescriveva al segretario civico di «registrarlo fra gli atti pubblici in generale e sulle tavolette sulle quali sono registrate le leggi (ἀναγραφάτο εἰς τὰ δημόσια γράμματα πάντα καὶ εἰς τὰς δέλτους οὗ οἱ νόμοι εἰσὶν ἀναγεγραμμένοι)» ¹²².

Quanto agli altri documenti, significativo (anche dei modi del «recupero» funzionale di atti d'archivio) è il verbale delle operazioni del secondo arbitrato (112 a.C.) di Magnesia al Meandro fra le cretesi Itano e Ierapitna, da lungo tempo coinvolte in una contesa territoriale. I documenti trasmessi a Magnesia sono δόγματα (senatoconsulti), περιορισμοί (definizioni di confine), χωρογραφίαι (descrizioni di territori), γράμματα di vario genere, χρηματισμοί (documenti), λευκώματα (tavolette, recanti l'amministrazione annuale della guarnigione tolemaica, τὰς ἐναυσίους ... διοικήσεις), ἐπιστολαὶ βασιλικαὶ (lettere dei sovrani), ἀντιγραφαὶ αὐτῶν (le risposte ad esse), un διάγραμμα (documento normativo) reale. Di alcuni di essi si riportano nella versione epigrafica delle vere e proprie citazioni: si rimanda al «senatoconsulto che dice: “nel modo in cui ...” (τοῦ δόγματος περιέχοντος

¹²¹ Per la descrizione dell'istituto degli ξενικοὶ δικασταὶ ancora fondamentale è Robert 1973; per il decreto di Adramittio vd. *infra*; per quelli dei Focei, degli Achei e dei Samei vd. *I.v. Magnesia*, nr. 34, ll. 33-34; nr. 35, ll. 35-36; nr. 39, ll. 43-44; per quello di Cuma vd. *I.v. Kyme*, nr. 12, ll. 9-13.

¹²² Vd. IG XII 7, 515, ll. 131-133, con Wilhelm 1909, pp. 256-257 (dalla cui interpretazione ci si discosta in parte).

“ὄν τρόπον ...”), dei vari *periorismoi* ci si richiama ad esempio a «quello che dice così: “questi siano i confini ...” (ὁ ... περιέχων οὐτως· ὧροι δὲ ὄντων ...)», oppure a «quello scritto così: “i confini del territorio ...” (ὁ γεγραμμένος οὕτως· οἱ δὲ ὅροι τῆς χώρας ...)», oppure si ritiene di «acquire agli atti (καταχωρίσαι) anche «la copia della lettera seguente: “I *kosmoi* di Gortina ...”»¹²³.

Tra i documenti d'archivio figuravano naturalmente anche gli esiti delle operazioni di fusione tra entità insediative, gli elenchi dei nuovi *politai* (il caso dei singoli, gratificati della cittadinanza per lo più in quanto benefattori, partecipava delle procedure riservate agli evergeti e ai prosseni)¹²⁴. Nel caso sopra ricordato di Smirna e di Magnesia al Sipilo gli exetasti della prima, ricevuta dai *grammateis* dei corpi militari i loro ruoli (τοὺς καταλογισμούς) e dagli appositi incaricati la lista (τὴν γραφήν) degli altri Magnesi, le dovevano consegnare all'archivista (τῷ γραμματοφύλακι) del Consiglio e del popolo, che avrebbe provveduto a collocarle nell'archivio di sua competenza (τὸ δημόσιον). In quello relativo all'unione fra Mileto e Pidassa, i funzionari milesi dovevano trasmettere la lista (ἀναγραφή) dei nomi dei Pidasei al *bouleuterion*, in quello che altrove è definito «l'ufficio dei magistrati presso la *boule* (τὸ ἐπὶ τῆς βουλῆς ἀρχεῖον)» e appare come il luogo, «l'archivio», in cui venivano conservati i documenti di pertinenza dell'organismo. E al *grammateus* della *boule* doveva essere consegnato il nutrito elenco dei nomi dei mercenari cretesi dotati della *politeia* nel 234/233, con l'indicazione della διαίρεσις, l'assegnazione di lotti nella *chora* di Miunte, «affinché resti agli atti pubblici ([ἵνα] ὑπάρχη(ι) ἐν τοῖς δημοσίοις)»¹²⁵. Le nuove liste integravano e aggiornavano quelle originarie, così da garantire degli elenchi riconosciuti che in un periodo di scambi ricorrenti e di ripe-

¹²³ Vd. Ager 1997, pp. 431-46, nr. 158, I, II, *passim*. Un altro significativo esempio cretese è offerto dalla *polis* di Drero, che nel 220 ca. incidava dopo il giuramento degli efebi tre porzioni di «documenti relativi al territorio civico» – ὑπομνάματα τῆς Δηριᾶς χώρας – legate dalla congiunzione καί (vd. van Effenterre - Ruzé 1994, I, nr. 48, ll. 137-164, con l'attribuzione dubitativa dei documenti originari alla fine del VI sec.).

¹²⁴ Sul fenomeno in generale vd. Savalli 1985, pp. 387-431 (sull'aspetto dell'archiviazione pp. 400-408; vd. anche *supra*, n. 119).

¹²⁵ Vd. rispettivamente *I.v. Smyrna*, nr. 573, ll. 51-52 (con Fantasia 1998, pp. 212-213, e *infra*); *Milet*, VI 1, nr. 149, ll. 12-15 (con Savalli 1985, pp. 406-407), e *Milet*, VI 1, nr. 33, ll. 3-4; per i Milesi preposti alla *phylake* vd. *Delphinion*, nr. 150, ll. 44-48; per la deposizione nell'*archeion* vd. *ibid.*, nr. 143, ll. 25-28; nr. 146, ll. 33-36; nr. 149, ll. 43-44.

tute convenzioni di cittadinanza erano funzionali alla verifica e alla certificazione dei titoli. In casi di *isopoliteia* i magistrati di una *polis* potevano così rilasciare certificazioni di legittimità a quanti si volevano trasferire. Intorno alla metà del II secolo ad esempio le persone interessate a usufruire dell'accordo di *isopoliteia* fra Xanto e Mira, in Licia, e a diventare cittadini dell'altra *polis* dovevano esibire ai magistrati di essa documenti (γράμματα) stilati dai propri che ne attestavano la appartenenza originaria. Quelle di Cio che volevano divenire milesie dovevano «attestarla (ἀπομαρτυρεῖν)» tramite decreto (κατὰ ψηφίσματος)¹²⁶. A Coe, la registrazione anagrafica dei Calimni assorbiti poco prima del 200 fu oggetto di cura particolare, a giudicare dalla esposizione fatta su pietra: suddivisi in uomini e donne con minorenni e ripartiti per le tre tribù coe, essi risultano contraddistinti da nome, patronimico, matronimico, patronimico della madre, sigla della tribù, anno e mese di nascita¹²⁷.

In generale, dal momento che l'esercizio effettivo dei diritti della *politeia* e il godimento dei privilegi connessi con essa erano legati all'inserimento in una delle suddivisioni del corpo civico della nuova città, è probabile che una delle categorie principali di organizzazione degli elenchi fosse costituita dalla ripartizione civica, più o meno articolata (trovando base e riscontro nei vari cataloghi di settore). Basterà qui ricordare la prescrizione dell'accordo fra Smirna e Magnesia al Sipilo che gli exetasti procedessero al sorteggio di tutti i nomi delle liste magnesie fra le tribù e alla loro registrazione nelle liste civiche di Smirna, significata visivamente dalla trascrizione sulle stesse macchine del sorteggio (ἐπικληρωσάτωσαν ... εἰς τὰς φυλάς τὰ ... ὀνόματα πάντα καὶ ἀναγραψάτωσαν εἰς τὰ κληρωτήρια), oppure il caso di Lampsaco, il cui «segretario della città», agli inizi del II secolo, per verificare il titolo di quanti erano abilitati a partecipare alle Asclepiee usava una lista di cittadini ripartiti per tribù e centurie (κατὰ φυλάς καὶ ἑκατοστῆς). Allo stesso modo, come è stato di recente rilevato, il decreto di Samo sulla distribuzione di cereale ai

¹²⁶ Vd. rispettivamente Bousquet - Gauthier 1994, p. 321, ll. 32-38, pp. 333-334, e *Delphinion*, nr. 141, ll. 39-40.

¹²⁷ Vd. Segre 1944-1945, nr. XII, con Savalli 1985, pp. 404-405, e Pugliese Carratelli 1997, pp. 75-76 (il caso di Ippocrate, con l'estrema precisione dei dati anagrafici recuperati dal biografo Sorano di Efeso, potrebbe tuttavia essere anomalo e legato all'importanza del personaggio). Per altri esempi coi di cataloghi anagrafici vd. *infra*.

cittadini (260 ca.) trovava attuazione verisimilmente attraverso il controllo della titolarità della *politeia* da parte degli incaricati su «copie degli elenchi ufficiali dei cittadini raggruppati per *chiliastyues* su cui “spuntare” i nomi dei beneficiari»¹²⁸. Un caso di singolare valore documentale al riguardo proviene ancora una volta da Coo. Il testo dello *psephisma* delle tribù locali titolate a prendere parte a certi riti nel *damos* di Halasarna, ratificato dallo Stato, riferisce di un elenco degli aventi diritto «registrati nel corso del tempo (ἀναγεγραμμένοι διὰ τὸν χρόνον)» divenuto «irrecuperabile (δυσεπίγνωστος)» e della decisione di procedere a una nuova redazione, mediante dichiarazione (ἀπογραφή) differenziata di residenti e non residenti nel demo presso gli *epitropoi*. Le persone dovevano dichiarare anche il nome del padre, la tribù, il nome della madre e del padre, cittadino, di questa, e chi aveva avuto la cittadinanza doveva indicare gli estremi della «legge o decreto dello Stato» che l'aveva attribuita, la patria originaria, i dati anagrafici della madre. L'elenco doveva essere «registrato pubblicamente) così come sono registrati tutti gli altri documenti (τὸς ἀπογραφεμένους καταχρηματίζοντο καθότι καὶ τὰλλα γράμματα χρηματίζοντι)» pertinenti al *damos*, verisimilmente nell'archivio di esso. Una copia dell'elenco, su λεύκωμα, doveva tuttavia essere depositata nell'ufficio dei *naopoioi* (che avevano provveduto a pubblicizzare le disposizioni del decreto e che nelle città fungevano da demarchi) e tenuta aggiornata, per essere poi trasmessa di collegio in collegio. Era «su riscontro dalla tavoletta (ἀντεφορῶντες ἐκ τοῦ λευκώματος)» che i magistrati incaricati dovevano assegnare le quote delle vittime sacrificali e procedere al sorteggio del sacerdozio¹²⁹.

Con l'esercizio dei diritti della cittadinanza si connetteva naturalmente ancora quello della titolarità di beni fondiari. Considerando le pratiche da lungo tempo in uso nel mondo greco, viene facile immaginarne le conseguenze documentali. In occasione della già citata concessione milesia della *politeia* e dei relativi lotti di terreno ai mercenari cretesi l'elenco dei nomi e delle attribuzioni consegnato al

¹²⁸ Vd. *I.v. Smyrna*, nr. 573, ll. 52-53 (cfr. *supra*, con n. 116); per il documento di Lampsaco vd. *I.v. Lampsakos*, nr. 9, l. 39 ss., con Savalli 1985, pp. 405-406, e Fantasia 1998, p. 226; per la legge di Samo vd. Fantasia 1998 (per l'aspetto segnalato pp. 223-224).

¹²⁹ Vd. Pugliese Carratelli 1963-1964, pp. 183-187, App. nr. XXVI (con Pugliese Carratelli 1997, pp. 66, 75); vd. anche Savalli 1985, pp. 401-405, in part. p. 405; per il significato di καταχρηματίζω vd. Wilhelm 1909, pp. 290-293, Gauthier 1993, pp. 46-47, e Jones 2002, p. 110.

grammateus del Consiglio doveva essere duplicato e consegnato ai «custodi delle vendite», i quali dovevano «inserirli nelle tavolette sulle quali stanno anche le vendite (δοῦναι ... τὸ ἀντίγραφον καὶ τοῖς ὠνοφύλαξι, τοὺς δὲ παραλαβόντας καταχωρίσαι εἰς τὰ λευκώματα, ἐν οἷς καὶ αἱ ὠναὶ ὑπάρχουσι)»: l'idea di recente prospettata dell'esistenza di una sorta di «anagrafe fondiaria» a Mileto, tenuta da magistrati specifici, appare difficilmente controvertibile. E il già citato arbitrato rodio sulla contesa territoriale fra Priene e Samo fa esplicito riferimento a forme di lottizzazione e registrazione catastale da parte dei contendenti. Benché non tutto sia chiaro, né facilmente rapportabile a momenti specifici della lunga contesa, è evidente che per i Sami la ἀπογραφή della terra sull'isola e nella Perea, risalente ad almeno un secolo prima, costituiva titolo di comprova dei propri diritti¹³⁰. Un documento connesso con una situazione di emergenza, ma indicativo della capacità di produrre e impiegare documenti di carattere catastale con finalità di gestione e di controllo della situazione fondiaria e secondo procedure note, è un decreto efesino del 297/296, che regolava l'appianamento dei debiti ipotecari scaduti durante una «guerra sociale», per i quali uno *psephisma* emanato due anni prima (riportato in estratto) aveva stabilito una moratoria. Una volta che giudici (stranieri) o arbitri avessero stabilito il valore dei fondi ipotecati e dei debiti, dei magistrati straordinari dovevano provvedere alla nuova ripartizione dei fondi, registrare (ἀναγράφειν) su *leukomata* i nomi delle persone, la descrizione dei luoghi e i confini delle relative assegnazioni, trasmettere le tavolette ai *naopoi*, da collocare nel santuario di Artemide, e consegnarne gli *antigrapha* all'*antigraphheus* civico, «affinché sia possibile a chiunque dei cittadini controllare le definizioni dei fondi avvenute e la ripartizione in oggetto diventi di dominio pubblico». Benché la formulazione non sia esplicita come vorremmo, appare ragionevole concludere che la archiviazione del materiale non consistesse nel «deporre (θεῖναι)» le tavolette nell'area sacra – un fatto che aveva finalità specifiche attinenti al ruolo che Artemide aveva nella vita civica di Efeso – bensì nel consegnare il secondo esemplare al magistrato incaricato dei documenti, per una pubblicizzazione che nulla ci dice esplicitamente essere demandata alla esposizione. Sotto la pubblica tutela finivano

¹³⁰ Vd. Faraguna 2000 (§ 5) e 2003 (a) (pp. 107-108, 120).

anche gli accordi di compromesso fra i privati (non disponibili, in copia, ad altri che ai contraenti) depositati in un primo momento presso i magistrati straordinari¹³¹. Una registrazione precisa delle situazioni debitorie, ipotecarie e non, figura attestata per la stessa Efeso ancora nell'86/85, nel decreto che, fra i provvedimenti di pacificazione generale decisi in vista della guerra contro Mitradate, comprendeva la remissione totale dei debiti: i logisti, sacri e civili, usualmente tenevano liste dei rispettivi debitori (*παραγεγραμμένοι*) e cancellavano i morosi dalle liste civiche (*ἐκγεγραμμένοι*)¹³².

Come ci ha indicato la funzione degli *ὄνοφύλακες* milesi, in epoca ellenistica non venne certo meno l'uso della tenuta di «registri» delle vendite immobiliari, nelle forme più o meno articolate determinate dal sistema di riferimento ai documenti che fondavano giuridicamente le operazioni e dalle esigenze della trascrizione epigrafica. Un esempio per noi (sembra della fine del IV sec.) è costituito dal testo di una serie di stele dell'isola di Teno, le quali pubblicavano la registrazione da parte degli *astynomoi* cittadini di un'ottantina di operazioni di vendita immobiliare, classificate per anno e mese ed espresse attraverso l'indicazione di acquirenti (con patronimico e demo), venditori (con gli stessi dati), definizione, localizzazione degli immobili, prezzo, nomi dei garanti¹³³. Ancora, nella Caria amministrata da Milasa (una città particolarmente attenta alla *φυλακὴ τῶν γραμμάτων* a livello pubblico), i *χρηματισμοί* prodotti nel III secolo dalle operazioni di vendita di terreni ai santuari da parte di privati – documenti via via di vendita, di occupazione, di affitto, di cessione, di garanzia – avevano il loro riscontro in un pubblico registro, se gli *ktematonai*, dopo aver acquistato i fondi, dovevano far registrare (*ἀναγράφεσθαι*) i diritti di proprietà su di essi a titolo degli dei (*εἰς*

¹³¹ Vd. SIG³ 364, con Asheri 1969, pp. 42-47, nrr. XXI-XXII, App. II, pp. 108-114 e, per alcune rettifiche, Gauthier 1993, pp. 48-52; per il deposito degli accordi privati vd. Faraguna 2000, § 5.

¹³² Vd. *I.v. Ephesos*, nr. 8, ll. 28-41, con Asheri 1969, pp. 71-73, nr. XL, App. III, pp. 114-117.

¹³³ Vd. IG XII 5, 872, 874, 875, 876, 877, con Étienne 1990, pp. 268-269; Faraguna 2000 (§ 6) e 2003 (a) (pp. 111-113); un caso parallelo, ma dovuto ad iniziativa privata (e dunque con esigenze funzionali specifiche), si trova per la seconda metà del III secolo a Mieza (Macedonia), con la sequenza: acquirente, venditore, garanti, data mensile, nomi di magistrati civici e regionali, testimoni (SEG XXIV [1974], nr. 524, con Faraguna 2000, § 8).

τοὺς θεοὺς) e il venditore otteneva la quota spettante a condizione che registrasse, documentandola (καταγράφειν), la loro vendita e fornisse garanti. Una procedura analoga doveva prevedere la norma del trattato di *isopoliteia* fra le cretesi Lato e Olunte nel 110/109 (o 109/108) che regolamentava i negozi privati effettuati nella città *partner*: le vendite erano previste «attraverso (l'iscrizione) al registro dei debiti (διὰ τοῦ χρεοφυλακίου)», un istituto che a Creta sembra aver avuto un ruolo di convalida in più luoghi. A motivo del carattere contrattuale rivestito dall'atto il χρεοφυλάκιον interveniva anche a Coa nel II secolo per la registrazione delle adozioni¹³⁴.

Quanto all'esito archivistico dei documenti privati, delle operazioni oggetto di registrazione, le testimonianze circa la gestione del materiale da parte delle autorità pubbliche o di incaricati della *polis* appaiono numerose ed esplicite. A Milasa, per le operazioni di vendita, di cui s'è detto, intervenivano come testimoni quei *dikastai*, presieduti da un *nomophylax*, che avevano il compito di redigere e conservare i *chrematismoi*. Nella Perea rodia (damo di Amos) fra III e II secolo un insieme cinquantennale di trascrizioni epigrafiche di contratti d'affitto tra privati ci informa sia del deposito delle *syggraphai* nell'archivio della comunità (ἐν τῷ δαμοσίῳ) sia del ruolo degli *biaromnamones*, che operavano per la medesima comunità gestendo le pratiche contrattuali e quelle contabili (fino all'aggiornamento epigrafico). In Eritre, nel III secolo, un contratto d'affitto stabiliva che l'affittuario deponesse (τιθέναι) il contratto ἐπὶ τὸ ἀρχεῖον. A Paro, nel II secolo, un noto documento informa (prima di stabilire una regola più rigida per funzionari con qualche difetto di onestà) che gli *mnemones* – un collegio presieduto da un «capo», ma con responsabilità singola per la conservazione degli atti – usavano custodire per un tempo indefinito i documenti negoziali di carattere privato, gli μνημονικὰ γράμματα, consistenti in parte di atti stesi nel loro ufficio – ὅσα ἐφ'αὐτῶν οἰκονομηθεῖ – e in parte della copia loro consegnata delle scritture d'istanza pubblica – τὰ δοθέντα αὐτοῖς

¹³⁴ Per Milasa vd. in generale Behrend 1973, p. 57 ss. (per i rimandi documentali vd. ora *I.v. Mylasa, passim*); per Lato e Olunte vd. Chaniotis 1996, nr. 61 A, ll. 38-42, con 55 A, ll. 31, 32-34 e IC II, XXIII, 6 A, 4; per Coa vd. Pugliese Carratelli 1963-1964, p. 187 ss. (con Savalli 1985, p. 401).

γεγραμμένα ἐν ὑπομνήμασιν –, per depositarli, senz'obbligo, in uno degli archivi della città ¹³⁵.

La registrazione dei nomi delle persone e dei relativi dati, a vari livelli formali e funzionali, ricorreva anche evidentemente nei casi di sottoscrizione o di prestito pubblici, con la città di volta in volta debitrice o creditrice nei confronti di gruppi più o meno numerosi di persone (un caso ricco di conseguenze documentali si è già rilevato a proposito di Calimna e dei suoi creditori di Coo). A Olimo di Caria, quando nella prima metà del II secolo si aprì una pubblica sottoscrizione per la costruzione di un tempio, si prescriveva sì che i nomi degli offerenti venissero incisi su di un muro a mano a mano che veniva fatta la promessa, ma questa doveva essere dichiarata (ἀπογράφειν) ai giudici e ai *nomophylakes*. Delfi nel 162/160 prescriveva agli incaricati degli *Attaleia* di registrare (ἀναγράφειν) nomi e garanzie di quanti avevano contratto prestito con la città su due tavolette imbiancate, da collocare dopo la lettura pubblica nell'*ekklesia* «l'una nel tempio l'altra nell'archivio pubblico (ἐν τῷ δαμόσιον γραμματεῖον)». A Samo, coi nomi di quanti si erano offerti per il prestito ipotecario che assicurava il finanziamento della distribuzione di cereale sopra menzionata dovevano essere registrate, forse con il deposito di documenti d'appoggio (καταγράφειν) presso le scritture pubbliche (τὰ δημόσια γράμματα), anche le garanzie offerte. Agli atti pubblici si dovevano passare – καταχωρίζειν – anche i nomi dei curatori delle operazioni di collocazione e riscossione degli interessi, mentre gli elenchi mensili di quote e beneficiari, sempre ripartiti per chiliastia, confluivano in forma di rendiconto nell'*exetasterion*, l'ufficio dei revisori che fungeva da archivio dell'amministrazione cittadina ¹³⁶. Allo stesso modo, nella Egiale di II secolo (probabilmente) le operazioni di prestito ipotecario aperto dalla città sul fondo messo a disposizione da un privato prevedevano che il *grammateus* cittadino consegnasse agli atti pubblici (τὰ δαμόσια γράμματα), certificando-

¹³⁵ Vd. rispettivamente *supra*, Bresson 1991, nrr. 49-51 (*I. der Rhodischen Peraia*, nrr. 352-354); *I.v. Erythrai*, nr. 510, e *infra*, pp. 67-68, con n. 154.

¹³⁶ Vd. rispettivamente *I.v. Mylasa*, nr. 896 (= SEG XXXIX [1989], nr. 1136), ll. 10-12; SIG³ 672, ll. 24-32, con Murray 1996, pp. 25-30, e Fantasia 1998, p. 207, ll. 14-15 e 60-63; a giudicare dai termini, διαγράφειν («versare [quanto è registrato]» e ἀποδιαγράφειν («trasferire il pagamento [di quanto è registrato]»), le operazioni passarono attraverso una banca pubblica e le sue scritture contabili.

lo (ὑπογράφειν), l'elenco dettagliato (ῥητῶς) dei contraenti, con patronimico, demotico, quota del prestito, descrizione del terreno ipotecato. La stessa certificazione si doveva fare per i fondi ipotecati dati in appalto in caso di inadempienza, con l'indicazione dell'appaltatore, della quota stabilita e del fatto del versamento anticipato. I contravventori dell'ultima condizione dovevano essere iscritti (ἐγγράφειν) dal segretario nella lista dei debitori di Stato¹³⁷. Indicazione esplicita del luogo di conservazione dei dati contabili fornisce un decreto di Cuma eolica, forse degli inizi del II secolo, il quale prescriveva che il debito contratto dalla città con un suo tesoriere, che operava a titolo privato, dovesse venire registrato (ἀναγράψαι) dai χρεοφύλακες, in vista della restituzione sulle prime entrate dell'anno seguente. Se la natura della transazione presenta connotati misti pubblico-privati, il carattere di ufficialità assunto dalla funzione di quei magistrati appare indubbio e comunque non necessariamente legato a quella sola circostanza¹³⁸.

Da quanto s'è finora rilevato a proposito dei vari aspetti della vita amministrativa degli enti pubblici in età ellenistica appare chiaro che la rendicontazione dell'attività amministrativa, inventariale e contabile dei magistrati cittadini continuava ad essere normalmente destinata alla archiviazione (dell'ufficio di pertinenza e, al caso, dell'archivio principale della *polis*). Rimandando alle considerazioni di Sickinger sul riferimento alla «deposizione» (καταβάλλειν, ἀποφέρειν) dei *logoi* nel Metroon – oltre che nel *logisterion* – contenuto in alcuni decreti ateniesi di III e II secolo, a quelle di Migeotte sul complesso dei documenti contabili d'archivio generato dall'acquisto, la gestione e la distribuzione pubbliche di cereali nelle città ellenistiche, a quelle di Vial sull'articolazione e longevità degli archivi contabili e inventariali tenuti dagli *hieropoioi* cittadini e dai funzionari ateniesi presso il santuario di Delo, con i suoi γραμματεῖα λελευκωμένα ... ἐν οἷς ἔνεισι γεγραμμένοι χρηματισμοί, alle riflessioni di Wilhelm sull'obbligo per i *prostatai* di Coo di collocare nell'archivio civico (χρηματίζειν ἐς τὰ δαμόσια γράμματα) il rendiconto delle operazioni contabili fatte sul conto bancario (pubblico) di Afrodite Pandamos e Pontia prescritto alla fine del II secolo, rileviamo qui soltanto, per il

¹³⁷ Vd. IG XII 7, 15, ll. 14-16, 35-39.

¹³⁸ Vd. *Lv. Kyme*, nr. 12, ll. 4-7.

peso documentale che riveste circa l'attenzione posta alla conservazione pubblica dei *logoi*, una norma contenuta nell'accordo di associazione steso nel 190 ca. fra due piccole località della Locride occidentale, Myania e Hypnia. Ogni mese i *boularchoi* delle città dovevano scambiarsi gli ἀντίγραφα dei λόγοι depositati presso i rispettivi ἀρχεῖα; tali documenti venivano raccolti insieme (συντιθέναι) nei κιβώτια locali dopo essere stati sigillati dal *boularchos* unico della comunità allargata¹³⁹.

Disposizione e organizzazione interna nei vari archivi non sembrano sostanzialmente mutate rispetto all'epoca precedente, dalla quale si riprendeva il criterio cronologico di base (ancora una volta codificato nella tenuta ufficiale degli elenchi degli eponimi: a Camiro in età augustea si incideva una lista risalente al 279, a Tauromenio nel 60 ca. l'elenco degli eponimi e delle corrispondenti coppie di strateghi risalente al 241 e così via)¹⁴⁰. Erano le esigenze funzionali della specifica categoria documentale e delle eventuali operazioni di estrapolazione, o di «rifrazione», che intervenivano a determinare svariate altre classi di organizzazione, che dal criterio cronologico potevano allontanarsi sino a tacerlo (almeno a giudicare da quanto l'epigrafia ci consegna). Anche a non voler troppo concludere dall'impiego diffuso di verbi come κατατάσσειν, ἐντάσσειν, καταχωρίζειν («inserire in una serie ordinata»), le indicazioni non mancano, grazie alla diplomatica dei testi epigrafici, con la trascrizione di evidenti note «di segreteria». Per Atene, se generica può apparire la premessa ἐκ τοῦ μητρώου per la incisione nel 130 ca. di un decreto onorario dell'Anfizionia delfica del 279/278 (o 278/277) e di decreto e lettera di trasmissione ad Atene del medesimo 130 ca., significative sono le rubriche δήμου / βουλῆς ψηφίσματα che figurano dopo la data arcontale e quella civile nei prescritti di *singoli* decreti attici tra fine III secolo a.C. e fine I secolo d.C. (su quel modello un archivio di settore come quello della guarnigione ateniese a Ramnunte nel

¹³⁹ Vd. rispettivamente Sickinger 1999, p. 122 ss.; Migeotte 1998; Vial 1984 (p. 210 ss.) e 1988 (la citazione da ID 1450, ll. 105-106); Wilhelm 1909, p. 291 (cfr. ora Parker - Obbink 2000, p. 440), e Bousquet 1965 (il testo a p. 667, ll. 13-23). Per un decreto di Camiro di II secolo che prevedeva la ἀναγραφή degli ἀπόλογοι, i rendiconti finanziari, in (almeno) una delle due serie documentali gestite dalla amministrazione pubblica vd. *infra*.

¹⁴⁰ Vd. Segre - Carratelli 1949-1951, pp. 145-157, nr. 3, e IG XIV 421 (con Manganaro 1963 [pp. 20-22] e 1988 [p. 164 ss.]); in generale vd. Guarducci 1976, pp. 342-347.

252/251 a.C. collocava i propri decreti fra i Δημόσια, i «Documenti pubblici») ¹⁴¹. Di particolare interesse per l'organizzazione d'archivio dei decreti civici risulta un'iscrizione di Taso del primo quarto del I secolo a.C.: sotto l'intestazione «Dei Lampsaceni», figurano una lettera della polis a Taso, in accompagnamento di due (dei tre) decreti con cui la città asiatica sanciva dei benefici per il tasio Dionisodoro, e i decreti stessi. Ogni decreto è contraddistinto dalla data secondo la pritanìa eponimica – due anni civili successivi –, dalla indicazione, *al plurale*, «decreti di pertinenza della boule (ψηφίσματα ἐκ βουλῆς)», dal mese. Allo stesso modo nel 242 si registravano i decreti di Anfipoli (con la doppia data, dinastica e locale). Data di registrazione e natura dei documenti connotavano verisimilmente l'archiviazione a Teno, a giudicare dal decreto (Ἔδοξε ecc.) che si trovò incisa in testa l'indicazione «Sotto Egetore, mese di Antesterione, è stato messo agli atti (Ἐφ' Ἠγήτορος, Ἀνθεστηριῶνος, κεχρημάτισται)» ¹⁴².

La necessità di conservare documenti delle cancellerie reali o dell'amministrazione romana non mutava il sistema. A Iasio prima del testo di una lettera della regina Laodice, moglie di Antioco III (197-190), riportata in un decreto, figuravano la data annuale e mensile civica e la rubrica «lettera da parte della regina Laodice (ἐπιστολὴ παρὰ βασιλίσσης Λαοδίκης)»; il fatto che in corso d'opera questa scritta venisse erasa, lasciando posto alla sola datazione, si può facilmente ricondurre alla natura della rubrica, indispensabile per l'archiviazione, ma solo indicativa ai fini della trascrizione su pietra di un testo la cui natura era evidente (il curatore dell'iscrizione della lettera del proconsole romano a Dime sopra ricordata aveva conservato solo la data della registrazione nell'archivio cittadino). E se forse non è così diretto il rapporto del complesso *bouleuterion-archeion* iasio

¹⁴¹ Vd. rispettivamente IG II² 1132 (con CID IV 115), 1, l. 40, con Sickinger 1994, pp. 289-292, e Henry 1977, pp. 70, 72 s., 88 s.; *The Athenian Agora*, XVI, ad nrr. 258, 261, 274, e SEG XLI (1991), nr. 86, l. 1. Per riscontri in altre località del mondo greco vd. *infra*.

¹⁴² Vd. rispettivamente *I.v. Lampsakos*, nr. 7, con L. Robert, *Bull. Epigr.* 55 (1954), nr. 209, e con Rhodes - Lewis 1997, p. 413 (Tréheux 1990, pp. 123-127, proponendo l'interpretazione della rubrica come «decreti del Consiglio» – nella traduzione erroneamente «decreto del Consiglio» – come oppositiva a quella sostenuta dai Robert e da Rhodes-Lewis, «decreti provenienti dall'archivio del Consiglio», non se ne discosta nella misura in cui copia dei decreti onorari per evergeti veniva *rilasciata* dall'archivio dell'organismo che li aveva prodotti); Herzog - Klaffenbach 1952, nr. 6; Étienne 1990, II, pp. 266-267, nr. 24; Gauthier 1993, p. 47 con n. 131.

(della cui ricostruzione si occupavano proprio in quegli anni un architetto e cinque incaricati) con il modello ateniese del nesso *bouleuterion-Metron*, resta pur sempre il fatto delle esigenze, anche documentali, della attività pubblica della *polis* anatolica¹⁴³.

Un'ulteriore categoria di classificazione doveva essere data dall'oggetto, che alcune formulazioni epigrafiche lasciano intendere poter essere trascritto all'esterno del supporto scrittorio, secondo modalità di doppia scritturazione che affidavano alla *scriptura exterior* quel tanto che era ritenuto utile all'identificazione del documento. A Coos fra i decreti di riconoscimento degli *Asklepieia* (inaugurati nel 242) importati e trascritti su pietra figura quello di Filippi («Dei Filippesi») con alcune delle rubriche dell'ufficio originario: «Pratiche sacre. Oggetto: *theoroi* venuti da Cos (ἱερῶν ὑπὲρ τῆς ἐκ Κῶ θεωρίας)». A Magnesia al Meandro in più di un caso i decreti epigrafici sono preceduti dalla data di registrazione e da una dettagliata descrizione dell'argomento, che sulla pietra comprende più linee di scrittura¹⁴⁴. Le combinazioni degli elementi di base potevano variare, a seconda delle esigenze di documentazione da parte dello Stato o, come vedremo oltre, dei privati. Ad esempio, a Efeso, forse ancora alla fine del IV secolo, un decreto epigrafico in onore di un benefattore cireneo viene introdotto dalla formula di sanzione (che definisce la tipologia del documento), dall'oggetto (la concessione di cittadinanza), la data (anno civile, mese, giorno) e dal nome dell'onorato in dativo, cui fa seguito il dato della concessione da parte degli Efesini della *politeia* e dei privilegi connessi. La medesima città, quando

¹⁴³ Vd. rispettivamente *I.v. Iasos*, nrr. 4 (con Nafissi 2001, e Gauthier, *Bull. Epigr.* 115 [2002], nr. 390) e 252, con SEG XLV (1995), nrr. 1517-1518. Che l'ἄρχεῖον προστατικόν sulla cui struttura muraria nella stessa epoca si doveva riprodurre una copia del decreto ateniese di più di due secoli prima II² 3 + 165 (vd. *supra*, n. 48; Maddoli 2001, pp. 16-22; Fabiani 2001; Gauthier, *Bull. Epigr.* 115 [2002], nr. 388) fosse «una sezione specializzata all'interno di quello che doveva essere l'archivio "centrale" cittadino», coesistente col *bouleuterion* nella stessa costruzione sul lato meridionale dell'*agora*, non è al momento dimostrabile (Fabiani 2001, pp. 94-97; per, giustificati, dubbi circa l'esistenza di un «archivio centrale» a Iaso vd. Gauthier, *Bull. Epigr.* cit., nrr. 388, 389, e Faraguna, c.s., che invertono il rapporto: l'*archeion prostatikon* sarebbe l'ufficio della magistratura, naturalmente dotato di un suo archivio; nel caso in questione, comunque, il documento da pubblicare epigraficamente sembrerebbe esser stato fornito dal proponente l'operazione, familiare di uno degli onorati).

¹⁴⁴ Vd. rispettivamente Pugliese Carratelli 1997, p. 66, e (ad esempio) *I.v. Magnesia*, nr. 100, ll. 8-10.

deve citare da un proprio documento, ricorre a qualifica, data, oggetto: «dal decreto ratificato nell'assemblea quand'era segretario ... circa ...»¹⁴⁵.

Dal canto loro, i documenti di altra città figuravano in categorie parallele, a quanto appare secondo la data di registrazione presso l'archivio di arrivo, secondo la località di provenienza, la loro natura e/o l'oggetto (tutti elementi che, ancora, potevano servire per assemblaggi diversi, in vista di diverse funzioni o, più semplicemente, per scelta individuale dei segretari). Se i documenti avevano comportato una risposta, l'epigrafia ci autorizza a pensare che essa fosse acclusa, sotto la rubrica «alla città tale (πρός ...)». Un caso esemplare è offerto dal decreto di Lebedo del 200 ca. in onore di un giudice samio, trasmesso nell'isola e riprodotto dopo la data della ratifica-registrazione d'arrivo (anno, mese, giorno, assemblea) e la qualifica di «Decreto da Lebedo». Un caso parallelo, con un ulteriore elemento di classificazione, è riflesso nell'epigrafe di Priene del 160 ca. che riproduce un decreto di Eritre in onore di un proprio giudice, intestandolo con la data della registrazione locale («Stefaneforo Demetrio, mese Panemos»), la designazione di provenienza («Decreto di Eritre»), l'oggetto («Onori al giudice Cleandro»)¹⁴⁶.

L'articolazione e internazionalizzazione del sistema evergetico dal canto suo aveva favorito, oltre che la produzione di atti di pubblico riconoscimento dei meriti del benefattore – come vedremo da racciardare probabilmente ad elenchi di nomi, variamente associati ad estratti relativi alla natura dei privilegi concessi –, anche un sistema di classificazione dei documenti per singoli personaggi o collegi, sia nella città beneficata sia nella *polis* originaria. Un caso significativo è costituito da un *dossier* di documenti inciso ad Andro nel 106. Sotto l'oggetto, «Giudice Timocrito di Socle e (suo) segretario Ificrate di Isocriso», i due esperti inviati dalla città insulare ad Adramittio che aveva fatto una richiesta circolare di giudici stranieri a più *poleis*, figurano gli *antigrapha* di tre diversi decreti della città beneficata: senza titolo, quello circolare di ringraziamento per tutti i giudici stranieri; col titolo ἀπόκριμα Ἀδραμυτηνῶν quello con cui la città, in

¹⁴⁵ Vd. rispettivamente Engelmann 1976, p. 84, e *I.v. Ephesos*, nr. 1389, ll. 1-4, con Wilhelm 1909, p. 273.

¹⁴⁶ Vd. Robert 1960, pp. 202-204, e *I.v. Erythrai*, nr. 111, l. 2.

risposta a qualche sollecitazione a noi ignota, stabiliva di onorare sia i giudici sia la città di Andro; col titolo *τιμαὶ παρὰ Ἀδραμυτηνῶν* quello che fissava gli onori specifici da rendere ai due personaggi¹⁴⁷.

A sollecitare la raccolta organizzata interveniva poi l'interesse personale dell'evergete, *polites* o straniero, che aveva il diritto di richiedere privatamente copia di un atto pubblico di riconoscimento, da conservare nell'archivio di famiglia e da esibire all'occasione (perciò si apprezzava la gentilezza e il senso di giustizia del *grammateus* della *boule* di una città che, dovendo trattare per mestiere «non solo con i cittadini, ma anche con gli stranieri», li consigliava per il meglio)¹⁴⁸. Ad esempio, un medico di Perge in Panfilia che si era ben comportato in patria, si era visti riconosciuti anche i meriti acquisiti all'estero, poiché aveva «prodotto le testimonianze scritte delle città che gli attestavano con decreti e lettere ufficiali anche gli onori da loro tributatigli (*παρείσχηταὶ τε τὰς πόλεις ἐκμαρτυρούσας αὐτῶι διὰ τε ψηφισμάτων καὶ δημοσίων ἐπιστολῶν καὶ περὶ τῶν γεγενημένων αὐτῶι παρ' αὐτοῖς τιμίων*)». Ciò spiega l'intestazione della versione epigrafica, privata, del *dossier*: «Queste città onorano Asclepiade di Mirone, medico» e la presenza sotto il decreto pergeo di uno *ψήφισμα Σελευκέων* (il *dossier* è interrotto da frattura della pietra)¹⁴⁹. Un caso di singolare valore documentale, sotto i diversi aspetti finora rilevati, è quello dell'amico del re Antioco IV, Eudemo di Nikon di Seleucia sul Calicadno, che intorno al 170 a.C. otteneva nella sua patria l'incisione su stele, per ordine di località, degli estratti di documenti di riconoscimento dei suoi meriti di mediazione, rilasciati da Argo, Rodi, *koinon* beotico, Bisanzio, Calcedone, Cizico. La documentazione fornita da Rodi, che gli aveva conferito la *prossenia*, è multipla. Di seguito figurano: l'estratto dal decreto di proposta dell'onore, con la data (anno, semestre, mese), la nota «dalle tavolette» (*ἐκ λευκωμάτων*, in questo caso si relative alla esposizione temporanea di nomi e titoli dei candidati), il nome del proponente («il tale disse») e l'essenziale della proposta («Eudemo di Nikon, di Seleucia, sia prosseno dei Rodí»); l'estratto di una *lista* pre-

¹⁴⁷ Vd. *I.v. Adramyttion*, nr. 16.

¹⁴⁸ Vd. il decreto della tribù milasia degli Otorcondei (76 a.C.) in onore del segretario di Milasa, *I.v. Mylasa*, nr. 109, ll. 19-21.

¹⁴⁹ Vd. *I.v. Perge*, I, nr. 12.

liminare di prosseni, costituito dalla medesima data annuale e semestrale, dal titolo («A costoro vennero assegnate le prossenie durante una sola assemblea»), dal mese (all'apparenza diverso) e dal solo nome del personaggio in questione («A Eudemo di N., di Seleucia»); l'estratto del decreto popolare di riconoscimento dei prosseni, con la data (lo stesso anno, il semestre seguente, il mese), la formula di sanzione («Sembrò al *damos* nella assemblea per la seconda volta»), l'essenziale del dispositivo, con un titolo («Queste persone siano prosseni dei Rodî») e il nome del solo Eudemo; l'estratto del decreto della *boule* che riferisce delle circostanze in cui Eudemo si era trovato ad operare alla corte del re, come benefattore (sollecitato) della *polis*¹⁵⁰. Allo stesso modo, come è stato ben rilevato in alcuni studi recenti, ad Atene il figlio di Licurgo, Licofrone, a sostegno della sua dichiarazione (*ἀπογραφή*) del diritto di godere del vitto a spese pubbliche nel Pritaneo assegnato al padre produceva una versione ricavata in privato dal decreto relativo depositato in archivio¹⁵¹.

L'esistenza in archivio – eventualmente, in archivi diversi – di liste riassuntive parallele agli insiemi principali di documenti, in funzione di più immediate esigenze di confronto e di certificazione per i magistrati e per i privati interessati, suggerita dal *dossier* di Eudemo e dalla «catena documentaria» connessa con l'istituto delle *megistai timai*, trova riscontro per diverse categorie di atti di interesse pubbli-

¹⁵⁰ SIG³ 644; vd. anche Wilhelm 1909, pp. 273-275. Per la complessità delle procedure connesse con l'attribuzione di certi privilegi da parte delle assemblee cittadine – «sur un ... fond de prudence institutionnelle» – vd. Tréheux 1990 (la citazione da p. 127). Per un *dossier* analogo dalle ricche implicazioni documentali e archivistiche, nell'Atene del 140/139 a.C., vd. IG II² 971, la stele fatta erigere in privato da Telesia di Trezene (nel quale merita di essere rilevato almeno il fatto che il patrocinatore della richiesta di conferma degli onori ateniesi già concessi «agli avi» era stato in grado di esibire – *ἐπέδειξεν* – il decreto originario votato più di centocinquant'anni prima e conservato nel *Metron* – *ἐν τῷ Μητρόῳ κατακεχωρισμένον*], ll. 23-24).

¹⁵¹ Gli studi recenti sono Faraguna 2003 (b), e Prauscello 1999, che, sulle orme del sempre fondamentale Gauthier 1985, ben rilevano l'aspetto archivistico della documentazione connessa con l'istituto delle *megistai timai* (a cominciare dalle *aiteiseis*, le richieste ufficiali scritte depositate dagli interessati presso la *boule*, di cui le pseudoplutarchie *Vite dei Dieci Oratori*, 850F-851F, trasmettono due esemplari). Il fatto poi che il testo del decreto esibito da Licofrone a noi noto dalle pseudoplutarchie *Vite dei Dieci Oratori* (852A-F) non coincida con la versione epigrafica che ci è giunta – IG II² 457 –, dal prescritto più ridotto e dai *considerando* più ampi, è solo una ulteriore prova delle capacità «rifrattive» degli scritti connessi con le operazioni pubbliche.

co. Un caso singolare è attestato dal decreto di Camiro del 180 ca. già ricordato che rendeva grazie ad un segretario del Consiglio locale. Dal documento risulta che nella comunità esistevano dei documenti, *χρηματισμοί*, di facile consultazione, ἐν τοῖς προχείροις, i quali avevano un riscontro in *χρηματισμοί* conservati in *κιβωτοί* sigillate, da aprirsi solo in caso di necessità di verifica o di integrazione degli esemplari correnti (cosa che avvenne appunto con il *grammateus* onorato, dal momento che gli atti a portata di mano erano in gran disordine da settantasette anni): se il tenore del testo lascia intendere che si trattasse di documenti omologhi, di *anti-grapha*, l'esito dell'operazione resa possibile dal controllo, la registrazione (ἀναγραφή) di «tutti i rendiconti (πάντες οἱ ἀπόλογοι)» relativi alla gestione del terreno pubblico, lascia il sospetto della non immediata corrispondenza formale tra le serie¹⁵². Altrettanto indicativa dell'uso di serie parallele di documenti funzionali ad esigenze diverse è la forma assunta dalla memoria dei prestiti fatti dall'amministrazione del santuario di Zeus Olimpio – tenuta da ieromnemoni – alla città di Locri Epizefiri, a noi documentata per un periodo di circa cinquant'anni, fra IV e III secolo. Di essa esisteva un insieme di attestazioni incise su tabelle bronzee collocate in una qualche area pubblica (civile o religiosa) con funzione non contabile, le quali fornivano i dati essenziali di una ricapitolazione annuale del rapporto debitorio (frutto, come d'abitudine, di una serie di deliberati di *boule* e *demos*). L'aspetto formale dei testi – soprattutto la presenza in margine di uno di essi di una coronide – e gli elementi di carattere giuridico riportati – le sigle anagrafiche dei magistrati e, in calce a due testi, sigle magistratuali di convalida – lasciano facilmente concludere l'esistenza parallela di una scritturazione «d'ufficio» più completa, con l'elenco registrato e certificato di più esercizi annuali (altro ancora è evidentemente la produzione documentale connessa con la contabilità corrente delle varie operazioni). Se allo stato attuale della ricerca ben poco è possibile dire circa la collocazione di questo materiale (in fondo amministrazione religiosa e amministrazione civile a Locri finivano con l'identificarsi) il riscontro di altre situazioni analoghe nel mondo greco può invece suggerirne la funzione di documenta-

¹⁵² Vd. Segre - Carratelli 1949-1951, pp. 239-241, nr. 110, ll. 9-19, con Lambrinudakis - Wörrle 1983, pp. 348-349, e Pugliese Carratelli 1997, pp. 79-80. Vd. anche *infra*.

zione *ufficiale* delle transazioni fra i due organismi e fruibile per l'ordinaria amministrazione da entrambi ¹⁵³.

All'epoca ellenistica dobbiamo anche alcune attestazioni di tentativi effettuati dalla amministrazione pubblica per porre rimedio a casi di corruzione e di cattiva tenuta dei documenti di sua responsabilità (peraltro, come s'è visto, un male di vecchia data), e dell'emergere della cura per la riproduzione ufficiale di atti «corrispondenti» nella forma. Se nella Calcedone di III/II secolo sembra contemplato un caso singolo, quando si ordinava di «scrivere in lettere cave» – γράψαι ... κοῖλα γράμματα – su di una *sanis* da collocare nel *bouleuterion* locale (ma la stessa preoccupazione toccava anche la stele corrispondente), ben più generali, se non del tutto chiari nei dettagli, risultano i provvedimenti adottati a Paro e a Priene, due città con ampia pratica nella conservazione dei documenti pubblici nei rispettivi *demosia* e impegnate nella garanzia di Stato dei documenti privati. Nel II secolo la prima emanava una legge di tutela dei documenti notarili già ricordati, gli μνημονικὰ γράμματα, che, anche quando depositati dagli *mnemones* nell'archivio del *Pythion* sotto la responsabilità del ricevitore (ἀποδέκτης) di competenza, subivano erasioni (ἐξαλείφειν) o interpolazioni (ἐγγράφειν). Per sanare la situazione esistente gli *mnemones* dell'anno successivo dovevano «riportare su rotoli papiracei (ἀναγράψαι εἰς βυβλία) copia (ἀντίγραφα) di tutti i documenti» che depositavano nel santuario e consegnare di persona i rotoli agli arconti cittadini quando rimettevano al ricevitore in questione e allo *mnemone* capo i documenti in oggetto. Dopo che l'arconte eponimo aveva certificato (ἀπογράφειν) nel *demosion* che aveva (ricevuti e) trasmessi i rotoli con i documenti trascritti «in forma corrispondente a quelli (singoli, καθάπερ καὶ ἐκεῖνα)», l'intero collegio doveva consegnare i *byblia* al ricevitore «incaricato dei documenti civili (ὁ ἐπιμελόμενος τῶν κατὰ πόλιν)», che a sua volta li doveva collocare nel santuario di Estia, «immettendoli nella *kibotos* che è nel santuario». Per il futuro, gli *mnemones* dovevano procede-

¹⁵³ Sul complesso documentale (che ci è stato preservato da una collocazione d'emergenza, non utile per la identificazione della sua funzione originaria e che pone molti problemi di interpretazione) vd. la raccolta di studi e la riedizione di Costabile 1992; per una rassegna problematica vd. già Musti 1977; per un aggiornamento della discussione vd. Antonetti 1995; cfr. anche Boffo 1995, p. 123; Del Monaco 1997, e Lazzarini 1997, p. 746.

re allo stesso modo per i *γράμματα* che avessero rilevato dagli archivi personali dei predecessori, ma, per quanto riguardava le scritture trattate e ricevute nel loro anno di carica, essi dovevano effettuare il deposito, la trascrizione – secondo conformità del testo (*αὐτὰ καθ' αὐτά*) e in sequenza cronologica (*ἐξῆς*) – e la trasmissione mensile di tutte quante. Tutti i cittadini potevano controllare che gli *anti-grapha* depositati nello *Hestiaion* fossero conformi (*ὡσαύτως*) ai *grammata* depositati nel *Pythion* e innescare una *δημοσία δίκη* contro i reati accertati. A Priene, nel I secolo, veniva onorato Aulo Emilio Zosimo perché, per due volte, nella sua funzione di *grammateus* di *boule* e *demos* – un compito gravoso, che nessuno voleva nella circostanza assumersi – «rese sicura (*ἠσφαλίσατο*)» la vita di ciascuno e quella della città rendendo sicure la «garanzia (*πίστις*)» e la «tutela (*φυλακή*)» dello Stato sulle scritture – «decreti del *demos*, lettere, documenti (privati)» – consegnategli (e perciò *δημόσια γράμματα*): egli aveva provveduto a una registrazione doppia (*διπλή ἀναγραφή*), sia su rotoli di pergamena (*ἐν δερματίνοις βυβλίοις / τεύχεσιν*) sia su rotoli di papiro (*ἐν βυβλίνοις τεύχεσιν*). Del resto a Priene quella del *grammateus* doveva essere una funzione sentita con particolare senso di responsabilità se agli inizi dell'età ellenistica anche Apellis di Nicofonte, *grammateus* per vent'anni, quattordici dei quali passati al servizio di strateghi, *nomophylakes* e timuchi, aveva manifestato la sua preoccupazione per *πίστις* e *κυρεία* dei *κοινὰ γράμματα* ¹⁵⁴.

Non sappiamo quale fosse l'esito di queste (certo non isolate) operazioni di tutela della integrità degli atti di pubblico interesse. In generale, essi continuarono a correre i loro rischi (come ben sapeva

¹⁵⁴ Per Calcedone vd. *I.v. Kalchedon*, nr. 10, ll. 14-7, con Wilhelm 1909, p. 42, e Fischer 2003, p. 245 (a finalità di «semi-permanence» pensa Rhodes 2001, p. 42 n. 32); per la legge di Paro e per i problemi di interpretazione, non del tutto risolvibili, che essa pone vd. l'ampio commento di Lambrinudakis - Wörrle 1983, con Pugliese Carratelli 1997, pp. 80-81; per i meriti di Zosimo di Priene vd. *I.v. Priene*, nr. 112, ll. 20-24; nr. 113, ll. 15-18; nr. 114, ll. 8-11; cfr. nr. 114, ll. 28-32 («my favourite secretary ... a man who wanted his documents to survive», per Rhodes 2001, p. 139); per quelli di Apellis vd. *I.v. Priene*, nr. 4, ll. 6-10. Una articolata esemplificazione dei reati commessi dai responsabili (in questo caso i *demosioi*) contro scritti di interesse pubblico – i *πιττάκια τῶν οἰκονομουμένων* – figura in un rescritto imperiale del 43-48 d.C., SEG XXXVIII (1988), nr. 1177, rinvenuto a Tlos in Licia: aggiunte (*παρεγγραφαί*), cancellazioni (*ἀπαλοιφαί*), riscritture (*ἐπι παλμπέστοι γραφέν*). Per una rassegna delle fattispecie di «falsi» riferibili alla documentazione prodotta in ambito romano vd. ora Fezzi 2003, pp. 3-18.

l'autorità romana), persino quando la loro funzionalità era venuta meno. Se dobbiamo credere ad Ateneo, all'inizio del I secolo Apellicone di Teo, l'acquirente della biblioteca di Aristotele, iniziò a procurarsi con dolo gli originali degli antichi decreti nel Metroon di Atene (τὰ ἐκ τοῦ Μητρώου τῶν παλαιῶν αὐτόγραφα ψηφισμάτων ὑφαιρούμενος ἐκτᾶτο) e «quel che di antico e di riposto» ci fosse nelle altre città (ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων εἴ τι παλαιὸν εἶη καὶ ἀπόθετον)¹⁵⁵. La fuga del personaggio limitò i danni, così che, se ancora dobbiamo credere a Diogene Laerzio, nel II secolo d.C. il retore Favorino di Arles poteva trovare nel Metroon il testo del giuramento d'istruttoria (ἀντωμοσία) di Meleto nel processo contro Socrate.

In fondo, com'è stato notato, bastava ricercare nel luogo che conteneva i documenti pubblici nell'anno arcontale in questione, quello di Lachete¹⁵⁶.

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Ager 1996	S. Ager, <i>Interstate Arbitrations in the Greek World, 337-90 B.C.</i> , Berkeley - London 1996.
Alessandrì 1982	S. Alessandrì, <i>Alcune osservazioni sui segretari ateniesi nel V sec. a.C.</i> , «ASNSP» 12 (1982), pp. 7-70.
Antonetti 1995	Cl. Antonetti, <i>Le Tavole di Locri: nuovi contributi al dibattito storico</i> , «Ostraka» 4 (1995), 2, pp. 351-363.
Asheri 1969	D. Asheri, <i>Leggi greche sul problema dei debiti</i> , «SCO» 18 (1969), pp. 5-122.
Bearzot 2003	C. Bearzot, <i>L'uso dei documenti in Tuciddide</i> , in A.M. Biraschi et al. (a cura di), <i>L'uso dei documenti nella storiografia antica</i> , Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico, XII (Gubbio, 22-24 maggio 2001), Napoli 2003, pp. 265-314.

¹⁵⁵ Athen. 5,214E; non per caso l'attività di «ricerca» di Apellicone era collegata con la pratica filosofica peripatetica (214D). Per l'idea, che qui non si condivide, che il Metroon ateniese fosse diventato da «archivio operativo (working archives)» una «struttura museale (museum-like structure)» vd. Sickinger 1999, p. 189.

¹⁵⁶ Vd. D.L. 2,5,40, con Bertrand 2002, pp. 173, 179-180; l'osservazione nel testo è di Clay 1982, p. 24.

- Behrend 1973 D. Behrend, *Rechtshistorische Betrachtungen zu den Pacht dokumenten aus Mylasa und Olimos*, in *Akten des VI. Intern. Kongresses für Griechische u. Lateinische Epigraphik – München 1972*, München 1973, pp. 145-168.
- Bencivenni 2003 A. Bencivenni, *Progetti di riforme costituzionali nelle epigrafi greche dei secoli IV-II a.C.*, Bologna 2003.
- Bertrand 1999 J.-M. Bertrand, *De l'écriture à l'oralité. Lectures des Lois de Platon*, Paris 1999.
- Bertrand 2002 J.-M. Bertrand, *A propos de la «Rhétorique» d'Aristote (I 1373b1-1374b23), analyse du processus judiciaire (τὸ ἐπίγραμμα - τὸ ἐγκλημα)*, «Dike» 5 (2002), pp. 161-185.
- Boegehold 1972 A.L. Boegehold, *The Establishment of a Central Archive at Athens*, «AJA» 16 (1972), pp. 23-30.
- Boegehold 1990 A.L. Boegehold, *Andocides and the Decree of Patrokleides*, «Historia» 39 (1990), pp. 149-162.
- Boegehold - Camp 1995 A.L. Boegehold - J. McK. Camp, *The Athenian Agora, XXVIII, The Law Courts at Athens: Sites, Buildings, Equipment, Procedure and Testimonia*, Princeton 1995.
- Boffo 1995 L. Boffo, *Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conservazione e «pubblicazione» epigrafica*, «Athenaeum» 83 (1995), pp. 91-130.
- Boring 1979 T.A. Boring, *Literacy in Ancient Sparta*, Leiden 1979.
- Bousquet 1965 J. Bousquet, *Convention entre Myania et Hypnia*, «BCH» 89 (1965), pp. 665-681.
- Bousquet 1988 J. Bousquet, *Études sur les comptes de Delphes*, Paris 1988.
- Bousquet 1992 J. Bousquet, *L'administration du sanctuaire de Delphes au IV^e siècle avant Jésus-Christ*, «CCG» 3 (1992), pp. 21-29.
- Bousquet - Gauthier 1994 J. Bousquet - Ph. Gauthier, *Inscriptions du Létôon de Xanthos*, «REG» 107 (1994), pp. 319-361.
- Boussac 1988 M.-F. Boussac, *Sceaux déliens*, «RA» (1988), pp. 307-340.
- Boussac 1993 M.-F. Boussac, *Archives personnelles à Délos*, «CRAI» (1993), pp. 677-693.

- Bresson 1991 A. Bresson, *Recueil des inscriptions de la Pérée Rhodienne*, Paris 1991.
- Brugnone 1997 A. Brugnone, *Legge di Himera sulla redistribuzione della terra*, «PdP» 52 (1997), pp. 262-305.
- Cahn 1973 H.A. Cahn, *Dokimasia*, «RA» (1973), pp. 4-22.
- Camassa 1988 G. Camassa, *Aux origines de la codification écrite des lois en Grèce*, in M. Detienne (éd.), *Les Savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 130-155.
- Camassa 1993 G. Camassa, *Il linguaggio indiziario e l'uso dei documenti nell'«Athenaion Politeia» di Aristotele*, in L.R. Cresci - L. Piccirilli (a cura di), *L'«Athenaion Politeia» di Aristotele*, Genova 1993, pp. 99-116.
- Camassa 1994 G. Camassa, *Gli «elementi della tradizione»: il caso dell'«Athenaion Politeia»*, in G. Maddoli (a cura di), *L'«Athenaion Politeia» di Aristotele 1891-1991, Per un bilancio di cento anni di studi*, Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico, VI (Acquasparta, Palazzo Cesi, 27-29 maggio 1991), Napoli 1994, pp. 149-165.
- Campanile 2004 D. Campanile, *I distretti giudiziari d'Asia e la data d'istituzione del distretto ellespontico*, in U. Laffi - F. Prontera - B. Virgilio (Edd.), *Artissimum memoriae vinculum. Scritti di geografia storica e di antichità in ricordo di Gioia Conta*, Firenze 2004, pp. 129-142.
- Canfora 1990 L. Canfora, *Trattati in Tucidide*, in L. Canfora - M. Liverani - C. Zaccagnini, *I trattati nel mondo antico. Forma Ideologia Funzione*, Roma 1990, pp. 193-216.
- Canfora 2000 L. Canfora, *Prima lezione di storia greca*, Bari 2000.
- Cartledge 1978 P. Cartledge, *Literacy in the Spartan Oligarchy*, «JHS» 98 (1978), pp. 25-37 (versione aggiornata in Cartledge 2001, cap. 4).
- Cartledge 2000 P. Cartledge, *Spartan Justice or «The state of the Ephors»?*, «Dike» 3 (2000), pp. 5-26.
- Cartledge 2001 P. Cartledge, *Spartan Reflections*, London - Berkeley 2001.
- Chambers 1990 M. Chambers, *Aristoteles, Staat der Athener*, Berlin 1990.
- Chanotis 1996 A. Chanotis, *Die Verträge zwischen kretischen Po-leis in der hellenistischen Zeit*, Stuttgart 1996.

- Chankowski 2001 V. Chankowski, *Un nouveau procès délien: les comptes des naopes de Délos et la procédure athénienne au IV^e siècle*, «BCH» 125 (2001), pp. 175-193.
- CID I, II, IV *Corpus des Inscriptions de Delphes*, I. *Lois sacrées et règlements religieux* (G. Rougemont), Paris 1977; II. *Les comptes du quatrième et du troisième siècle* (J. Bousquet), Paris 1989; IV. *Documents Amphibictioniques* (F. Lefèvre et al.), Paris 2002.
- Clay 1982 D. Clay, *Epicurus in the Archives of Athens*, «Hesperia», Suppl. 19 (1982), pp. 17-26.
- Cordano 1992 F. Cordano, *Le tessere pubbliche dal tempio di Atena a Camarina*, Roma 1992.
- Cordano 1996 F. Cordano, *Documenti di archivio di Camarina*, in M.-F. Boussac - A. Invernizzi (éds.), *Archives et Sceaux du monde hellénistique / Archivi e sigilli nel mondo ellenistico* (Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993), «BCH», Suppl. 29 (1996), Paris, pp. 179-184.
- Cordano 1997 F. Cordano, *Su due tavolette di Camarina con contratto d'acquisto*, «PdP» 52 (1997), pp. 355-363.
- Cordano 2001 F. Cordano, *Strumenti di sorteggio e schedatura dei cittadini nella Sicilia greca*, in F. Cordano - C. Grottanelli (a cura di), *Sorteggio pubblico e cleromanzia dall'antichità all'età moderna*, Atti della Tavola Rotonda (Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze dell'Antichità, 26-27 gennaio 2000), Milano 2001, pp. 83-93.
- Corsaro 1984 M. Corsaro, *Un decreto di Zelea sul recupero dei terreni pubblici (Syll.³ 279)*, «ASNSP» 14 (1984), 2, pp. 441-493.
- Costabile 1992 F. Costabile (a cura di), *Polis ed Olympieion a Locri Epizefiri. Costituzione, Economia e Finanze di una città della Magna Grecia, Ed. altera e traduzione delle tabelle locresi*, Soveria Mannelli 1992.
- Culasso Gastaldi 2003 E. Culasso Gastaldi, *Un decreto ateniese di prosenia per tre individui di Iasos*, «ZPE» 142 (2003), pp. 109-118.
- Davies 1994 J. Davies, *Accounts and Accountability in Classical Athens*, in R. Osborne - S. Hornblower (eds.), *Ritual, Finance, Politics. Athenian Democratic Accounts presented to D.M. Lewis*, Oxford 1994, pp. 201-212.

- Del Corso 2002 L. Del Corso, *I documenti nella Grecia classica tra produzione e conservazione*, «QS» 56 (2002), pp. 155-189.
- Del Monaco 1997 L. Del Monaco, *Le tavole di Locri sono 37. Un nuovo attacco tra le Tabb. 35, 36, 37*, «RFIC» 125 (1997), pp. 129-149.
- Desideri 1996 P. Desideri, *Storici antichi e archivi*, in M.-F. Bous-sac - A. Invernizzi (éds.), *Archives et Sceaux du monde béllénistique / Archivi e sigilli nel mondo ellenistico* (Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993), «BCH», Suppl. 29 (1996), Paris, pp. 525-532.
- Dunant - Pouilloux 1958 Ch. Dunant - J. Pouilloux, *Recherches sur l'histoire et les cultes de Thasos*, II, Paris 1958.
- van Effenterre - van Effenterre 2000 H. van Effenterre - M. van Effenterre, *La codification Gortynienne, mythe ou réalité?*, in Ed. Lévy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Actes du Colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997), Paris 2000, pp. 175-184.
- van Effenterre - Ruzé 1994, 1995 H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, Paris 1994; II, Paris 1995.
- Engelmann 1976 M. Engelmann, *Zum Archiwesen von Ephesos*, «ZPE» 22 (1976), p. 84.
- Erdas 2002 D. Erdas (a cura di), *Cratere il Macedone. Testimonianze e frammenti*, Tivoli 2002.
- Étienne 1990 R. Étienne, *Ténos II. Ténos et les Cyclades du milieu du IV^e siècle av. J.-C. au milieu du II^e siècle ap. J.-C.*, Paris 1990.
- Fabiani 2001 R. Fabiani, *Un decreto ateniese riproposto a Iasos*, «PdP» 56 (2001), pp. 69-100.
- Fantasia 1998 U. Fantasia, *Distribuzioni di grano e archivi nella polis: il caso di Samo*, in Cl. Nicolet (éd.), *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, pp. 205-228.
- Faraguna 1997 M. Faraguna, *Registrazioni catastali nel mondo greco: il caso di Atene*, «Athenaeum» 85 (1997), pp. 7-33.
- Faraguna 1999 M. Faraguna, *Intorno alla nuova legge ateniese sulla tassazione del grano*, «Dike» 2 (1999), pp. 63-97.
- Faraguna 2000 M. Faraguna, *A proposito degli archivi nel mondo greco: terra e registrazioni fondiari*, «Chiron» 30 (2000), pp. 65-115.

- Faraguna 2003 (a) M. Faraguna, *Vendite di immobili e registrazione pubblica nelle città greche*, in G. Thür - F.J. Fernández Nieto (hrsgg.), *Symposion 1999*, Köln - Wien 2003, pp. 97-122.
- Faraguna 2003 (b) M. Faraguna, *I documenti nelle «Vite dei dieci oratori» dei Moralia plutarchei*, in A.M. Biraschi et al. (a cura di), *L'uso dei documenti nella storiografia antica*, Incontri perugini di storia della storiografia antica e sul mondo antico, XII (Gubbio, 22-24 maggio 2001), Napoli 2003, pp. 479-503.
- Faraguna c.s. M. Faraguna, *Gli archivi e la polis (problemi nuovi e vecchi alla luce di alcuni recenti documenti)*, in A. Bresson et al., *La circulation de l'information dans les structures du pouvoir dans l'Antiquité*, Actes de la Table Ronde de Bordeaux (18 et 19 février 2002), in corso di stampa.
- Fezzi 2003 L. Fezzi, *Falsificazione di documenti pubblici nella Roma tardorepubblicana (133-31 a.C.)*, Firenze 2003.
- Fischer 2003 J.E. Fischer, *Sanides and sanidia*, in G.W. Bakewell - J.P. Sickinger (eds.), *Gestures. Essays in Ancient History, Literature, and Philosophy Presented to Alan L. Boegehold, On the Occasion of his Retirement and his Seventy-fifth Birthday*, Oxford 2003, pp. 237-250.
- Foraboschi 1996 D. Foraboschi, *Tra storia e microstoria: la documentazione degli archivi*, in E. Gabba - P. Desideri - S. Roda (a cura di), *Italia sul Baetis. Studi di storia romana in memoria di Fernando Gascó*, Torino 1996, pp. 9-24.
- Gabba 1996 E. Gabba, *Conclusioni*, in M.-F. Boussac - A. Invernizzi (éds.), *Archives et Sceaux du monde hellénistique / Archivi e sigilli nel mondo ellenistico*, (Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993), «BCH», Suppl. 29 (1996), Paris, pp. 525-532.
- Gabba 2002 E. Gabba, Rec. a Porciani 2001, «Athenaeum» 90 (2002), pp. 521-524.
- Gabrielsen 1988 V. Gabrielsen, *A Naval Debt and the Appointment of a Syntrierarch in IG II², 1623*, «C&M» 39 (1988), pp. 63-87.
- Gagarin 1981 M. Gagarin, *The Thesmothetai and the Earliest Athenian Tyranny Law*, «TAPhA» 111 (1981), pp. 71-77.

- Gagarin 1982 M. Gagarin, *The Organization of the Gortyn Law Code*, «GRBS» 23 (1982), pp. 129-146.
- Gagarin 1986 M. Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley - London 1986.
- Gagarin 2004 M. Gagarin, *The Rule of Law in Gortyn*, in E.M. Harris - L. Rubinstein (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004, pp. 173-183.
- Gallo 2000 L. Gallo, *Le imposte dirette nelle poleis greche: un istituto tirannico?*, «Minima Epigraphica et Papyrologica» 3 (2000), 4, pp. 17-36.
- Gauthier 1985 Ph. Gauthier, *Les cités grecques et leurs bienfaiteurs (IV^e-I^{er} siècle avant J.-C.)*, *Contribution à l'histoire des institutions*, «BCH», Suppl. 12 (1985), Paris.
- Gauthier 1990 Ph. Gauthier, *L'inscription de Iasos relative à l'ekklesiastikon (I.Iasos 20)*, «BCH» 114 (1990), pp. 417-443.
- Gauthier 1993 Ph. Gauthier, *Epigraphica II*, «RPh» 67 (1993), pp. 41-55.
- Gauthier - Hatzopoulos 1993 Ph. Gauthier - M.B. Hatzopoulos, *La loi gymnasiarchique de Beroia*, Paris 1993.
- Georgoudi 1988 S. Georgoudi, *Manières d'archivage et archives de cités*, in M. Detienne (éd.), *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 221-247.
- Gernet 1964 L. Gernet, *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Sirey 1964.
- Giangiulio 1982 L.angiulio, *Edifici pubblici e culti nelle nuove iscrizioni di Entella*, «ASNSP» 12 (1982), 3, pp. 945-992.
- Giangiulio 2001 M.angiulio, *Constructing the Past. Colonial Traditions and the Writing of History. The Case of Cyrene*, in N. Luraghi (ed.), *The Historian's Craft in the Age of Herodotus*, Oxford 2001, pp. 116-137.
- Gschnitzer 1973 F. Gschnitzer, s.v. *Proxenos*, in *RE*, Suppl. 13 (1973), coll. 629-730.
- Gschnitzer 1999 F. Gschnitzer, *Indirekte Beurkundung in den griechischen Inschriften*, in R.G. Khoury (hrsg.), *Urkunden und Urkundenformulare im klassischen Altertum und in den orientalischen Kulturen*, Heidelberg 1999, pp. 37-50.
- Guarducci 1969 M. Guarducci, *Epigrafia greca*, II. *Epigrafi di carattere pubblico*, Roma 1969.

- Habicht 1957 Chr. Habicht, *Samische Volksbeschlüsse der hellenistischen Zeit*, «AM» 72 (1957), pp. 162-274.
- Hallof 1990 K. Hallof, *Der Verkauf konfiszierten Vermögens vor den Poleten in Athen*, «Klio» 72 (1990), pp. 402-426.
- Hamilton 2000 R. Hamilton, *Treasure Maps. A Guide to the Delian Inventories*, Ann Arbor 2000.
- Hansen 1987 M.H. Hansen, *The Athenian Assembly in the Age of Demosthenes*, Oxford 1987.
- Hansen 1993 M.H. Hansen, *Was the Athenian Ekklesia Convened According to the Festival Calendar or the Bouleutic Calendar?*, «AJP» 94 (1993), pp. 99-113.
- Harris 1996 W.V. Harris, *Writing and Literacy in the Archaic Greek City*, in J.H.M. Strubbe - R.A. Tybout - H.S. Versnel (eds.), *ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Studies on Ancient History and Epigraphy Presented to H.W. Pleket*, Amsterdam 1996, pp. 57-77.
- Hartog 1990 F. Hartog, *Écritures, Généalogies, Archives, Histoire en Grèce ancienne*, in *Mélanges Pierre Lévêque*, V, Paris 1990, pp. 177-188.
- Harvey 1966 F.D. Harvey, *Literacy in the Athenian Democracy*, «REG» 79 (1966), pp. 585-635.
- Hedrick Jr. 1990 Ch.W. Hedrick Jr., *The Decrees of the Demotionidai*, Atlanta 1990.
- Hedrick Jr. 1994 Ch.W. Hedrick Jr., *Democracy and the Athenian Epigraphical Habit*, «Hesperia» 68 (1999), pp. 387-439.
- Hedrick Jr. 2000 Ch.W. Hedrick Jr., *For Anyone Who Wisbes to See*, «AncW» 31 (2000), pp. 127-135.
- Heisserer 1980 A.J. Heisserer, *Alexander the Great and the Greeks. The Epigraphic Evidence*, Norman 1980.
- Henry 1977 A.S. Henry, *The Prescripts of Athenian Decrees*, Lugduni Batavorum 1977.
- Herzog - Klaffenbach 1952 R. Herzog - G. Klaffenbach, *Asylieurkunden aus Kos*, «ADAW» 1 (1952).
- Higbie 1999 C. Higbie, *Craterus and the Use of Inscriptions in Ancient Scholarship*, «TAPhA» 129 (1999), pp. 43-83.
- Hignett 1952 C. Hignett, *A History of the Athenian Constitution to the End of the Fifth Century*, Oxford 1952.

- Hölkeskamp 2000 K.-J. Hölkeskamp, *(In-)Schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes im archaischen und klassischen Griechenland*, «ZPE» 132 (2000), pp. 73-96.
- Jacoby 1949 F. Jacoby, *Atthis. The Local Chronicles of Ancient Athens*, Oxford 1949.
- Jeffery - Morpurgo Davies 1970 L.H. Jeffery - A. Morpurgo Davies, *ΠΟΙΝΙΚΑΣΤΑΣ and ΠΟΙΝΙΚΑΖΕΝ: BM 1969, 4-2.1, A new Archaic Inscription from Crete*, «Kadmos» 9 (1970), pp. 118-154.
- Jones 1999 N.F. Jones, *The Associations of Classical Athens, The Response to Democracy*, New York - Oxford 1999.
- Jones 2002 C.P. Jones, *Epigraphica*, «ZPE» 139 (2002), pp. 108-116.
- Jordan 1975 B. Jordan, *The Athenian Navy in the Classical Period. A Study of Athenian Naval Administration and Military Organization in the Fifth and Fourth Centuries B.C.*, Berkeley - London 1975.
- Kallet-Marx 1995 R.M. Kallet-Marx, *Quintus Fabius Maximus and the Dyme Affair (Syll.³ 684)*, «CQ» 43 (1995), pp. 105-111.
- Klaffenbach 1960 G. Klaffenbach, *Bemerkungen zum griechischen Urkundenwesen*, «SBAW» 6 (1960), pp. 5-42.
- Koch 2001 Ch. Koch, *Prozesse gegen die Tyrannis. Die Vorgänge in Eresos in der 2. Hälfte des 4 Jh. v. Chr.*, «Dike» 4 (2001), pp. 169-217.
- Körner 1993 R. Körner, *Inscriptiliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, hrsg. von K. Hallof, Köln - Wien 1993.
- Lambert 1993 S.D. Lambert, *The Phratries of Attica*, Ann Arbor 1993.
- Lambert 1999 S.D. Lambert, *The Attic genos*, «CQ» 49 (1999), pp. 484-489.
- Lambrinudakis - Wörle 1983 W. Lambrinudakis - M. Wörle, *Ein hellenistisches Reformgesetz über das öffentliche Urkundenwesen von Paros*, «Chiron» 13 (1983), pp. 283-368.
- Langdon 1991 M.K. Langdon, *Poletai Records*, in *The Athenian Agora, XIX*, Princeton 1991, II, pp. 53-143.
- Lanni 2004 A. Lanni, *Arguing from 'Precedent': Modern Perspectives on Athenian Practice*, in E.M. Harris - L. Rubinstein

- (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004, pp. 159-171.
- Lazzarini 1997 M.L. Lazzarini, *La scrittura nella città: iscrizioni, archivi e alfabetizzazione*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia Cultura Arte Società*, 2. *Una storia greca*, II. *Definizione*, Torino 1997, pp. 723-750.
- Lefèvre 1998 F. Lefèvre, *L'Amphictionie pyléo-delphique: histoire et institutions*, Paris 1998.
- Lévy 2000 Ed. Lévy, *La cohérence du Code de Gortyne*, in Id. (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Actes du Colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997), Paris 2000, pp. 185-214.
- Lombardo 2001 M. Lombardo, *La documentazione epigrafica, in Problemi della chora coloniale dall'Occidente al Mar Nero*, «ACSMGr» 40 (2001), pp. 73-152.
- Loomis 1992 W.T. Loomis, *The Spartan War Fund. IG IV,1 and a New Fragment*, Stuttgart 1992.
- Lupi 2000 M. Lupi, *L'ordine delle generazioni nell'antica Sparta, Classi di età e costumi naturali*, Bari 2000.
- Maddoli 1963-1964 G. Maddoli, *Le cretule del nomophylakion di Cirene*, «ASAA» 25-26 (1963-1964), pp. 39-42.
- Maddoli 1992 G. Maddoli, *Testo scritto e non scritto*, in G. Cambiano - L. Canfora - D. Lanza (a cura di), *Lo spazio letterario della Grecia antica*, I, 1, Roma 1992, pp. 17-45.
- Maddoli 2001 G. Maddoli, *Nuovi testi di Iasos*, «PdP» 56 (2001), pp. 15-32.
- Maffi 1988 (a) A. Maffi, *Ecriture et pratique juridique dans la Grèce classique*, in M. Detienne (éd.), *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 188-193.
- Maffi 1988 (b) A. Maffi, *L'iscrizione di Ligdamis*, Trieste 1988.
- Magnetto 1997 A. Magnetto (a cura di), *Gli arbitrati interstatali greci*, II. *Dal 337 al 196 A.C.*, Pisa 1997.
- Manganaro 1963 G. Manganaro, *Tauromenitana*, «ArchClass» 15 (1963), pp. 13-31.
- Manganaro 1988 G. Manganaro, *Le tavole finanziarie di Tauromenio*, in D. Knoepfler (éd.), *Comptes et inventaires dans la cité grecque*, Actes du colloque international d'épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 au 26 sep-

- tembre 1986 en l'honneur de Jacques Tréheux, Neuchâtel - Genève 1988, pp. 155-190.
- Manganaro 1995 G. Manganaro, *Sikelika, I*, «QUCC» 49 (1995), pp. 93-109.
- Manganaro 1997 G. Manganaro, *Nuove tavolette iscritte siceliote*, «PdP» 52 (1997), pp. 307-310.
- Manganaro 2000 G. Manganaro, *Revisione di un'iscrizione di Segesta e di un decreto frammentario di Imera*, in *Atti delle Terze Giornate Internazionali di Studi sull'Area Elima*, II, Pisa - Gibellina 2000, pp. 747-753.
- Mantovani 2000 D. Mantovani, *Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le tabulae publicae*, in C. Moatti (éd.), *La mémoire perdue, III*, «MEFRA (A)» 112 (2000), 2, pp. 651-691.
- Manville 1997 P.B. Manville, *The Origins of Citizenship in Ancient Athens*, Princeton 1997.
- Masson 1992 O. Masson, *Les lamelles de plomb de Styra, IG XII 9, 56: essai de bilan*, «BCH» 116 (1992), pp. 61-72.
- Mattioli 1995 M. Mattioli, *Camarina in età ellenistico-romana*, «Kokalos» 41 (1995), pp. 229-270.
- Migeotte 1998 L. Migeotte, *Les ventes de grain public dans les cités grecques aux périodes classique et hellénistique*, in Cl. Nicolet (éd.), *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Roma 1998, pp. 229-244.
- Migeotte 2002 (a) L. Migeotte, *La cité grecque, les citoyens et les finances publiques*, «LEC» 70 (2002), pp. 13-26.
- Migeotte 2002 (b) L. Migeotte, *Information et vie politique dans la cité grecque*, in J. Andraeu - C. Virlouvet (éds.), *L'information et la mer dans le monde antique*, Roma 2002, pp. 21-32.
- Migeotte 2003 L. Migeotte, *Taxation directe en Grèce ancienne*, in G. Thür - F.J. Fernández Nieto (hrsgg.), *Symposium 1999*, Köln - Wien 2003, pp. 297-313.
- Millender 2001 E.G. Millender, *Spartan Literacy Revisited*, «ClAnt» 20 (2001), pp. 121-164.
- Miller 1995 S.G. Miller, *Old Bouleuterion, Metroon and the Archives at Athens*, in M.H. Hansen - K. Raaflaub (eds.), *Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart 1995, pp. 133-156.

- Moreau 2000 Ph. Moreau, *Quelques aspects documentaires de l'organisation du procès pénal républicain*, in C. Moatti (éd.), *La mémoire perdue*, III, «MEFRA (A)» 112 (2000), 2, pp. 693-721.
- Murray 1996 G. Murray, *Delphes et les Attalides. Un cas d'évergétisme royal en 160/159 avant J.-C.*, Québec 1996.
- Murray 1997 O. Murray, *Rationality and the Greek City: the Evidence from Kamarina*, in M.H. Hansen (ed.), *The Polis as an Urban Centre and as a Political Community*, Symposium (29-31 August 1996), Copenhagen 1997, pp. 493-504.
- Musti 1977 D. Musti (a cura di), *Le Tavole di Locri*, Atti del colloquio sugli aspetti politici, economici, culturali e linguistici dei testi dell'archivio locrese (Napoli, 26-27 aprile 1977), Bologna 1977.
- Musti 1994 D. Musti, *Elogio di un oplita in una lamina di Kamarina*, «RFIC» 122 (1994), pp. 21-23.
- Nafissi 2001 M. Nafissi, *L'iscrizione di Laodice (I.Iasos 4). Revisione del testo e nuove osservazioni*, «PdP» 56 (2001), pp. 101-146.
- Nicolet 1994 Cl. Nicolet, *A la recherche des archives oubliées: une contribution à l'histoire de la bureaucratie romaine*, in Id. (éd.), *La mémoire perdue. A la recherche des archives oubliées, publiques et privées, de la Rome antique*, Paris 1994, pp. V-XVII.
- Osborne 1999 R. Osborne, *Inscribing Performance*, in S. Goldhill - R. Osborne, *Performance Culture and Athenian Democracy*, Cambridge 1999, pp. 341-358.
- Ostwald 1988 M. Ostwald, *The Reform of the Athenian State by Cleisthenes*, «CAH» 4 (1988), 2, pp. 303-346.
- Paoli 1962 U.E. Paoli, *Sull'esistenza di archivi giudiziari in Atene*, in *Studi in onore di E. Betti*, III, Milano 1962, pp. 1-10 (= *Altri studi di diritto greco e romano*, Milano 1976, pp. 233-242).
- Parker - Obbink 2000 R. Parker - D. Obbink, *Aus der Arbeit der «Inscriptiones Graecae» VI. Sales of Priesthoods on Cos I*, «Chiron» 30 (2000), pp. 415-447.
- Pébarthe 2000 Chr. Pébarthe, *Fiscalité, Empire athénien et écriture: retour sur les causes de la guerre du Péloponnèse*, «ZPE» 129 (2000), pp. 47-75.

- Piérart 2000 M. Piérart, *Qui étaient les nomothètes à Athènes à l'époque de Démosthènes*, in Ed. Lévy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Actes du Colloque de Strasbourg (27-29 novembre 1997), Paris 2000, pp. 229-256.
- Porciani 2001 L. Porciani, *Prime forme della storiografia greca. Prospettiva locale e generale nella narrazione storica*, «Historia», Einzelschr. 152 (2001).
- Prauscello 1999 L. Prauscello, *Il decreto per Licurgo IG IP² 457, IG IP² 513 e (Plut.) Mor. 851F-852: discontinuità della tradizione?*, in B. Virgilio (a cura di), *Studi Ellenistici*, XII, Pisa - Roma 1999, pp. 41-71.
- Preka-Alexandri 1996 K. Preka-Alexandri, *A Group of Inscribed Seal Impressions of Thesprotia, Greece*, in M.-F. Boussac - A. Invernizzi (éds.), *Archives et Sceaux du monde hellénistique / Archivi e sigilli nel mondo ellenistico* (Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993), «BCH», Suppl. 29 (1996), Paris, pp. 195-198.
- Pritchett 1996 W.K. Pritchett, *Greek Archives, Cults, and Topography*, Amsterdam 1996.
- Pritchett 2001 W.K. Pritchett, *Athenian Calendars and Ekklesias*, Amsterdam 2001.
- Pugliese Carratelli 1963-1964 G. Pugliese Carratelli, *Il damos di Isthmos*, «ASAA» 25-26 (1963-1964), pp. 147-202.
- Pugliese Carratelli 1997 G. Pugliese Carratelli, *Documenti scritti e archivi nel mondo classico*, in Id. (a cura di), *La città e la parola scritta*, Milano 1997, pp. 63-83.
- Rhodes, 1981 P.J. Rhodes, *A Commentary on the Aristotelian «Athenaion Politeia»*, Oxford 1981.
- Rhodes 1991 P.J. Rhodes, *The Athenian Code of Laws, 410-399 B.C.*, «JHS» 111 (1991), pp. 87-100.
- Rhodes 1997 P.J. Rhodes, *Deceleans and Demotionidae again*, «CQ» 47 (1997), pp. 109-120.
- Rhodes 2001 P.J. Rhodes, *Public Documents in the Greek States: Archives and Inscriptions*, «G&R» 48 (2001), 1, Part I, pp. 33-44; 48 (2001), 2, Part II, pp. 136-153.
- Rhodes - Lewis 1997 P.J. Rhodes - D. Lewis, *The Decrees of the Greek States*, Oxford 1997.
- Richer 1998 N. Richer, *Les éphores. Etude sur l'histoire et sur l'image de Sparte (VIII^e-III^e siècles av. Jésus-Christ)*, Paris 1998.

- Rigsby 1996 K.J. Rigsby, *Asylia. Territorial Inviolability in the Hellenistic World*, Berkeley - London 1996.
- Robb 1994 K. Robb, *Literacy and Paideia in Ancient Greece*, New York - Oxford 1994.
- Robert 1960 L. Robert, *Hellenica, Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques*, XI-XII, Paris 1960.
- Robert 1973 L. Robert, *Les juges étrangers dans la cité grecque*, in *XENION, Festschr. Pan. J. Zepos*, I, Athenai - Köln 1973, pp. 765-782 (= Id., *Opera Minora Selecta*, V, Paris 1989, pp. 137-154).
- Robert - Robert 1983 J. et L. Robert, *Fouilles d'Amyzon*, Paris 1983.
- Robert - Robert 1989 L. et J. Robert, *Claros I, Décrets hellénistiques*, Paris 1989.
- Robertson 1990 N. Robertson, *The Laws of Athens, 410-399 B.C.: The Evidence for Review and Publication*, «JHS» 110 (1990), pp. 43-47.
- Ruzé 1988 F. Ruzé, *Aux débuts de l'écriture politique: le pouvoir de l'écrit dans la cité*, in M. Detienne (éd.), *Les savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 82-93.
- Sánchez 2001 P. Sánchez, *L'Amphyctionie des Pyles et de Delphes. Recherches sur son rôle historique, des origines au II^e siècle de notre ère*, «Historia», Einzelschr. 148 (2001).
- Savalli 1985 I. Savalli, *I neocittadini nelle città ellenistiche. Note sulla concessione e l'acquisizione della politeia*, «Historia» 24 (1985), 4, pp. 387-431.
- Scholz 2000 P. Scholz, *Der Prozeß gegen Sokrates. Ein 'Sündenfall' der athenischen Demokratie?*, in L. Burckhardt - J. Von Ungern-Sternberg (hrsgg.), *Große Prozesse im antiken Athen*, München 2000, pp. 157-173.
- Segre 1944-1945 M. Segre, *Tituli Calymnii*, «ASAA» 22-23 (1944-1945).
- Segre - Carratelli 1949-1951 M. Segre - G. Pugliese Carratelli, *Tituli Camirenses*, «ASAA» 27-29 (1949-1951), pp. 141-318.
- Shapiro 2001 H.A. Shapiro, *Zum Wandel der attischen Gesellschaft nach den Perserkriegen im Spiegel der Akropolis-Weibungen*, in D. Papenfuß - V.M. Strocka (hrsgg.), *Gab es das griechische Wunder? Griechenland zwischen dem Ende des 6. und der Mitte des 5. Jh.v.Chr.*, Mainz 2001, pp. 91-100.

- Shear Jr. 1995 T.L. Shear Jr., *Bouleuterion, Metroon, and the Archives at Athens*, in M.H. Hansen - K. Raaflaub (eds.), *Studies in the Ancient Greek Polis*, «Historia», Einzelschr. 95 (1995), pp. 157-190.
- Sherk 1969 R.K. Sherk, *Roman Documents from the Greek East*, Baltimore 1969.
- Shrimpton 1997 G.R. Shrimpton, *History and Memory in Ancient Greece*, Montreal 1997.
- Sickinger 1994 (a) J.P. Sickinger, *Inscriptions and Archives in Classical Athens*, «Historia» 43 (1994), 3, pp. 286-296.
- Sickinger 1994 (b) J.P. Sickinger, Rec. a Thomas 1992, «CP» 89 (1994), pp. 273-278.
- Sickinger 1999 J.P. Sickinger, *Public Records & Archives in Classical Athens*, Chapel Hill - London 1999.
- Sickinger 2002 J.P. Sickinger, *Literacy, Orality and Legislative Procedure in Classical Athens*, in I. Worthington - J.M. Foley (eds.), *Epea and Grammata. Oral and Written Communication in Ancient Greece*, Leiden - Boston - Köln 2002, pp. 147-169.
- Sickinger 2004 J.P. Sickinger, *The Laws of Athen: Publication, Preservation, Consultation*, in E.M. Harris - L. Rubinstein (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004, pp. 93-109.
- Sirat 1987 C. Sirat, *La morphologie humaine et la direction des écritures*, «CRAI» (1987), pp. 46-48.
- Skeat 1995 T.C. Skeat, *Was Papyrus Regarded as «Cheap» or «Expensive» in the Ancient World?*, «Aegyptus» 75 (1995), pp. 75-93.
- Stroud 1978 R.S. Stroud, *State Documents in Archaic Athens, in Athens comes of Age: From Solon to Salamis*, Papers of the Symposium sponsored by the Archaeological Institute of America, Princeton Society and the Dept. of Art and Archaeology, Princeton 1978, pp. 20-42.
- Stroud 1994 R.S. Stroud, *Thucydides and Corinth*, «Chiron» 24 (1994), pp. 267-304.
- Thomas 1989 R. Thomas, *Oral Tradition and Written Record in Classical Athens*, Cambridge - New York 1989.
- Thomas 1992 R. Thomas, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cambridge 1992.

- Thomas 1994 R. Thomas, *Literacy and the City-state in Archaic and Classical Greece*, in A.K. Bowman - G. Woolf (eds.), *Literacy and Power in the Ancient World*, Cambridge 1994, pp. 33-50.
- Thomas 1995 R. Thomas, *Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law*, «BICS» 15 (1995), pp. 59-74.
- Thornton 2001 J. Thornton, *Lo storico, il grammatico, il bandito: momenti della resistenza greca all'Imperium Romanum*, Catania 2001².
- Thür 1987 G. Thür, *Neue Untersuchungen zum Prozeßrecht der griechischen Poleis: Formen des Urteils*, in D. Simon (hrsg.), *Akten des 26. Deutschen Rechtshistorikertages*, Frankfurt a.M. 1987, pp. 467-484.
- Thür - Taeuber 1994 G. Thür - H. Taeuber, *Prozessrechtliche Inschriften der Griechischen Poleis: Arkadien (IPark)*, Wien 1994.
- Tréheux 1990 J. Tréheux, *La «prise en considération» des décrets en Grèce à l'époque hellénistique*, «CCG» 1 (1990), pp. 117-127.
- Trianti 1998 I. Trianti, *La statue 629 de l'Acropole et la tête Ma 2718 du Musée du Louvre*, «Mon Piot» 76 (1998), pp. 1-33.
- Vial 1984 Cl. Vial, *Délos indépendante (314-167 avant J.-C.)*, «BCH», Suppl. 10 (1984), Paris.
- Vial 1988 Cl. Vial, *La conservation des contrats à Délos pendant l'indépendance*, in D. Knoepfler (éd.), *Comptes et inventaires dans la cité grecque*, Actes du Colloque international d'épigraphie tenu à Neuchâtel du 23 au 26 septembre 1986 en l'honneur de Jacques Tréheux, Neuchâtel - Genève 1988, pp. 49-60.
- Volonaki 2001 E. Volonaki, *The Re-publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Century B.C.*, «Dike» 4 (2001), pp. 137-167.
- West 1989 W.C. West, *The Public Archives in Fourth-Century Athens*, «GRBS» 30 (1989), pp. 529-543.
- Wilhelm 1909 A. Wilhelm, *Über die öffentliche Aufzeichnung von Urkunden*, in Id., *Beiträge zur griechischen Inschriftenkunde*, Sonderschr. Österr. Arch. Inst. Wien, Bd. VII, Wien 1909, pp. 229-299.

- Wittenburg 1990 A. Wittenburg, *Il testamento di Epikteta*, Trieste 1990.
- Zoppi 1996 C. Zoppi, *Le cretule di Selinunte*, in M.-F. Boussac - A. Invernizzi (éds.), *Archives et Sceaux du monde hellénistique / Archivi e sigilli nel mondo ellenistico* (Torino, Villa Gualino, 13-16 gennaio 1993), «BCH», Suppl. 29 (1996), Paris, pp. 195-198.